

Raccolta Provinciale degli Usi **2010**



Camera di Commercio
Como

Raccolta Provinciale degli Usi **2010**



**Camera di Commercio
Como**



PRESENTAZIONE

La Camera di Commercio presenta la nuova Raccolta provinciale degli usi e delle consuetudini della provincia di Como, aggiornata al 2010, risultato di un complesso e qualificato lavoro svolto dalla Commissione Provinciale competente, presieduta dal dott. Pietro Giuffrida con la vicepresidenza del dott. Giuseppe Anzani e con il supporto di sette Comitati formati da esperti giuridici e tecnici.

L'accertamento degli usi e delle consuetudini provinciali è uno degli adempimenti istituzionali più qualificanti delle Camere di Commercio, previsto fino dal 1910 dalla legge n.121 , nell'ambito delle funzioni di regolazione del mercato che gli enti camerali sono tenuti a svolgere e che assumono un particolare rilievo alla luce della legge n. 580/1993.

Come è noto, gli usi sono fonti del diritto ed hanno rilevanza sia in quanto richiamati da leggi e regolamenti, sia nelle materie non disciplinate da alcuna normativa. Da qui discende la concreta rilevanza ed attualità degli Usi in quanto strumento di regolazione dei rapporti economici e di tutela degli interessi generali del mercato.

La Giunta Camerale ha approvato il testo ufficiale della nuova Raccolta, già disponibile sul sito dell'ente camerale, con deliberazione n. 54 dell' 11 aprile 2013 e sarà anche consultabile nella rete telematica delle Camere di Commercio della Lombardia.

Un sentito ringraziamento anche a nome della Giunta al Presidente e al Vice presidente della Commissione e a tutti i componenti della Commissione e dei Comitati per il prezioso lavoro svolto.

Un doveroso apprezzamento va anche agli operatori economici ed agli esperti che hanno partecipato alle attività dei Comitati Tecnici e dei Gruppi di lavoro settoriali.

Il Presidente
Paolo De Santis



NOTA METODOLOGICA

Come è noto, “l’uso” è la ripetizione generale e costante di un comportamento osservato con la convinzione che sia giuridicamente vincolante.

Nel nostro ordinamento gli usi sono citati all'art. 1 delle Disposizioni sulla Legge in generale del Codice Civile e successivamente disciplinati dall’art. 8 che recita: ”Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati”. Essi assolvono pertanto ad una funzione integrativa dell’ordinamento legislativo che, come tale, deve essere resa nota. Per questo motivo l’art. 9 delle preleggi prevede che gli usi siano pubblicati in raccolte ufficiali e si presumano esistenti fino a prova contraria.

Sono dunque fonte terziaria, dopo la legge ed i regolamenti, se espressamente richiamati da leggi e regolamenti (c.d. uso "secundum legem"). In taluni casi assurgono a fonte autonoma nelle materie non regolate da legge o regolamento (c.d. uso "praeter legem").

La Camera di Commercio, Ente di riferimento per le attività economiche e commerciali, ha, tra le sue più antiche competenze, la redazione delle raccolte ufficiali degli usi provinciali, affidata dalla legge n.121/1910 che all’art.5 recita “le Camere di Commercio compilano e rivedono periodicamente la raccolta degli usi e delle consuetudini del proprio distretto”. Da qui il sommo valore dell’uso che emerge dall’analisi del “pratico operare” e risponde a necessità all’apparenza contrastanti quali l’esigenza di riferimenti giuridici e la diffidenza nei confronti del “centralismo giuridico”.

La "Raccolta Provinciale degli Usi" viene aggiornata periodicamente da un'apposita Commissione Provinciale, nominata dalla Giunta della Camera di Commercio e composta da magistrati, rappresentanti delle categorie economiche ed esperti giuridici.

In conformità a quanto previsto dal dettato normativo, in data 17 febbraio 2011, è stata nominata la Commissione e, successivamente, sono stati costituiti alcuni Comitati Tecnici, organismi di supporto nella revisione delle materie ritenute di particolare interesse per il territorio quali il settore tessile, quello dei prodotti delle industrie del legno, degli immobili, dell’edilizia, della nautica, del turismo e dei trasporti.



La Commissione ha poi individuato alcuni settori, non presenti nella precedente raccolta, quali edilizia e risparmio energetico, impiantistica elettrica ed idraulica, tolleranze e imprecisioni nelle lavorazioni edili, mobilità di merci e di persone, case di spedizione, turismo e nautica, con l'intento di verificare l'eventuale esistenza di usi non ancora accertati.

La Commissione e i Comitati, nel corso dei lavori, hanno inteso indagare che le procedure descritte ed attuate nelle relazioni commerciali rispondessero a pratiche generalizzate e consolidate come parte della volontà contrattuale dalla generalità di coloro che compiono l'affare cui l'uso si riferisce.

A tal fine ha impostato un rigoroso metodo di lavoro affinché:

- l'esame venisse effettuato in presenza degli interessi contrapposti;
- la priorità cui riferirsi fosse colmare vuoti normativi;
- il risultato fosse la "mera" registrazione di usi consolidati anche quando ciò comportasse la scelta di non comprendere nella trattazione taluni aspetti, se non sufficientemente documentati o consolidati;
- la procedura di conferma o modifica del testo venisse effettuata sia dando rilievo alle norme emanate successivamente, sia verificando le conseguenze che un uso può avere nelle contrattazioni;
- la verifica dell'esistenza di usi di commercio in settori nuovi o non normati venisse realizzata partendo dalla verifica del vuoto normativo sulla materia;

Il lavoro dei Comitati, formati da membri della Commissione e da esperti "indipendenti", ha consentito di realizzare in alcuni settori una revisione radicale, come quello del tessile e dei trasporti, mentre per quanto attiene agli altri settori si è ritenuto prioritario rivedere l'impostazione generale.

In particolare, relativamente al settore tessile, realtà di immenso rilievo nell'economia comasca, la Commissione ha ritenuto di dover profondamente rivisitare sia l'impianto che i contenuti del precedente testo oramai per molti versi desueto.

Negli ultimi anni sono intervenute, inoltre, numerose norme di settore che hanno ridotto il campo di applicazione degli Usi; l'impegnativo lavoro di riscrittura ed analisi del testo è stato dunque condiviso da giuristi, esperti e imprenditori e confrontato con schemi contrattuali e norme tecniche.



Per quanto concerne il settore dei trasporti, il testo è apparso carente e, di conseguenza, si è provveduto ad un puntuale aggiornamento del testo. Le norme successive al 2000, che hanno profondamente rivisto i rapporti contrattuali tra le parti, hanno imposto la riscrittura pressoché totale degli Usi sulla materia. La condivisione con tutti gli attori del trasporto, giuristi, esperti, imprenditori, associazioni di categoria, oltre che con l’Agenzia delle Dogane, ha consentito la realizzazione di un testo utile a chiudere gli spazi lasciati dalla normativa.

Per il settore dell’edilizia le numerose riunioni anche in questo caso con tutti i soggetti interessati hanno consentito di verificare taluni fattori comuni da intendere come comportamento diffuso. In particolare è emerso che gli operatori fanno riferimento al listino dei prezzi delle opere edili di Como nelle scritture private tra il committente e l’appaltatore, per la definizione delle modalità di costruzione del prezzo, della esecuzione a regola d’arte e delle tolleranze di lavorazione. Il richiamo agli Usi contenuto nell’articolo 1657 Cod. Civ., che prevede che la determinazione del corrispettivo, se non determinato dalle parti, è calcolato con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi, ha definitivamente convinto anche la Commissione.

Per il settore immobiliare il nodo più spinoso affrontato è stato sicuramente quello relativo al compenso dovuto al mediatore per l’attività di mediazione. Le ricerche operate negli uffici notarili hanno mostrato che, negli atti di compravendita immobiliari registrati, la tariffa generalmente non si attesta mai al di sopra del 3% e, di solito, viene ripartita tra venditore e compratore in parti uguali. Si è inoltre ritenuto di inserire uno specifico articolo in materia di servizi che il mediatore garantisce alla clientela.

Il testo usi in vigore è apparso invece sostanzialmente ancora attuale per quanto concerne il settore agricolo. Anche le operazioni relative a compravendita ed affitto di fondi rustici sono state licenziate conservando impianto e contenuti della precedente edizione.

Per il settore della nautica, il Comitato incaricato ha realizzato audizioni a cui hanno partecipato alcuni esperti del settore per verificare la presenza sul territorio di specifici usi, ma la ricerca ha dato esito negativo.



Analoghe considerazioni valgono per il settore del turismo: in presenza di una massiccia regolamentazione legislativa, la nascita di nuovi usi è apparsa priva di utilità, mentre su aspetti comunque residuali non sono emersi usi consolidati. Per il settore relativo alle industrie del legno, materia di rilievo nell'economia del territorio, non è stato possibile verificare ed aggiornare il testo, non avendo il Comitato un congruo numero di esperti.

La Commissione ha ritenuto di non procedere alla soppressione o modifica di articoli o parti del testo usi poiché tali operazioni possono gravare sul mercato danneggiando categorie economiche. La verifica finalizzata a tale scopo deve essere effettuata convocando tutti i soggetti interessati e verificando che la normativa in materia non abbia tralasciato dei punti che possano appunto essere colmati attraverso l'uso, ancorché sottoposto a revisione, ovvero quando:

- gli usi siano stati regolati da una norma superiore che li renda superflui
- qualora un testo normativo regolamenti per intero la materia
- per segnalazione della scomparsa di determinate consuetudini

La Commissione confida comunque sul significativo valore dell'articolato attuale in considerazione del fatto che, su tale materia, nel corso della precedente revisione era stato svolto un ottimo lavoro di analisi.

Al termine dei lavori, preliminarmente all'approvazione da parte della Giunta Camerale della nuova Raccolta degli Usi, tutti i soggetti del territorio hanno avuto la facoltà di esaminare il testo e di presentare eventuali osservazioni.

L'operosa attività e la fattiva collaborazione dei Comitati Tecnici e degli esperti ha consentito di elaborare un testo sicuramente innovato e per questo appare doveroso esprimere, unitamente al vice Presidente dottor Giuseppe Anzani ed ai membri tutti della Commissione, il più vivo apprezzamento.

Il Presidente della Commissione Usi
Pietro Giuffrida



RINGRAZIAMENTI

HANNO COLLABORATO:

COMMISSIONE PROVINCIALE USI DI COMO

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| <i>Presidente</i> | dr. Pietro Giuffrida |
| <i>Vicepresidente</i> | dr. Giuseppe Anzani |
| <i>Categorie industriali</i> | dr. Sergio Zauli |
| <i>Categorie industriali</i> | dr. Natale Traversa |
| <i>Categorie industriali</i> | arch. Andrea Castiglioni |
| <i>Categorie artigiane</i> | sig. Umberto Marieni |
| <i>Categorie artigiane</i> | rag. Giuseppe Pugliesi |
| <i>Categorie commerciali</i> | sig. Claudio Casartelli |
| <i>Categorie commerciali</i> | sig. Giuseppe Lorenzi |
| <i>Categorie agricole</i> | p.a. Flavio Boninsegna |
| <i>Settore creditizio</i> | prof. Enrico Lironi |
| <i>Settore cooperazione</i> | dr. Antonio Lamarucciola |
| <i>Consumatori</i> | sig.ra Silvana Brenna |
| <i>Lavoratori</i> | sig. Lorenzo Trombetta |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| <i>Esperti Giuridici</i> | prof. Federico Gaffuri |
| <i>Esperti Giuridici</i> | avv. Alberto Grandi |
| <i>Esperti Giuridici</i> | dr.ssa Federica Giazzi |

ESPERTI

| | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| sig. Lorenzo Frigerio | sig. Fagioli Virgilio | prof. Mario Frigerio |
| dr. Alberto Bergna | dr. Francesco Gatti | avv. Mario Minella |
| dr. Aldo Lupi | sig. Giacinto Cranchi | dr. Massimo Colato |
| ing. Carlo Guanziroli | comm. Giorgio Colato | arch. Massimo Malacrida |
| arch. Carlo Peverelli | sig. Giovanni Severini | sig. Mauro Cazzaniga |
| dr. Claudio Rendano | ing. Giuseppe Mondelli | p.i. Roberto Baronio |
| dr. Erasmo Naddeo | sig. Guido Capizzi | |

SEGRETERIA COMMISSIONE

sig.ra Daniela Tatafiore

SEGRETERIA COMITATI TECNICI

dr.ssa Eleonora Cima Vivarelli



INDICE

| | |
|--|----------------|
| <i>PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA C.C.I.AA.</i> | <i>pag. 3</i> |
| <i>NOTA METODOLOGICA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE USI</i> | <i>pag. 4</i> |
| <i>RINGRAZIAMENTI</i> | <i>pag. 9</i> |
| | |
| DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE..... | pag. 13 |
| | |
| TITOLO I - USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE | pag. 15 |
| Capitolo 1) mediazioni in genere..... | pag. 17 |
| Capitolo 2) provvigioni | pag. 17 |
| | |
| TITOLO II - COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI | pag. 19 |
| Capitolo 1) compravendita | pag. 21 |
| Capitolo 2) locazione | pag. 21 |
| | |
| TITOLO III - COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI | pag. 23 |
| Capitolo 1) compravendita di fondi rustici | pag. 25 |
| Capitolo 2) affitto di fondi rustici | pag. 25 |
| | |
| TITOLO VI - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI | pag. 27 |
| Capitolo 1) prodotti della zootecnia..... | pag. 29 |
| Capitolo 2) prodotti dell'agricoltura..... | pag. 35 |
| Capitolo 3) prodotti della silvicoltura..... | pag. 36 |
| Capitolo 4) prodotti delle industrie tessili..... | pag. 38 |
| Capitolo 5) prodotti delle industrie del legno | pag. 57 |
| Capitolo 6) prodotti delle industrie della carta, dell'industria grafica e cartotecnica..... | pag. 67 |
| | |
| TITOLO V - CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI | pag. 71 |
| Capitolo 1) usi bancari..... | pag. 73 |
| Capitolo 2) credito al consumo | pag. 73 |
| Capitolo 3) usi negoziali in materia di leasing | pag. 75 |
| Capitolo 4) usi negoziali in materia di factoring | pag. 78 |
| Capitolo 5) usi negoziali in materia di franchising..... | pag. 80 |
| | |
| TITOLO VI - ALTRI USI | pag. 81 |
| Capitolo 1) lavatura, pulitura a secco ed a umido, tintura di abiti ed indumenti | pag. 83 |
| Capitolo 2) usi nei trasporti terrestri nazionali..... | pag. 85 |
| Capitolo 3) usi in materia di internet providers | pag. 87 |
| Capitolo 4) usi in materia di sistemi di misurazione nel settore edile..... | pag. 89 |
| | |
| APPENDICE | |
| TAVOLA I - TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE..... | pag. 93 |



DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

CAPO 1°

Delle fonti del diritto ()*

Art. 1 - Indicazione delle fonti.

Sono fonti del diritto:

1. Le leggi;
2. I regolamenti
3. *omissis*
4. Gli usi

Art. 2 - *omissis*.

Art. 3 - *omissis*.

Art. 4 - Limiti della disciplina regolamentare.

I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi
I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'articolo 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Art. 5 - *omissis*.

Art. 6 - *omissis*.

Art. 7 - *omissis*.

Art. 8 - Usi.

Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo quando sono da essi richiamati. *Omissis*

Art. 9 - Raccolta di usi.

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.

() R.D. 16 marzo 1942 n.262- Approvazione del testo del Codice Civile*



TITOLO I

Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere





Capitolo 1 MEDIAZIONI IN GENERE

Sommario

| | |
|--|---------------|
| <i>Pagamento della provvigione.....</i> | <i>Art. 1</i> |
| <i>Rinuncia all'opera del mediatore.....</i> | <i>2</i> |
| <i>Permute</i> | <i>3</i> |
| <i>Spese di mediazione</i> | <i>4</i> |
| <i>Interventi di più mediatori</i> | <i>5</i> |
| <i>Scioglimento del contratto.....</i> | <i>6</i> |

Art. 1 - Pagamento della provvigione.

La provvigione, spettante al mediatore iscritto alla C.C.I.A.A. per effetto del suo intervento nella conclusione del contratto, deve essere corrisposta dai due contraenti, salvo patti contrari o usi particolari, in parti eguali.

Il contratto è concluso nel momento in cui la proposta viene accettata dall'altra parte in tutti quei casi per i quali la legge prevede la forma scritta sotto pena di nullità.

In tutti gli altri casi è sufficiente una chiara manifestazione di consenso delle parti, accertabile con ogni mezzo di prova.

Nella vendita di bestiame la stretta di mano data dal venditore al compratore, accompagnata dalla frase "tientela", "è tua" o altra equivalente, è prova della conclusione del contratto.

Art. 2 - Rinuncia all'opera del mediatore.

Se una delle parti contraenti non intende avvalersi dell'opera del mediatore, deve dichiararlo, prima dell'inizio delle trattative, al mediatore stesso.

A quest'ultimo, salvo patto contrario, spetta soltanto la quota di provvigione a carico dell'altra parte.

Art. 3 - Permute.

Nelle permute di beni immobili, qualora i beni oggetto del rapporto abbiano valore diverso,

la provvigione viene calcolata sul prezzo del bene di maggior valore.

Art. 4 - Spese di mediazione.

Le provvigioni dovute al mediatore si intendono comprensive delle spese all'uopo eventualmente sostenute.

Salvo patto contrario non è dovuto al mediatore il rimborso delle spese da lui sopportate, anche se l'affare non viene concluso, fatta eccezione di quelle spese sostenute per espresso incarico della parte.

Art. 5 - Interventi di più mediatori.

Quando alla conclusione di un affare intervengono più mediatori, è dovuta dalle parti una sola provvigione.

Nel caso di intervento successivo di più mediatori la provvigione è unica, ma ciascun mediatore ha diritto alla sua quota solo se la sua opera ha contribuito alla conclusione del contratto.

Art. 6 - Scioglimento del contratto.

Il mediatore ha diritto alla provvigione anche nel caso che, conclusosi il contratto, lo stesso venga successivamente sciolto.

Qualora il mediatore sia stato retribuito prima della esecuzione del contratto, è obbligato a svolgere la sua buona opera al fine di risolvere gli eventuali contrasti fra le parti.

Capitolo 2 PROVVIGIONI

Sommario

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Provvigione.....</i> | <i>Art. 1</i> |
|-------------------------|---------------|

Art. 1 - Provvigione.

Si rinvia ai rispettivi articoli delle singole contrattazioni della Raccolta e alla Tabella riassuntiva (Tavola 1)



TITOLO II

Compravendita e locazione di immobili urbani



Capitolo 1 COMPRAVENDITA

Sommario

| | |
|-------------------------------|--------|
| Scelta del notaio | Art. 1 |
| Tariffe di mediazione..... » | 2 |
| Attività del mediatore..... » | 3 |

Art. 1 - Scelta del notaio.

La facoltà di scelta del notaio rogante spetta al compratore.

Art. 2 - Tariffe di mediazione.

In mancanza di diversa espressa pattuizione, la misura della provvigione per la compravendita relativa agli immobili urbani e industriali non supera, secondo gli usi praticati sul territorio, il 3%.

Art. 3 - Attività del mediatore

L'agente immobiliare generalmente fornisce un servizio di valutazione dell'immobile orientando il venditore verso le reali condizioni del mercato, propone l'immobile attraverso i canali pubblicitari con la finalità di raggiungere il potenziale acquirente che potrà valutare le possibilità offerte dal mercato e compararne le caratteristiche e i costi.

Egli deve sapere inoltre dare indicazioni sugli aspetti legali, tecnici e fiscali prima della stipula di un contratto preliminare, momento in cui le parti si impegnano reciprocamente alla compravendita, al fine di evitare che possano dover affrontare ostacoli a volte insormontabili.

Capitolo 2 LOCAZIONE

Sommario

| | |
|------------------------------|--------|
| Durata della locazione | Art. 1 |
| Pagamento del canone..... » | 2 |
| Riparazioni..... » | 3 |
| Riscaldamento..... » | 4 |
| Altri servizi..... » | 5 |
| Mediazione | » 6 |

Art. 1 - Durata della locazione.

La durata della locazione dei box e dei posti auto scoperti è di un anno.

Art. 2 - Pagamento del canone.

Il pagamento del canone di locazione si effettua, di norma, in rate trimestrali o semestrali anticipate.

Il canone di locazione relativo al cosiddetto "contratto weekend o turistico" viene corrisposto interamente in via anticipata purché la durata dello stesso sia inferiore a sei mesi. Alla registrazione del contratto e sue rinnovazioni provvede di norma il locatore, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore nella misura del 50%. In caso di recesso anticipato del conduttore il diritto alla rivalsa ammonta, di norma, al 100% delle spese.

Art. 3 - Riparazioni.

Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1609 del Codice Civile, in genere sono a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione dipendenti dall'uso normale della cosa locata quali quelle inerenti gli impianti idraulici, elettrici, sanitari, di riscaldamento (anche quando quest'ultimo sia centrale), quelle necessarie per il funzionamento delle tapparelle e, in particolare, nelle locazioni di negozi, delle serrande; se l'impianto di riscaldamento è centralizzato, sono a carico



dei singoli conduttori ed utenti, in quote proporzionali, le spese di riparazione e manutenzione ordinaria dell'impianto stesso.

Art. 4 - Riscaldamento.

Negli stabili dotati di impianto centrale, il riscaldamento viene fornito dal locatore.

L'onere di riscaldamento viene ripartito fra tutti gli utenti in base al criterio della cubatura, della superficie radiante o in base al sistema misto, ovvero per metà superficie radiante, per metà superficie riscaldata. L'importo relativo viene corrisposto in tre rate, di cui la prima all'inizio dell'erogazione del riscaldamento, la seconda a metà periodo ed il conguaglio alla fine del periodo di somministrazione del riscaldamento e, ogni volta, entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 5 - Altri servizi.

Le spese di portineria o custodia, di illuminazione e pulizia delle scale, dei cortili e delle parti di uso comune, nonché quelle per i servizi generali, sono ripartite tra i conduttori in relazione ai millesimi di proprietà di cui godono.

Per le spese di ascensore, illuminazione e pulizia scale la ripartizione viene effettuata in rapporto anche al piano in cui si trova l'appartamento.

Per le spese di fornitura di acqua, la ripartizione viene fatta in base al numero delle persone che abitano l'appartamento.

Art. 6 - Mediazione.

In mancanza di esplicita pattuizione, le tariffe di mediazione per le locazioni di immobili urbani sono di norma le seguenti:

| | dal proprietario | dall'affittuario |
|---|------------------|------------------|
| Locazioni residenziali e commerciali - affitto di azienda (dovuta e calcolata solo sul primo canone annuo di locazione) | 10% | 10% |
| Locazioni di villeggiatura (dovuta sul canone dell'intero periodo) | 5% | 5% |
| Locazioni transitorie (sul canone dell'intero periodo) | 5% | 5% |



TITOLO III

Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici



Capitolo 1

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

Sommario

MediazioneArt. 1

Art. 1 - Mediazione.

La tariffa di mediazione per la compravendita dei fondi rustici è del 2% dal venditore e del 2% dal compratore.

Capitolo 2

AFFITTO DI FONDI RUSTICI

Sommario

Decorrenza del contrattoArt. 1

Canone di affitto » 2

Locali rustici » 3

Diritti dell'affittuario entrante
e dell'affittuario uscente..... » 4

Piante da frutto e da opera..... » 5

Piccole opere di manutenzione..... » 6

Art. 1 - Decorrenza del contratto.

Normalmente le affittanze agrarie decorrono dall'11 novembre al 10 novembre.

Art. 2 - Canone di affitto.

Il canone di affitto viene corrisposto in denaro in un'unica rata annuale posticipata.

Art. 3 - Locali rustici.

I locali devono essere consegnati nella mattinata dell'11 novembre.

Art. 4 - Diritti dell'affittuario entrante e dell'affittuario uscente.

Nelle affittanze di soli prati, l'affittuario entrante ha diritto ad effettuare il taglio dell'agostano e del terzuolo. Nell'affitto del bosco, l'affittuario uscente ha diritto:

- 1) boschi di alto fusto: ad effettuare la raccolta delle foglie e la produzione del sottobosco, limitando lo scalvo alla data del 31 marzo dell'ultimo anno di affitto;
- 2) bosco ceduo: ad effettuare il taglio della legna entro il 31 marzo dell'ultimo anno di affitto;
- 3) bosco di foglie e brugo: a raccogliere le foglie entro il 31 marzo dell'ultimo anno di locazione ed il brugo entro il 10 agosto dell'ultimo anno di affitto.

Art. 5 - Piante da frutto e da opera.

L'affittuario di terreno arativo o di prati ha l'obbligo di mantenere l'eventuale capitale arboreo nella sua normale efficienza. L'atterramento o la sostituzione di parte di esso, per morte o infruttuosità, deve essere autorizzata dal proprietario, che beneficia del tronco, sempre che esistesse all'inizio del rapporto.

Art. 6 - Piccole opere di manutenzione.

Tutte le spese per le piccole opere di manutenzione ordinaria dei locali di abitazione e dei cavi per l'irrigazione sono a carico dell'affittuario, il quale deve anche provvedere alle spese per l'irrigazione.



TITOLO IV

Compravendita di prodotti





Capitolo 1

PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

Sommario

A) BOVINI DA VITA, DA LATTE E DA MACELLO

| | |
|--|--|
| Stipulazione del contratto.....Art. 1 | |
| Pagamento del prezzo.....» 2 | |
| Consegna dell'animale.....» 3 | |
| Garanzia per vizi o difetti.....» 4 | |
| Denuncia dei vizi.....» 5 | |
| Effetti della garanzia.....» 6 | |
| Bestiame bovino da vita - Distinzioni...» 7 | |
| Vizi redibitori e termini per la denuncia..» 8 | |
| Malattie infettive o diffusibili.....» 9 | |
| Bestiame bovino da macello - Garanzie.....» 10 | |
| Contrattazione.....» 11 | |
| Baliatico.....» 12 | |

B) EQUINI

| | |
|---|--|
| Oggetto del contratto-contrattazioni Art. 13 | |
| Consegna.....» 14 | |
| Vizi redibitori e termine per la loro denuncia ..» 15 | |
| Equini da macello.....» 16 | |
| Pensionato di equini.....» 17 | |

C) SUINI

Sezione 1^ - Suini da allevamento

| | |
|------------------------------------|--|
| Oggetto del contratto..... Art. 18 | |
| Contrattazioni.....» 19 | |
| Luogo della consegna.....» 20 | |
| Pagamento.....» 21 | |
| Garanzia.....» 22 | |

Sezione 2^ - Suini da macello

| | |
|-----------------------------|--|
| Contrattazioni..... Art. 23 | |
| Tare.....» 24 | |

D) OVINI E CAPRINI

| | |
|-------------------------|--|
| Contrattazione.....» 25 | |
|-------------------------|--|

E) API

| | |
|--------------------------------|--|
| Attività apistica..... Art. 26 | |
| Diritto di precedenza.....» 27 | |

| | |
|---|--|
| Diritto sulla sciamatura.....Art. 28 | |
| Caratteristiche commerciali del miele....» 29 | |
| Contrattazione del prodotto.....» 30 | |
| Quotazione del prodotto.....» 31 | |
| Pagamento.....» 32 | |
| Reclami e contestazioni.....» 33 | |

TABELLA DELLE TARIFFE DI MEDIAZIONE

A) BOVINI DA VITA, DA LATTE E DA MACELLO

Art. 1 - Stipulazione del contratto.

La segnatura mediante asportazione di pelo col mezzo di forbici o con altro mezzo, effettuata sul corpo dell'animale, è prova della conclusione del contratto solo se è fatta dal compratore e con il consenso del venditore. La stretta di mano data dal venditore al compratore accompagnata dalla frase "tientela", "è tua" o altra equivalente, è prova della conclusione del contratto.

Art. 2 - Pagamento del prezzo.

La conclusione del contratto è usualmente accompagnata dal versamento del prezzo o di parte del prezzo. Se l'animale è venduto con garanzia per i vizi, il compratore può trattenere al massimo la metà del prezzo convenuto fino alla scadenza del termine previsto per la denuncia dei vizi garantiti.

Art. 3 - Consegna dell'animale.

Se l'animale è venduto in fiera o sul mercato, il compratore deve prontamente provvedere al suo ritiro nel luogo in cui è stato contrattato, assicurando l'animale stesso con la propria corda o catena.

Art. 4 - Garanzia per vizi o difetti.

Le formule "vendo a riga" o "vendo a fuoco e fiamma" o "per la capezza" e simili, escludono qualunque garanzia da parte del venditore. La



garanzia per i vizi apparenti, in caso di visita, deve essere espressamente concessa dal venditore. La formula “vendo l'animale sano giusto e da galantuomo” o altre equivalenti, rende il venditore garante dei difetti, vizi o infermità nonché di ogni altro difetto, vizio, o infermità che renda l'animale non idoneo all'uso cui è destinato.

Art. 5 - Denuncia dei vizi.

Il compratore deve denunciare al venditore i vizi che riscontra nell'animale entro i termini stabiliti per i vari vizi.

Tali termini decorrono dal giorno della scoperta del vizio, salvo che sia stabilita una diversa decorrenza. La denuncia può essere fatta sia in forma verbale dal compratore direttamente al venditore, sia a mezzo del mediatore, sia per lettera raccomandata, per telegramma o mediante qualsiasi altra forma, purché riscontrata. Il venditore ha diritto di visitare sollecitamente l'animale alla stalla del compratore per accertarne l'identità ed i vizi.

Art. 6 - Effetti della garanzia.

Se l'oggetto del contratto sono più capi non costituenti una unità inscindibile e viene riscontrato in uno o più animali qualche difetto, vizio o malattia, l'azione redibitoria è limitata agli animali colpiti e la valutazione viene riferita al prezzo medio convenuto, fatta salva una eventuale valutazione di merito dei singoli soggetti o di alcuni di essi che al momento della contrattazione ha costituito motivo di valorizzazione o deprezzamento del gruppo.

Art. 7 - Bestiame bovino da vita - Distinzioni.

Le giovenche o manze e le vacche sono considerate “pregne” quando presentano evidenti segni di gravidanza.

I vitelli, maschi e femmine, i torelli, le manzette e le manze non “pregne” sono bestiame da allevamento; un vitello è considerato “da latte” fino a tre mesi di età; per esso è

esclusa ogni garanzia.

I tori atti alla funzione riproduttrice sono considerati bestiame da monta o anche da allevamento.

Art. 8 - Vizi redibitori e termini per la denuncia.

Vizi redibitori e termini di garanzia e di denuncia sono i seguenti:

- a) dar di cozzo, tirar calci e in genere tutti i vizi d'animo (cattiveria) - giorni 8
- b) non lasciarsi mungere nel metodo di mungitura dichiarato dal venditore (escluse le primipare vendute prima del parto) con decorrenza dal giorno in cui ha inizio la lattazione - giorni 8
- c) popparsi nelle femmine - giorni 8
- d) lingua serpentina con o senza meteorismo - giorni 8
- e) ematuria da malattie organiche - giorni 21
- f) zoppicatura cronica intermittente o doglia vecchia - giorni 21
- g) tosse cronica intermittente - giorni 21
- h) capostorno, balordone, epilessia, vertigini - giorni 40
- i) prolasso o procidenza dell'utero o della vagina (vulvo madreggiare) nelle vacche non primipare - giorni 21
Le manifestazioni di prolasso (smadreggiare) che si verificano nell'ultimo mese di gravidanza, essendo fisiologiche, non costituiscono vizio redibitorio; pertanto le vacche vendute gravide da più di otto mesi sono garantite dal prolasso fino a otto giorni dopo il parto.
- l) crampo o ranfo rotuleo o tremito nell'alzarsi - giorni 8
- m) litiasi uretrale (calcoli alla vescica) - giorni 40
- n) inidoneità al salto per i bovini da monta in età superiore a 12 mesi - giorni 8
- o) infertilità determinata da ninfomania - giorni 21
- p) infertilità determinata da malattie croniche dell'apparato genitale - giorni 40
- q) ritenzione o mancata espulsione della placenta, quando il parto si è verificato presso il venditore - giorni 40
- r) lesioni organiche da corpo estraneo clinicamente diagnosticabili - giorni 21

La garanzia del normale funzionamento dei capezzoli deve essere espressamente pattuita: nel caso in cui venga concessa, l'esistenza di difetti o alterazioni di qualunque natura nei condotti capezzolari può dar luogo alla



risoluzione del contratto. Il vizio deve essere denunciato entro otto giorni dalla consegna se la bovina è in produzione di latte, ed entro otto giorni dal parto se è venduta asciutta e gravida.

Se una vacca è venduta con garanzia di una determinata produzione di latte, la prova di produzione deve essere effettuata con due mungiture consecutive alla distanza di dodici ore, alla presenza delle parti. Il contratto sarà valido se la quantità di latte prodotta è pari a quella garantita, con una tolleranza del 10%. Il difetto di quantità deve essere denunciato entro otto giorni dall'inizio della mungitura e può dar luogo alla risoluzione del contratto. La prova della produzione del latte va effettuata con alimentazione precisata dal venditore all'atto della vendita. Se il venditore ha garantito la vaccina pregna con termine stabilito per il parto, nel caso di ritardo oltre i trenta giorni da detto termine, il compratore ha diritto al rimborso delle spese di mantenimento dal giorno stabilito per il parto al giorno effettivo del parto.

Tali spese sono valutabili sul prezzo corrente di 10-15 chili di fieno al giorno.

Se il venditore ha garantito la vaccina pregna e si riscontra che non lo è, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, o la restituzione di un terzo del prezzo corrisposto. Trascorse 24 ore dalla vendita, salvi i casi di aborto infettivo, il venditore non è responsabile dell'aborto.

Art. 9 - Malattie infettive o diffusibili.

Il compratore, per le malattie infettive o diffusibili, che non siano quelle per cui è obbligatorio il risanamento (leucomi, brucellosi, TBC), ha il diritto di poter fare controllare la sanità del soggetto acquistato per allevamento entro un termine massimo di 30 giorni e, nel caso di esito positivo, può scindere il contratto e chiedere il risarcimento dei danni entro un anno dalla consegna.

Art. 10 - Bestiame bovino da macello - garanzie.

Gli animali da macello si intendono garantiti da mancanza di malattie che rendano totalmente o parzialmente incommestibili le carni o ne causino la classificazione fra le carni di bassa macelleria. L'assegnazione alla bassa macelleria dà diritto al compratore di chiedere un indennizzo, oppure, ad ognuno dei contraenti, la risoluzione del contratto.

Se l'animale è venduto con dichiarata malattia acuta febbrile che presumibilmente lo porterà alla morte entro breve tempo, l'eventuale evenienza sfavorevole, causata da tale malattia, si intende assunta dal compratore a totale suo carico.

Art. 11 - Contrattazione.

Il bestiame vivo da macello si contratta a peso vivo, a peso morto e a peso d'arrivo.

Il peso vivo viene determinato alla pesa pubblica e non deve essere effettuata nessuna deduzione.

Il peso morto dei bovini grossi (buoi, tori e vacche) si ottiene pesando i quattro quarti, con esclusione della pelle, della testa tagliata alla prima vertebra, degli arti inferiori dal ginocchio in giù, degli arti posteriori dal garretto in giù, delle viscere, del sangue, dei rognoni grassi e magri, delle mammelle, delle frattaglie. Il peso morto dei vitelli si ottiene pesando le due mezzene comprensive dei reni grassi e magri.

La pesatura dei bovini grossi deve essere effettuata nelle ventiquattro ore successive alla macellazione; qualora la pesatura si dovesse effettuare all'atto della macellazione, è consentito un abbuono del 2% sul peso morto registrato; la pesatura dei vitelli deve essere fatta con le stesse modalità di quella per i bovini grossi. Il peso d'arrivo è quello accertato al luogo di destinazione.



Art. 12 - Baliatico.

Per i vitelli dati a peso crescente (baliatico) è considerata normale la crescita di un chilogrammo ogni 10 litri di latte.

In caso di crescita anormale dovuta a vizio organico dell'animale, questo viene sostituito con altro animale e le spese vengono regolate tenendo conto del peso raggiunto dall'animale cambiato.

B) EQUINI

Art. 13 - Oggetto del contratto - Contrattazioni.

Sono oggetto del contratto gli equini non ancora domati o già domati.

Art. 14 - Consegna.

Il venditore deve consegnare l'animale entro 24 ore dalla conclusione del contratto nella località indicata dal compratore.

Art. 15 - Vizi redibitori e termini per la loro denuncia.

Danno luogo ad azione redibitoria, oltre ai vizi indicati nell'art.8 purché denunciati nei termini rispettivamente indicati, i vizi e le malattie seguenti:

- a) ticchio d'appoggio o volante - giorni 8
- b) ballo dell'orso - giorni 8
- c) rusticità eccessiva (mordere, tirar calci, vizi d'animo in genere) - giorni 8
- d) corneggio - giorni 8
- e) restio - giorni 8
- f) luna (oftalmite periodica) e i suoi postumi - giorni 21
- g) coliche ricorrenti - giorni 21
- h) cancro del fettone o rammollimento del fettone - giorni 8
- i) bolsaggine - giorni 40

Art. 16 - Equini da macello.

Nelle vendite di equini da macello vigono, in quanto applicabili, le stesse garanzie previste per i bovini da macello.

Il peso morto degli equini si determina come previsto per i bovini grossi.

Art. 17 - Pensionato di equini.

Nel pensionato "all'inglese", il gestore deve fornire l'alimentazione, la pulizia del box e delle lettiere; in quello "completo" è compresa anche la pulizia del cavallo.

C) SUINI

Sezione 1^ - Suini da allevamento

Art. 18 - Oggetto del contratto.

Sono considerati suini da allevamento le scrofe, i verri, i maiali giovani non ancora slattati (lattonzoli), i maschi e le femmine già sanati e pronti all'ingrasso (magroni).

Nelle vendite di suini da allevamento, il venditore è garante delle malattie infettive che eventualmente si manifestino nell'animale nel periodo di otto giorni dalla consegna.

Art. 19 - Contrattazioni.

I magroni ed i lattonzoli per allevamento sono contrattati a peso vivo o a capo.

Nell'atto della stipulazione del contratto, il compratore suole dare al venditore una congrua caparra.

Art. 20 - Luogo della consegna.

La consegna si intende resa franca di spese alla porcaia del venditore o del compratore.

Art. 21 - Pagamento.

Se il venditore non ha dato garanzia di sanità, il pagamento deve essere eseguito all'atto della consegna degli animali. Se il venditore ha dato garanzia di sanità, il pagamento si intende dovuto dopo spirato il termine di detta garanzia.

Art. 22 - Garanzia.

Nei contratti fra allevatori, il venditore non usa dare garanzia di sanità. Tuttavia il venditore ne risponde qualora sia accertato che



il soggetto abbia malattia contratta precedentemente alla cessione. Il venditore è invece tenuto a garantire la sanità quando sia un negoziante.

Il termine di garanzia è di otto giorni dalla consegna.

Il compratore ha diritto alla risoluzione dell'intero contratto se nel gruppo consegnato vi è anche un solo maiale affetto da malattie infettive o contagiose.

Sezione 2^a - Suini da macello

Art. 23 - Contrattazioni.

I suini grassi sono contrattati a peso morto e a peso vivo.

I contratti a peso morto si stipulano, generalmente, senza vedere i suini e non ammettono nessuna tara. Il peso morto si ottiene dalla pesatura dell'animale, dedotto il sangue, la vescica, la milza, la rete, le budella ed il ventricolo.

La pesatura è eseguita dopo la visita sanitaria. Se a seguito di questa, qualche parte dell'animale è esclusa dal consumo per ragioni sanitarie, il venditore non ha diritto ad alcun compenso per la parte non ritenuta idonea. Il sangue, la vescica, le budella, la milza, la rete ed il ventricolo spettano gratuitamente al compratore.

La prova dell'avvenuta consegna è data dal possesso della bolletta di peso da parte del compratore.

I contratti a peso vivo si stipulano sulla piazza su semplice dichiarazione di "merce mercantile" e tale merce si intende costituita da maiali sani, di buona forma, in piena efficienza di ingrassamento e di razza determinata. Il peso vivo è stabilito sul posto di consegna. La bolletta della pesa pubblica del luogo di consegna fa fede, in assenza del compratore o di un suo rappresentante, del peso riconosciuto.

Art. 24 - Tare.

Nei contratti aventi per oggetto suini da macello a peso vivo non vige l'uso della tara, ma resta sottinteso il digiuno di 24 ore.

Tuttavia se il ventricolo sgrassato supera i 2 kg, il soprappiù è dedotto dal peso vivo.

L'eventuale reclamo per pesi maggiori deve essere fatto, quando ciò sia possibile, prima della macellazione affinché il venditore o un suo rappresentante possa assistervi. I maschi non ben castrati e maleodoranti sono deprezzati.

D) OVINI E CAPRINI

Art. 25 - Contrattazione.

La vendita degli ovini e dei caprini viene effettuata generalmente a peso vivo.

Le vendite si intendono sempre fatte a "fuoco e fiamma" e quindi senza garanzia.

E) API

Art. 26 - Attività apistica.

L'attività apistica si esercita sia in forma stabile sia in forma nomade.

È stabile l'attività che si esercita installando gli apiari per tutto l'anno sul fondo proprio od in affitto. È nomade l'attività che si esercita installando gli apiari su fondi altrui, previo consenso del titolare del fondo, per il periodo di fioritura di una determinata pianta.

Le api sono sempre state considerate alla stregua degli animali da cortile; pertanto gli apiari si sono sempre installati anche nei centri urbani.

Art. 27 - Diritto di precedenza.

L'apiario già installato conserva il diritto di precedenza nei confronti di eventuali altri apiari, relativamente alle distanze prescritte dalla legge.

Il proprietario del fondo ha diritto di precedenza assoluta.



Art. 28 - Diritto sulla sciamatura.

Gli sciami che fuoriescono dagli apiari non possono essere raccolti da terzi per 48 ore; scaduto il termine, lo sciame diventa di proprietà del proprietario del fondo o di chi lo raccoglie. L'apicoltore può accedere ai fondi limitrofi per procedere alla raccolta dello sciame.

Art. 29 - Caratteristiche commerciali del miele.

Il miele viene commercializzato filtrato, maturato e conservato in recipienti atossici muniti di idoneo coperchio per evitare l'assorbimento di umidità.

Art. 30 - Contrattazione del prodotto.

Il miele viene contrattato sfuso o confezionato. Per miele sfuso si intende il prodotto naturale delle api, ottenuto da smielatura per centrifugazione e posto in contenitori di lamiera stagnata e/o protetta con vernice ad uso alimentare normalmente da 25 kg o in fusti da 300 kg.

Per miele confezionato si intende il prodotto naturale delle api, posto in piccoli contenitori di vetro, di cartone paraffinato o di plastica. Le contrattazioni del miele sfuso vengono fatte verbalmente per le piccole partite e per iscritto per le grosse partite, con versamento di caparra pari ad un quinto del prezzo e previa campionatura della partita.

Le contrattazioni fra persone lontane, sia per il miele sfuso che per quello confezionato, avvengono sempre per campionamento, con doppio campione sigillato, di cui uno deve essere conservato intatto dall'acquirente per il caso di contestazioni.

Art. 31 - Quotazione del prodotto.

Il prezzo del miele è determinato per peso netto in quantitativi di kg 25 o in fusti da kg 300 a perdere, per merce resa al domicilio del produttore.

Per la vendita all'ingrosso, il contenitore standard in latte da 25 kg è considerato tara salvo diversa intesa fra le parti. I fusti da 300 kg sono a rendere.

Nelle vendite in piccoli contenitori di vetro, cartone paraffinato o plastica, deve essere dichiarato il peso netto contenuto.

Art. 32 - Pagamento.

Il pagamento del prezzo si effettua alla consegna della merce per le piccole e medie partite, a trenta giorni per le grosse partite.

Art. 33 - Reclami e contestazioni.

I reclami e le contestazioni per partite difettose devono essere comunicati entro otto giorni dalla scoperta del vizio.

TABELLA DELLE TARIFFE DI MEDIAZIONE

| | dal venditore | dal compratore |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| Bestiame da allevamento: | | |
| in genere | 1,50% | 1,50% |
| Bestiame da macello: | | |
| - manzi ed equini | 1,50% | 1,50% |
| - vitelli, suini e puledri giovani | 1,50% | 1,50% |
| - caprini ed ovini | 1,00% | 1,00% |



Capitolo 2

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO

Sommario

| | |
|--|---------------|
| <i>Sostituzione varietà esaurite</i> | <i>Art. 1</i> |
| <i>Reclami e richiesta di risarcimento</i> | <i>2</i> |
| <i>Contestazioni sulla qualità dei vegetali</i> | <i>3</i> |
| <i>Garanzia attecchimento e autenticità varietale.....</i> | <i>4</i> |
| <i>Listino prezzi.....</i> | <i>5</i> |
| <i>Prezzi.....</i> | <i>6</i> |
| <i>Trasporto, forma, imballaggio e oneri del rischio</i> | <i>7</i> |
| <i>Colture vivaistiche.....</i> | <i>8</i> |

Art. 1 - Sostituzione varietà esaurite.

Salvo espresso divieto di cui sia fatta regolare menzione in ciascun ordine distinto, la ditta fornitrice è tacitamente autorizzata a sostituire con varietà analoghe quelle varietà richieste che fossero eventualmente esaurite. Egualmente la ditta fornitrice è tacitamente autorizzata a sostituire le "forze" eventualmente esaurite con le forze disponibili "più prossime" a quelle richieste.

Art. 2 - Reclami e richiesta di risarcimento.

Salvo speciali convenzioni, nessun reclamo è ammesso per ritardi nelle spedizioni o consegna delle piante se tali spedizioni o consegne vengono eseguite in epoca favorevole al trapianto. Nel caso di ordini anche accettati, ivi compresi quelli a consegna differita, che non possono essere eseguiti in tutto o in parte per cause di forza maggiore, come inondazioni, gelate, grandinate, ecc., oltre a serrate, scioperi, furti, incendi, ecc., nessun risarcimento può essere richiesto.

Data la particolare deperibilità della merce, qualsiasi reclamo deve pervenire alla ditta

fornitrice entro 5 giorni dal ricevimento della merce stessa.

Non pervenendo reclami entro il termine suddetto, la merce si considera accettata ad ogni effetto dal committente.

Art. 3 - Contestazioni sulla qualità dei vegetali.

In caso di contestazioni inerenti la qualità delle merci, il committente non è autorizzato a fare la scelta di un dato articolo della partita ma, una volta accettata la contestazione da parte del fornitore, tutta la partita dell'articolo contestato dovrà essere restituita al fornitore stesso.

Possono essere sostituite o defalcate solo quelle merci che saranno state debitamente restituite.

In ogni caso le spese di trasporto dell'andata restano a carico del committente.

Art. 4 - Garanzia attecchimento e autenticità varietale.

La garanzia sulla autenticità delle varietà si limita esclusivamente al rimborso del valore fatturato per l'articolo e vale non oltre due anni dalla data della fornitura.

Per i bulbi, rizomi e piante di rose tale termine è ridotto ad un anno.

Qualora la ditta fornitrice abbia messo a dimora piante con garanzia scritta di attecchimento, la garanzia di attecchimento si intende limitata a mesi sei dalla messa a dimora.

Art. 5 - Listino prezzi.

Ogni listino prezzi annulla tutti quelli pubblicati precedentemente, anche nel caso che nei paesi dei committenti vigano norme e leggi diverse.

Art. 6 - Prezzi.

I prezzi stabiliti nei cataloghi, listini prezzi, ecc., sono intesi salvo vendita e salvo variazioni e per merce data franco vivaio per



trasporti su strada e, a mezzo ferrovia, alla stazione più vicina ed abilitata al ricevimento delle merci, spese di imballaggio e di trasporto a carico dell'acquirente. Detti prezzi si applicano a merce scelta dal fornitore e, qualora l'acquirente scelga egli stesso le piante nei vivai, i prezzi vengono allora stabiliti in relazione alla scelta fatta.

I prezzi per "diecina", per "centinaio" e per "migliaio" vengono applicati a partire rispettivamente da 5, da 50 e da 500 esemplari di una stessa varietà o di una stessa "forza" ordinati in una sola volta. In mancanza di precise indicazioni, le varietà vengono inviate a scelta del fornitore e sono sempre fornite le maggiori "forze" disponibili.

Art. 7 - Trasporto, forma imballaggio e oneri del rischio.

In mancanza di indicazione circa il mezzo di trasporto, il fornitore si regola secondo la maggiore convenienza. Salvo accordi speciali, le spedizioni sono sempre eseguite in porto assegnato e cioè con la spesa di trasporto da pagarsi all'arrivo.

Gli imballaggi sono eseguiti in base alle caratteristiche delle piante ed alla distanza che esse debbono percorrere. Sono fatturati a prezzo di costo e non vengono accettati di ritorno.

Art. 8 - Colture vivaistiche.

Le colture vivaistiche che non superino l'altezza di 2 metri possono essere collocate fino alla distanza di 50 cm dal confine, purché le chiome non invadano il terreno confinante.

Capitolo 3

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

Sommario

LEGNA DA ARDERE

| | |
|---|---------------|
| <i>Classificazione</i> | <i>Art. 1</i> |
| <i>Contrattazione</i> | <i>» 2</i> |
| <i>Spedizione e trasporto</i> | <i>» 3</i> |
| <i>Spese di rappresentanza e mediazione</i> | <i>» 4</i> |
| <i>Consumo diretto.....</i> | <i>» 5</i> |
| <i>Vendita a partite</i> | <i>» 6</i> |

Art. 1 - Classificazione.

È considerata legna da ardere o da fuoco la legna spaccata (manovella o stanga), distinta a seconda degli spessori o diametri commerciali, correnti tra i 5 e i 20 centimetri circa e con una lunghezza normale fra metri 1 e 1,50 a seconda della provenienza.

Per l'olivo è tollerato il 50% di ceppo ed un diametro fino a 30 cm.

È considerata legna forte quella di faggio, di carpino, di quercia in genere, di frassino, di robinia, betulla, olmo, olivo ed altre essenze di caloria approssimativamente equivalente. Per legna dolce si intende quella di pino, pioppo, salice, ontano, tiglio ed altre essenze di caloria approssimativamente equivalente. Castano e gelso vengono espressamente convenute caso per caso.

La specie dolce o forte è precisata in contratto.

Se l'essenza non è precisata è tollerata la presenza di più essenze della stessa specie. Si intende legna stagionata quella che è stata conservata, per l'essiccazione, per almeno sei mesi dall'epoca del taglio e dello spacco e sia atta a facile combustione.

Art. 2 - Contrattazione.

La legna da ardere è contrattata per merce sana e mercantile.

Essa è trattata a quintali; per le spedizioni



a mezzo ferrovia è trattata a vagoni; per le spedizioni a mezzo autotrasporti è trattata ad autotreni.

Se il compratore si riserva la visita, questa deve farsi nel luogo dove trovasi la legna.

La visita esclude ogni reclamo per sanità e mercantilità.

La legna bagnata o impregnata di umidità nel trasporto non può essere rifiutata; essa però viene fatturata a peso asciutto.

Art. 3 - Spedizione e trasporto.

Nelle spedizioni ferroviarie è d'obbligo il carico completo del carro.

Per il peso fa fede quello accertato dalla ferrovia in partenza; ovvero lungo il percorso o all'arrivo.

Le spese delle pesature ferroviarie e di controllo sono a carico del compratore, salvo che le pesature stesse dimostrino errato il peso dichiarato dal venditore.

Nelle spedizioni per ferrovia, anche franco stazione arrivo, il compratore è tenuto ad anticipare eventuali spese ed a svincolare la merce, ma lo svincolo non gli preclude il diritto di protestare la merce nelle forme e termini d'uso, qualora lo ritenga opportuno, previa perizia.

Il destinatario è tenuto ad avanzare le riserve ed i reclami del caso contro il vettore anche nell'interesse del venditore.

Art. 4 - Spese di rappresentanza e mediazione.

Se il venditore opera per tramite di un suo rappresentante, a questi non spetta nessun compenso da parte del compratore.

Se interviene nel contratto un mediatore, a questi è dovuta una mediazione, nella misura dell'1,50%, dal solo venditore.

Art. 5 - Consumo diretto.

Nei contratti per il consumo diretto la legna si intende stagionata; le pezzature si intendono rapportate al loro specifico impiego; il

pagamento si intende da effettuare alla consegna; le bollette della pesa pubblica della località fanno fede per i quantitativi consegnati.

Art. 6 - Vendita a partite.

Nelle vendite la legna è trattata a partite o a lotti, per boschi in piedi, cedui o d'alto fusto, intendendosi l'alto fusto compreso nel ceduo; a metro cubo per i legnami resinosi; a quintali, a piè di carro, per il legname tagliato. Il contratto si intende normalmente convenuto alle condizioni che regolano i contratti comunali analoghi della località, sempre osservate le prescrizioni di massima e di polizia forestale, vigenti in provincia, per i boschi ed i terreni vincolati.



Capitolo 4

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

Sommario

4.1 FILATI DI SETA

4.1.1 Filati di seta greggia

| | |
|---|--------|
| Definizioni, distinzioni, classifiche | Art. 1 |
| Determinazione del titolo | » 2 |
| Tolleranze..... | » 3 |
| Incannaggio | » 4 |
| Tolleranza sugli estremi di torsione..... | » 5 |
| Tolleranze sulle medie delle torsioni..... | » 6 |
| Sopraccarica..... | » 7 |
| Coloranti dei crespi (falsa tinta) | » 8 |
| Diritto di rifiuto..... | » 9 |
| Rifiuto della merce..... | » 10 |
| Perdita della merce..... | » 11 |
| Imballaggi | » 12 |

4.1.2 Usi comuni nei contratti di seta greggia e ritorta

| | |
|--|---------|
| Modalità di Vendita | Art. 13 |
| Vendita a peso netto - verifica umidità e sopraccarica | » 14 |
| Vendita a peso stagionato - verifica umidità e sopraccarica..... | » 15 |
| Vendita con garanzia di qualità | » 16 |
| Vizi occulti delle sete gregge e ritorte.. | » 17 |

4.1.3 Filati di doppio

| | |
|---------------------------------|---------|
| Definizioni..... | Art. 18 |
| Contrattazioni | » 19 |
| Incannaggio - Sopraccarica..... | » 20 |

4.1.4 Filati di cascami serici lavorati

| | |
|---|---------|
| Definizioni, Distinzioni, Classifiche | Art. 21 |
| Contrattazioni | » 22 |
| Tolleranze sul Titolo, sulla Torsione e sul Peso..... | » 23 |

4.1.5 Torcitura della seta per conto terzi

| | |
|---|---------|
| Definizioni, Distinzioni, Classifiche | Art. 24 |
| Stipulazione dei contratti..... | » 25 |

| | |
|------------|------|
| Spese..... | » 26 |
|------------|------|

4.2 FILATI DI FIBRE ARTIFICIALI, SINTETICHE E MISTE

| | |
|---|---------|
| Definizione | Art. 27 |
| Metodi e forme di contrattazione | » 28 |
| Unità di Peso - base di contrattazione .. | » 29 |
| Tolleranze sui titoli, torsioni, quantità ... | » 30 |
| Forma di contratto | » 31 |
| Imballaggi | » 32 |
| Luogo e modalità della consegna | » 33 |
| Verifica del peso..... | » 34 |
| Reclami e contestazioni | » 35 |
| Proroga termini di consegna..... | » 36 |

4.3 CONTRATTI DI LAVORAZIONE PER CONTO TERZI: TESSITURA-FOTOINCISIONE-NOBILITAZIONE

| | |
|--|---------|
| Disposizioni di lavorazione per tutte le fasi della filiera..... | Art. 37 |
|--|---------|

4.3.1 Operazioni di Tessitura

| | |
|----------------------------|---------|
| Contratto | Art. 38 |
| Visita della merce..... | » 39 |
| Consegna della merce | » 40 |
| Calo di lavorazione | » 41 |

4.3.2 Fotoincisione

| | |
|--|---------|
| Responsabilità del fotoincisore circa i disegni affidati | Art. 42 |
| Lucidi e/o supporti informatici | » 43 |
| Telai, buratti, cilindri | » 44 |
| Verifiche..... | » 45 |
| Garanzie..... | » 46 |

4.3.3 Nobilitazione (tintura, stampa e finissaggio dei filati e dei tessuti)

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Contratto | Art. 47 |
| Consegna della merce | Art. 48 |
| Presa e consegna della merce | » 48.1 |
| Termini di consegna..... | » 48.2 |
| Prezzi e pagamenti..... | » 49 |
| Garanzie..... | » 50 |
| Denuncia dei vizi e dei reclami | » 51 |



| | |
|---|------|
| <i>Limiti di responsabilità</i> | » 52 |
| <i>Indennizzi</i> | » 53 |
| <i>Accorciamento e allungamento</i> | |
| <i>delle pezze</i> | » 54 |
| <i>Solidità del colore</i> | » 55 |
| <i>Carica polimerica dei filati di seta</i> | » 56 |
| <i>Disegni di stampa</i> | » 57 |
| <i>Quadri - cilindri - supporti informatici</i> | |
| <i>per la stampa</i> | » 58 |
| <i>Campionatura</i> | » 59 |
| <i>Magazzinaggio della merce</i> | |
| <i>e assicurazione dei rischi</i> | » 60 |

4.4 TESSUTI DI SETA, FIBRE NATURALI, ARTIFICIALI E SINTETICHE (SERICI) CONDIZIONI DI VENDITA

| | |
|--|---------|
| <i>Conferma d'ordine</i> | Art. 61 |
| <i>Pezza tipo</i> | » 62 |
| <i>Scheda anagrafica</i> | » 63 |
| <i>Lunghezza delle pezze - tolleranze</i> | |
| <i>sulle quantità fornite</i> | » 64 |
| <i>Lunghezza delle pezze - tolleranze</i> | |
| <i>fatturazione</i> | » 65 |
| <i>Altezza utile del tessuto</i> | » 66 |
| <i>Peso del tessuto</i> | » 67 |
| <i>Scarto angolare e sinuosità</i> | » 68 |
| <i>Misura dei pannelli</i> | » 69 |
| <i>Stabilità dimensionali</i> | » 70 |
| <i>Riproducibilità dei colori - Tolleranza</i> | » 71 |
| <i>Variazione del colore per:</i> | |
| <i>centro-cimossa, testa-coda</i> | » 72 |
| <i>Solidità del colore e caratteristiche</i> | |
| <i>fisico-meccaniche</i> | » 73 |
| <i>Difetti dei tessuti</i> | » 74 |
| <i>Bonifici</i> | » 75 |
| <i>Reclami</i> | » 76 |
| <i>Reso di merce</i> | » 77 |
| <i>Condizioni economiche di vendita</i> | » 78 |
| <i>Termini di consegna</i> | »78.1 |
| <i>Annullamenti</i> | »78.2 |
| <i>Condizioni di pagamento</i> | »78.3 |
| <i>Prezzi e listini di vendita</i> | »78.4 |

4.1 FILATI DI SETA

4.1.1 Filati di seta greggia

La trattura della seta non viene più effettuata in Italia e quindi i filati di seta greggia vengono tutti importati, principalmente dalla Cina, ma anche da altri Paesi produttori: India, Brasile, Asia centrale e Africa centrale. Non esistono usi locali per la classificazione dei filati di seta ma gli stessi fanno riferimento alle classificazioni merceologiche dei Paesi di origine.

Art. 1 - Definizioni, distinzioni, classifiche

I filati di seta greggia importati si suddividono in:

- Filo di seta greggia tratta (denominata anche "la greggia" o "le gregge"): solitamente confezionata in matasse e contrattata in balle o scatole del peso netto di circa 30/60 Kg.
- Filo di seta greggia tratta parzialmente lavorata: già incannata su rocche o coni (con o senza torsione).
- Sete gregge ritorte lavorate: trama, organzino, grenadine, pelo, crespo (come di seguito definite).

Le sete gregge lavorate in Italia vengono prodotte in stabilimenti di torcitura partendo da seta greggia tratta o da seta greggia parzialmente lavorata.

La bontà dell'incannaggio e della roccatura, la regolarità del titolo, il colore la morbidezza, il nervo, l'impasto, l'elasticità, la tenacità, la coesione, la purezza e la nettezza del filato sono caratteristiche che contraddistinguono la qualità della seta.

Il titolo corrisponde alla finezza del filato.

Esso si esprime in denari (den o D o Td) con due numeri sbarrati tra loro che significano oscillazione di titolo; più raramente la seta si titola in dtex.

Nel caso di filati di cascami di seta, come la



schappe, essendo composti da fibre discontinue, si usa il titolo Nm.

La torsione rappresenta la condizione di un filo e/o filato quando i filamenti e/o fibre componenti hanno una disposizione a elica, come risultato di una rotazione delle estremità del filo stesso, può essere di senso S o Z a seconda della direzione (oraria oppure antioraria) e si esprime in giri per metro.

Prende nome di Trama quel filato a due o più capi con torsione, di solito solo di torto (S), compresa tra 150/300 giri/m

Prende il nome di Organzino quel filo ritorto a due o più capi con torsione del singolo capo (torsione di filato o prima torsione applicata) in senso Z e una torsione sul risultante del ritorto (seconda torsione o torsione finale di torto) in senso S così classificata:

- Organzino strafilato quello che ha la media di circa 600/650 giri/m senso Z sul singolo capo e 500/550 giri/m senso S sul ritorto finale.
- Organzino a forte torsione quello che ha la media di circa 750/800 giri/m senso Z sul singolo capo e 650/700 giri/m senso S sul ritorto finale.
- Organzino a debole torsione quello che ha la media di circa 400/450 giri/m senso Z sul singolo capo e 300/350 giri/m senso S sul ritorto finale.

Prende il nome di Grenadine (granadina) quell'organzino a più alta torsione in cui il singolo capo ha la media di circa 1400/1500 giri/m senso Z e 1300/1400 giri/m senso S sul ritorto finale con titolo base di den 20/22.

Prende nome di Pelo un filo a capo unico di greggia a 2600/3000 giri/m senso S oppure Z. Prende il nome di crespo un filato tipo trama a due o più fili a torsione forte, generalmente da 1.500 a 3.500 giri e, più precisamente, salvo diversa intesa tra le parti:

- crespo a 2 capi: 2800-3000 giri
- crespo a 3 capi: 2600-2800 giri

- crespo a 4 capi: 2400-2600 giri
- crespo a 6 capi: 2000-2200 giri
- crespo a 8 capi: 1800-2000 giri

Art. 2 - Determinazione del titolo

Per la seta greggia tratta e per le sete lavorate, la determinazione del titolo viene normalmente eseguita mediante esperimenti di 20 provini sopra 10 matasse e/o confezioni di filo per ogni partita.

La prova di titolo deve essere eseguita mediante esperimenti di venti provini sopra dieci confezioni di filo, secondo i metodi internazionali (Metodo UNI EN 2060), con lunghezza del filzuolo di 200 metri.

Art. 3 - Tolleranze

La tolleranza ammessa rispetto al titolo medio nominale dichiarato dal fornitore è $\pm 10\%$.

Art. 4 Incannaggio

Le prove di incannaggio della greggia, ancorché attualmente di scarso rilievo, devono essere eseguite secondo quanto previsto dalle norme internazionali.

La prova deve essere eseguita alla velocità di almeno 165 metri al minuto per la durata di 1 ora oltre i primi 10 minuti di avviamento. La velocità utilizzata nella prova deve essere indicata.

Art. 5 - Tolleranza sugli estremi di torsione

La torsione sulle sete lavorate viene verificata secondo il metodo UNI EN 2061 effettuando almeno 20 prove su provette di 50 cm.

Gli estremi di torsione sono, rispettivamente, la media dei 2 valori di torsione più elevati e la media dei 2 valori di torsione più bassi. La tolleranza sulla differenza tra gli estremi di torsione e la torsione media non deve superare:

- a) per l'organzino strafilato i 100 giri sia per il filato (Z) che per il torto (S);
- b) per l'organzino a forte torsione i 150 giri



- sia per il filato (Z) che per il torto (S);
- c) per l'organzino a debole torsione i 75 giri per le due torsioni;
 - d) per la granadina (grenadine) i 200 giri per le due torsioni;
 - e) per le trame i 40 giri;
 - f) per pelo i 300 giri;
 - g) per i crespi i 300 giri.

Art. 6 - Tolleranze sulle medie delle torsioni

Le tolleranze ammesse rispetto ai giri di torsione dichiarati dal fornitore sono:

- per le Trame 10 %
- per gli Organzini 7 %
- per le Grenadine 5 %
- per i Peli 5 %
- per i Crespi 5 %

Art. 7 - Sopraccarica (o Imbozzimatura)

Per sopraccarica (o carica) sui fili di seta greggia lavorata, si intende una miscela di sostanze lubrificanti e tensioattive applicate ai fili per favorirne le lavorazioni di torcitura e tessitura.

La percentuale della sopraccarica non deve essere eccessiva al fine di aumentare indebitamente il peso della seta.

La sopraccarica viene determinata secondo la norma UNI 9213-parte 5 (punto 9.2.2 - determinazione delle sostanze estraibili con solvente).

La seta greggia tratta si intende contrattata senza sopraccarica.

Alla prova di determinazione delle sostanze estraibili con solvente, le percentuali che si ammette che i solventi estraggono dalla seta greggia senza sopraccarica sono, per le sete bianche, lo 0,5%, per le sete biancastre lo 0,75%, per le sete gialle, l'1% di sostanze cerose/grasse.

Per le sete totalmente o parzialmente lavorate, e sopraccaricate, valgono le seguenti tolleranze:

- per la greggia su rocche o coni, per le trame,

per gli organzini è tollerata una sopraccarica fino al 3%

- per la grenadine è tollerata una sopraccarica fino al 4%
- per il pelo e i crespi è tollerata una sopraccarica fino all'8%

La sopraccarica eccedente fino al massimo dell'1% dà diritto all'abbuono.

Oltre l'1% di sopraccarica eccedente, se non concordata o dichiarata dal fornitore o torcitore, l'acquirente ha diritto di rifiutare la merce.

Art. 8 - Coloranti dei crespi (falsa tinta)

Le materie coloranti per distinguere il senso di torsione devono essere facilmente e totalmente eliminabili nei bagni di purga della seta.

Art. 9 - Diritto di rifiuto

I contratti conclusi per ordini diretti al Paese di origine o per merce viaggiante dal Paese di origine, non ammettono rifiuto se non per errore manifesto, sostituzione di merce o mancanza della qualità promesse o essenziali all'uso (Art. cod. civ. 1495).

Art. 10 - Rifiuto della merce

In caso di rifiuto giustificato della merce contrattata al Paese di origine o viaggiante dal Paese di origine, il diritto di rimpiazzo è regolato dagli usi internazionali.

In caso di consegna di una partita a domicilio dell'acquirente o luogo da lui designato ed entro il termine determinato, se la merce viene legittimamente rifiutata, il venditore può presentarne altra per il rimpiazzo, entro il termine stabilito in contratto.

In difetto di rimpiazzo, il venditore deve accordare all'acquirente un equo indennizzo, nella misura concordata tra le parti o determinata da un perito di comune scelta.



Art. 11 - Perdita della merce

In caso di perdita della merce per naufragio o per altro sinistro, valgono gli usi internazionali.

Art. 12 - Imballaggi

Gli imballaggi originali diventano proprietà dell'acquirente.

4.1.2 Usi comuni nei contratti di seta greggia e ritorta

Art. 13 - Modalità di vendita

Le sete gregge e ritorte sono vendute e fatturate a peso netto o a peso stagionato (mercantile) dichiarati dal venditore o dallo stabilimento di torcitura e possono inoltre essere vendute con garanzia di qualità.

L'acquirente deve verificare immediatamente il peso consegnato e in caso di differenza deve darne avviso, nelle ore 48 dal ricevimento stesso, al venditore (sabato pomeriggio, domeniche e giorni festivi esclusi).

Le modalità con cui l'acquirente intende acquistare la seta deve convenirle preventivamente con il venditore e farne esplicita richiesta nel contratto.

Nel caso di vendita con garanzia di qualità, deve essere quindi specificato il sistema di classificazione prescelto fissando altresì il grado di qualità garantito.

L'acquirente ha diritto alla visita della seta contrattata per quanto attiene l'aspetto esteriore.

Le prove di controllo qualità sono eseguite presso il laboratorio concordato tra le parti.

Art. 14 - Vendita a peso netto - verifica umidità e sopraccarica

In caso di vendita a peso netto, i contraenti hanno diritto di far eseguire una prova di stagionatura (determinazione della massa commerciale), secondo il metodo UNI 9213 - parte 5, a titolo di controllo per determinare

se l'umidità e la eventuale sopraccarica tollerata è quella definita nel precedente art. 7 della seta consegnata è normale, tenuto conto che il tasso di ripresa commerciale della seta è dell'11%.

L'esercizio di tale diritto deve essere reso noto all'altro contraente stabilendo l'invio del lavorato al laboratorio concordato tra le parti. In caso di risultati anormali, e cioè superiori all'11% di umidità + la percentuale di sopraccarica tollerata, si fa luogo a bonifico dell'ecedenza percentuale sul prezzo di contratto, e sulla sola partita di merce (condizionata) stagionata.

Se il risultato di tale prova di stagionatura (condizionatura) è ritenuto anormale da una delle parti contraenti, questa può esigere che sulla partita controllata sia eseguita una seconda prova ed in questo caso è la media dei due risultati di stagionatura che è presa per la determinazione del peso.

Nelle vendite a peso netto la stagionatura (condizionatura) di controllo di una partita non può essere applicata proporzionalmente ad altre partite consegnate in precedenza senza preventivo accordo fra le parti.

Se le spese di stagionatura (condizionatura) e di controllo non sono previste nel contratto di vendita a peso netto, sono a carico di chi domanda la stagionatura.

Art. 15 - Vendita a peso stagionato - verifica umidità e sopraccarica

In caso di vendita a peso stagionato, le parti contraenti possono esigere che ogni consegna, o almeno la maggior parte di esse, sia stagionata in modo che le differenze tra peso netto e peso mercantile applicate alle consegne non stagionate siano, per quanto possibile, le stesse.

La verifica della percentuale di umidità e dell'eventuale sopraccarica tollerata viene effettuata dal laboratorio concordato tra le parti secondo il metodo UNI 9213 - parte 5.



Se il risultato della prova di stagionatura è ritenuto anomalo da una delle parti contraenti, questa può esigere che sulla partita controllata sia eseguita una seconda prova, e in questo caso è la media dei due risultati di stagionatura che è presa per la determinazione del peso.

Art. 16 - Vendita con garanzia di qualità

Per contratto con garanzia di qualità si intende il contratto in cui le caratteristiche della seta vengono dedotte dal controllo delle caratteristiche qualitative della seta stessa basate sui seguenti parametri principali. Oltre alla normale strumentazione analitica, comprensiva anche della prova al seriplano, possono venire utilizzati strumenti elettronici di recente realizzazione in grado di fornire valutazioni oggettive e riferite a parametri condivisi in ambito internazionale.

Il campionamento per le prove di qualità è effettuato prelevando minimo n. 12 confezioni per lotti fino a 600 kg.

La classificazione qualitativa della seta esaminata viene eseguita secondo i metodi concordati.

Quando entrambe le prove di controllo qualità non danno i risultati stabiliti in contratto, l'acquirente ha diritto a contestare la merce. Tuttavia, se i risultati sono di grado immediatamente inferiore a quello pattuito, si procede a una seconda analisi.

La seconda analisi deve essere richiesta entro le ventiquattro ore del giorno successivo a quello in cui la parte è venuta a conoscenza del primo risultato.

Il laboratorio di analisi procede quindi alla media aritmetica tra le prove eseguite e soltanto nel caso di difformità da quanto pattuito, l'acquirente può non ritirare la merce e chiedere la sua sostituzione, oppure acquistarla con un bonifico concordato con il venditore.

Nelle vendite a peso mercantile ciascuna delle

parti può eseguire analisi ufficiali.

Le parti contraenti devono fare, per il riconoscimento, le analisi dei fili di seta in ragione di una prova per ogni 300 kg.

Tale prova è opponibile alla controparte salvo che questa la contesti mediante il risultato di analoga prova da essa esperita, ove le differenze superano il range di tolleranza, viene eseguita un'altra analisi.

Le spese di analisi congiunte sono a carico delle due parti, metà per ciascuna.

Art. 17 - Vizi occulti delle sete gregge e ritorte

È specificatamente riconosciuto come vizio occulto l'uso di materie chimiche nocive o non consentite, refrattarie alla purga usuale o atte ad aumentare fraudolentemente il peso della seta o a deteriorarla.

Ciascuna delle parti può fare eseguire la prova per il riconoscimento del peso.

Il risultato è opponibile alla controparte salvo che questa la contesti mediante il risultato di analoga prova da essa esperita.

Si procede in tal caso a una terza analisi presso un laboratorio di comune scelta.

4.1.3 Filati di doppio

Art. 18 - Definizioni

Le sete prodotte dalla trattura dei bozzoli doppi si definiscono "filati di doppio" e sono caratterizzati da una elevata irregolarità di titolo e presenza di frequenti ingrossamenti che sono una caratteristica, e non una difettosità, del filo.

Art. 19 - Contrattazioni

Nelle contrattazioni di filati di doppio si fa riferimento al certificato qualitativo emesso dal Paese di origine.

Art. 20 - Incannaggio - Sopraccarica

L'incannaggio dei filati di doppio riannaspati



deve essere effettuato alla velocità di almeno 165 metri al minuto.

La percentuale di “sopraccarica” dei filati di doppio, determinata secondo il metodo UNI 9213 - parte 5, non deve superare il 4%.

- La tolleranza sulla torsione è del $\pm 5 \%$ rispetto a quella fissata in contratto.
- La tolleranza sul peso è del $\pm 10 \%$ rispetto a quanto fissato in contratto.

4.1.4 Filati di cascami serici lavorati

Art. 21 - Definizioni, Distinzioni, Classifiche

I filati di cascami di seta lavorati si dividono in filati pettinati tipo “schappe” (fioretto) e in filati cardati di cascami di pettinatura tipo “bourette” (roccadino o pettenuzzo).

I filati pettinati si dividono in diverse categorie in relazione alla qualità della materia prima di partenza, della lunghezza del pettinato e dell'impiego a cui sono destinati; vengono classificati in base al Titolo in Nm (Sistema di Titolazione indiretto), pertanto a valori bassi di titolo corrispondono filati pettinati grossi e quindi meno pregiati rispetto a filati pettinati fini con valori elevati di titolo.

I contratti sono stipulati su indicazione della merce, del filatore e su campioni.

Art. 22 - Contrattazioni

I filati possono essere consegnati a peso netto in condizioni normali di essiccazione, senza essere sottoposti a stagionatura (condizionatura).

I contratti possono essere stipulati a peso stagionato/condizionato; in tal caso la verifica del peso mercantile può essere effettuata presso il laboratorio concordato tra le parti, secondo il metodo UNI 9213 - parte 5.

Art. 23 - Tolleranze sul Titolo, sulla Torsione e sul Peso

Per i filati di “schappe” la tolleranza ammessa sulla media del titolo è del $\pm 5 \%$ rispetto al numero convenuto tra le parti.

- La tolleranza per i filati “bourette” (roccadino o pettenuzzo) è del $\pm 10 \%$.

4.1.5 Torcitura della seta per conto terzi

Art. 24 - Definizioni, distinzioni, classifiche

I contratti di torcitura della seta (lavorazione per conto terzi) sono stipulati sulla descrizione della seta greggia e previo esame della stessa.

I contratti possono essere preceduti dalle prove di un campione della greggia prelevato dal torcitore dalla partita da lavorare.

Art. 25 - Stipulazione dei contratti

I contratti di torcitura sono assunti dal torcitore per tutti i filati serici, da sottoporre a trasformazione, alle seguenti condizioni:

- a) “a peso per peso” quando il torcitore riceve la seta greggia e si obbliga a lavorarla a termini di contratto per renderla poi al committente, ponendosi a proprio carico il calo di lavorazione;
- b) “a coscienza” quando il torcitore riceve la seta greggia anche non stagionata e si obbliga a lavorarla a termini di contratto per renderla poi al committente anche non stagionata, e ponendo a carico di quest'ultimo eventuali cali di lavorazione.

La strazza rimane di proprietà del torcitore nei contratti stipulati a “peso per peso” mentre è resa al committente nei contratti a “coscienza”.

Il prezzo di lavorazione è per ogni kg di seta lavorata a peso stagionato o peso netto, qualora così convenuto.

Se nel corso della lavorazione si verifica un andamento anormale, il torcitore deve darne avviso al committente.

Il torcitore è tenuto, in entrambi i tipi di contratto, ad avvisare con immediatezza il



contraente dell'esistenza nella partita di matasse tagliate, tarmate o altrimenti avariate, come pure di fili accoppiati o di filzette.

La greggia così avariata è restituita al committente senza sottoporla a lavorazione, appena è terminata l'operazione di incannaggio, e viene dedotta dal peso della seta consegnata. Il torcitore, in entrambi i contratti, deve dichiarare al committente se intende impiegare nella torcitura metodi e ingredienti che sovraccaricano la seta.

Non è mai ammessa la sopraccarica con prodotti che pregiudicano la qualità del filo. Se le parti convengono di sovraccaricare il filo e ne definiscono la quantità, il controllo deve avvenire mediante analisi chimica sia della greggia che del lavorato.

Art. 26 - Spese

Le spese per stagionare la seta greggia e relativo lavorato, nonché quelle per le prove di sgommatura, dell'analisi chimica, del titolo e della torsione, sono a carico del committente.

4.2 FILATI DI FIBRE ARTIFICIALI, SINTETICHE E MISTE

Art. 27 - Definizione

- a) Le fibre tessili artificiali sono costituite da polimeri di origine naturale rigenerati mediante trattamenti chimici.
- b) Le fibre sintetiche sono costituite da polimeri di sintesi originati da composti chimici.

Le fibre artificiali e sintetiche sono prodotte con il processo di estrusione che consente di ottenere fili continui monobave o multibave in relazione alla tipologia di filiera impiegata. Se dopo la loro produzione vengono sottoposte a taglio o strappo, nasce il fiocco che, mediante il ciclo di filatura, dà origine al filato costituito da fibre discontinue.

Il fiocco può essere di tipo cotoniero oppure laniero a seconda della lunghezza delle fibre discontinue.

Le denominazioni delle fibre tessili, le modalità di etichettatura e contrassegno, i metodi di analisi quantitativa e tassi convenzionali sono, alla data di pubblicazione di questi USI, definiti nel Regolamento (UE) N. 1007/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 272/1 del 18.10.2011.

Art. 28 - Metodi e forme di contrattazione

Nel commercio delle fibre tessili artificiali e sintetiche, le contrattazioni hanno luogo sulla base dei listini, prevalentemente a mezzo di rappresentanti.

Nelle contrattazioni si usa indicare per i fili e i filati il peso, il tipo, il titolo, il numero delle bave, la sezione, la lucentezza, la torsione, e per quelli tinti, il colore; per i fili testurizzati il metodo di testurazione; per i "fiocchi" il peso, il tipo, il titolo della bava unitaria, la lucentezza, la lunghezza nominale della fibra, per quelli tinti il colore.



Per quanto riguarda le fibre speciali, le parti convengono sempre quali sono le caratteristiche e le regole vigenti che regolano la compravendita.

Art. 29 - Unità di peso - base di contrattazione

Le fibre tessili artificiali e sintetiche si contrattano a peso (kg) ed eventuali contestazioni saranno regolate secondo le norme BISFA.

Art. 30 - Tolleranze sui titoli, torsioni, quantità

Le tolleranze ammesse di titolo nominale dei fili dichiarati dal fornitore sono:

± 10% per valori di titolo < 60 dtex;

± 7% per valori ≥ 60 dtex.

Le tolleranze ammesse rispetto ai giri di torsione dichiarati dal fornitore sono:

± 15% per valori compresi tra 50 e 100 giri/metro;

± 11% per valori compresi tra 600 e 1600 giri/metro;

± 9% per valori > 1600 giri/metro.

Per i contratti a quantitativo fisso è ammessa la tolleranza, sul quantitativo stesso, del ± 5 %.

Per fili, filati e fiocco colorati il venditore ha facoltà di consegnare nell'ambito della tolleranza contrattuale del ± 10 %.

Art. 31 - Forma di contratto

Le contrattazioni, di norma, vengono perfezionate mediante contratto scritto.

L'acquirente deve dare le disposizioni per il ritiro della merce in tempo utile.

I termini di consegna si intendono a favore del venditore e con una tolleranza di ritardo di 15 giorni sulle date di consegna fissate nelle ordinazioni.

Se la merce non viene ricevuta o ritirata, in tutto o in parte, entro il termine convenuto, il venditore può emettere senz'altro fattura, tenendo la merce a disposizione dell'acquirente,

oppure può risolvere la vendita per l'eventuale rimanenza, salvo il risarcimento del danno.

Art. 32 - Imballaggi

I filati di fibre tessili artificiali e sintetiche, se matassati, vengono normalmente imballati in sacchi di polietilene, mentre se confezionati su tubetti o rocche, coniche o cilindriche, vengono imballati in scatole, bancali o simili. I tubetti, le rocche e gli imballaggi costituiti da scatole, bancali o simili, devono essere restituiti, in buono stato, franchi di porto allo stabilimento o al magazzino del venditore entro 6 mesi dalla data della fattura e abitualmente distinti partita per partita.

In difetto di restituzione nel termine stabilito, gli imballaggi, i tubetti o le rocche, sono fatturati all'acquirente al prezzo di costo alla data della fatturazione degli stessi.

Non costituiscono imballaggio e sono sempre addebitati all'acquirente, in quanto non restituibili, gli involucri da imballo, le calze di confezione delle focacce, essendo necessari alla protezione del filato.

Art. 33 - Luogo e modalità della consegna

Salvo accordi contrari risultanti dalle condizioni particolari di ciascun contratto, la consegna si effettua al domicilio del venditore (franco fabbrica) a cura e spese dell'acquirente.

Art. 34 - Verifica del peso

La merce viene fatturata dal venditore in base al suo peso netto e/o mercantile, al tasso di ripresa indicato nei tassi convenzionali di legge.

L'acquirente ha diritto di fare eseguire una prova di condizionamento (determinazione della massa commerciale), secondo il metodo UNI 9213, per determinare se l'umidità e gli eventuali oleanti sono nella norma, tenuto conto degli specifici tassi di ripresa commerciali delle varie fibre.

L'esercizio di tale diritto deve essere reso noto



al venditore stabilendo l'invio della partita di filato al laboratorio concordato tra le parti. In base al risultato del laboratorio, si stabilisce il peso netto/mercantile effettivo da fatturare.

Art. 35 - Reclami e contestazioni

L'acquirente deve far conoscere al venditore, entro 45 giorni dalla ricezione, la sua decisione di far effettuare un controllo indicando il laboratorio scelto.

Il venditore si riserva, entro 8 giorni dopo la ricezione dell'avviso di esame, di scegliere a sua volta un altro istituto di controllo di suo gradimento dandone comunicazione all'acquirente.

Nel caso che i risultati degli esami confermino la fondatezza dei reclami, le spese di esame e il rimpiazzo dei filati consumati sono a carico del venditore.

Nel caso di vizi occulti riscontrabili solo dopo le lavorazioni di tessitura e/o di rifinitura, il reclamo deve essere presentato entro 8 giorni dalla constatazione.

Per le contestazioni e gli accertamenti relativi al peso mercantile, al titolo e alla torsione, si applicano, salvo diversi accordi, le norme UNI o UNI EN, più precisamente: UNI 9213 per il peso, UNI EN 2060 per il titolo, UNI EN 2061 per la torsione.

Art. 36 - Proroga termini di consegna

Quando l'inadempimento o ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da cause di forza maggiore o casi fortuiti non imputabili ai contraenti che abbiano impedito o largamente ridotto la produzione negli stabilimenti del venditore o in quelli dell'acquirente, non si fa luogo a risoluzione dell'ordine, ma a semplice proroga dei termini di consegna.

4.3 CONTRATTI DI LAVORAZIONE PER CONTO TERZI: TESSITURA - FOTOINCISIONE - NOBILITAZIONE

Art. 37 - Disposizioni di lavorazione per tutte le fasi della filiera

Il committente deve dare per iscritto le disposizioni di lavorazione con tutti gli elementi per un'esecuzione appropriata e completa, adottando la terminologia corrente, e deve precisare altresì la composizione, le condizioni, la quantità e i relativi lotti della merce consegnata, nonché l'uso al quale la merce è destinata.

A tale fine vengono utilizzate le apposite schede tecniche di lavorazione.

In assenza di uno o più degli elementi richiesti dalla scheda di lavorazione, le parti possono fare riferimento ai valori e parametri contenuti nelle seguenti norme UNI, applicabili in base alla destinazione d'uso e composizione fibrosa:

UNI 10882, UNI 10883, UNI 10884, UNI 11049, UNI 11050, UNI 11051, UNI 11052, UNI 11053, UNI 11054, UNI 11055, UNI 11056, UNI 11110, UNI 11111, UNI 11112, UNI 11113, UNI EN 14465.

La verifica preliminare su campione della merce prima della lavorazione è onere del trasformatore; la verifica qualitativa sull'intera partita o lotto, se espressamente richiesta, viene eseguita dal trasformatore a spese del committente.

Tutti gli elementi forniti nelle disposizioni per la lavorazione della prima partita industriale, salvo diverse comunicazioni scritte, si intendono riferiti anche alle lavorazioni successive. L'esito della prima lavorazione industriale costituisce lo standard qualitativo che, verificato e accettato dal committente, diventa il riferimento per le successive lavorazioni. Il trasformatore è tenuto a verificare l'esito della prima lavorazione con la normale diligenza, senza oneri a carico del committente.



Eventuali verifiche aggiuntive sulla merce prima o dopo la lavorazione, espressamente richieste dal committente, sono eseguite dal trasformatore a spese del committente stesso.

Il trasformatore ha diritto di prelevare campioni di merce per le prove, per i controlli e per le referenze tecniche, in modo da minimizzare il danno al committente.

Qualora vengano eseguite delle prove tecniche, il trasformatore è tenuto a comunicare al committente la conformità riscontrata rispetto a quanto richiesto nelle disposizioni tecniche.

Il trasformatore, se ritiene di non poter procedere alla lavorazione della merce per giustificati motivi tecnici, deve mettere la merce a disposizione del committente entro una settimana dal ricevimento della disposizione.

4.3.1 Operazioni di Tessitura

Art. 38 - Contratto

Il committente è tenuto a consegnare tempestivamente al trasformatore il filato e le disposizioni; tali disposizioni possono essere integrate o modificate anche durante la lavorazione, salvo gli accordi delle parti in ordine alle conseguenti modifiche del corrispettivo di lavorazione concordato e dei termini di consegna.

Art. 39 - Visita della merce

Il committente ha diritto alla visita delle pezze in lavorazione e può pretendere la consegna dei campioni iniziali del tessuto (tirelle).

Art. 40 - Consegna della merce

Il filato è consegnato a domicilio del trasformatore; il tessuto a domicilio del committente. È ammessa una tolleranza nei termini della consegna, purché preventivamente annunciata.

Art. 41 - Calo di lavorazione

Il calo di lavorazione, se non convenuto fra le parti, è pari al 3-4% del peso condizionato consegnato.

4.3.2 Fotoincisione

Art. 42 - Responsabilità del fotoincisore circa i disegni affidati

Il disegno rappresenta un'opera artistica di proprietà del committente, il quale ne ha acquisito ogni diritto di esclusiva con la creazione o l'acquisto dal disegnatore.

Il disegno è ricevuto dal fotoincisore senza responsabilità, per quest'ultimo, verso terzi per quanto concerne originalità e diritto esclusivo.

Il fotoincisore resta responsabile di eventuali abusi se dovuti a sua colpa, negligenza o sottrazione dovuta a custodia non protetta.

Art. 43 - Lucidi e/o supporti informatici

I lucidi per quadri, cilindri e supporti informatici recanti la separazione dei colori realizzati dal fotoincisore al fine meramente preparatorio rispetto all'ulteriore procedimento di fotoincisione, sono di sua proprietà. I supporti informatici con la separazione digitale dei colori realizzati dal fotoincisore e per i quali quest'ultimo ha ricevuto il pagamento per la realizzazione, sono di proprietà del committente.

Salvo diversi accordi tra le parti, il fotoincisore si fa carico della conservazione dei lucidi e dei files per un periodo di 3 anni: in questo periodo il fotoincisore è responsabile degli eventuali danneggiamenti o degradi dei lucidi dovuti a incuria.

Trascorso il periodo di 3 anni, il fotoincisore può riconsegnare i lucidi al committente o, su richiesta di quest'ultimo, distruggerli. Una conservazione dei lucidi da parte del fotoincisore per un periodo ulteriore deve



essere concordata tra le parti.

È fatto divieto al fotoincisore di fare uso dei lucidi e dei files a suo favore o a favore di terzi senza l'autorizzazione scritta del committente.

Art. 44 - Telai, buratti, cilindri

La scelta delle tipologie di materiali (telai e loro dimensioni, buratti e loro tipologia e finezza, cilindri e loro dimensioni e finezza) deve essere concordata tra le parti.

Se il committente non fornisce indicazioni precise in merito, lascia al fotoincisore la decisione sui materiali da utilizzare.

In tal caso, il committente non può avanzare lamentela o pretesa successiva.

Art. 45 - Verifiche

A garanzia della buona costruzione dei quadri per stampa, il fotoincisore deve mettere a disposizione del committente o di persone da questi incaricate, una prova di stampa su carta, sufficientemente rappresentativa. Qualora il committente richieda ulteriori carte prova, queste sono a lui addebitate.

Se il committente richiede una stampa digitale su carta, da eseguire anteriormente all'incisione dei quadri o cilindri, tale stampa fa fede soltanto per la valutazione del rapporto, dimensione e disposizione dei colori.

Art. 46 - Garanzie

Il committente o lo stampatore devono eseguire preventivamente una prova di stampa, dei quadri/cilindri o dei supporti informatici, per verificare la conformità del risultato, entro 30 giorni lavorativi dalla consegna degli stessi, segnalando tempestivamente al fotoincisore ogni eventuale difettosità o problematica.

Trascorso tale termine, si ritiene accertata la perfetta funzionalità degli impianti di stampa.

4.3.3 Nobilitazione (tintura, stampa e finissaggio dei filati e dei tessuti)

Art. 47 - Contratto

Nelle lavorazioni di tintoria, stampa e finissaggio, si stipula un unico contratto scritto o verbale, che disciplina il rapporto per tutta la durata anche in caso di consegna frazionata della merce da parte del committente, di prestazioni successive da parte del tintore, stampatore, finitore.

Il committente deve indicare in ogni caso la precisa composizione merceologica del prodotto e quant'altro ritenuto indispensabile per una corretta lavorazione del prodotto stesso. Il trasformatore, dopo aver ritirato il tessuto o il filato, può rifiutare di accettare l'ordine di lavorazione se, a suo giudizio, ritenga che la lavorazione stessa non possa avere buon esito.

Art. 48 - Consegna della merce

Art. 48.1 - Presa e consegna della merce

La merce è resa allo stabilimento del trasformatore e viaggia per conto e rischio del committente, salvo il caso in cui il trasformatore si accolli l'onere del trasporto.

La merce deve essere accompagnata da documento descrittivo del trasporto; la firma di ricevuta della merce impegna il ricevente solo per il numero delle pezze o dei colli. La merce rimessa per la lavorazione si presume di proprietà del committente, salvo sua diversa comunicazione scritta.

Art. 48.2 - Termini di consegna

I termini di consegna con riferimento a singole disposizioni sono pattuiti per iscritto tra le parti.

Eventuali ritardi o imprevisti devono essere tempestivamente comunicati dal trasformatore al committente. Per data di consegna si intende la data della messa a disposizione del committente della merce lavorata.



Per consegne effettuate oltre i termini pattuiti vengono applicate le penalità eventualmente concordate tra le parti, salvo i casi di forza maggiore o comunque non imputabili al trasformatore, quali, gli scioperi o gravi eventi naturali.

Art. 49 - Prezzi e pagamenti

I prezzi sono riferiti alla quantità (peso o misura) della merce consegnata dal committente per la lavorazione.

Nel caso di lavorazione di merce in quantitativi inferiori al riferimento stabilito dal trasformatore, viene addebitato al committente l'importo corrispondente a detto riferimento oltre a quello dei supplementi preventivamente comunicati.

Il listino prezzi del trasformatore costituisce parte integrante del contratto, salvo diverso accordo tra le parti.

I prezzi sono soggetti a variazioni nelle seguenti ipotesi:

- a) aumento dei costi dei singoli fattori produttivi, previa comunicazione da parte del trasformatore; l'aumento dei prezzi sarà proporzionale al maggior onere derivante;
- b) accordo scritto fra le parti.

Sono conteggiati a parte, purché preventivamente comunicati:

- a) i trasporti, gli imballi, le confezioni, le spese di ammissione in temporanea importazione, l'eventuale assicurazione richiesta, e ogni altro onere correlato;
- b) le eventuali lavorazioni o rilavorazioni che si rendano necessarie per cause dipendenti dallo stato della merce o da esigenze particolari successivamente intervenute.

I pagamenti devono essere eseguiti al domicilio del trasformatore.

Il mancato pagamento del corrispettivo nel termine convenuto costituisce in mora il

debitore con decadenza dell'eventuale beneficio del termine e con applicazione di interessi pari al prime rate ABI alla scadenza del termine maggiorato di 1 punto percentuale.

Art. 50 - Garanzie

Il trasformatore risponde soltanto dei difetti imputabili alle lavorazioni da lui eseguite ammettendo un equo limite di tolleranza, così come concordato tra le Associazioni di Categoria.

Quando nella pezza, o nel filato, consegnati al committente sia riconosciuta l'esistenza di strappi, buchi o guasti dei quali sia responsabile il trasformatore, viene concesso al committente un abbuono proporzionale all'entità del danno in rapporto al costo del prodotto salva la facoltà alternativa del trasformatore di sostituire la merce danneggiata a proprie spese.

Art. 51 - Denuncia dei vizi e dei reclami

I difetti palesi di lavorazione devono essere segnalati dal trasformatore al committente nei modi abituali.

Tutti i reclami, quando riguardino difetti palesi, devono, comunque, essere proposti e visionati prima che il tessuto o il filato abbiano subito lavorazioni ulteriori.

I reclami:

- a) sono ammessi entro 10 giorni dalla consegna della merce al committente o al terzo cui sia stata spedita per conto del committente stesso ed entro 8 giorni dalla scoperta, nel caso di vizi occulti;
- b) possono riguardare solo merce per la quale sia stata resa possibile una precisa identificazione;
- c) non possono riguardare vizi della merce connessi a difetti preesistenti per i quali non sia stato richiesto il controllo da parte del committente;
- d) non possono riguardare merce che abbia



subito lavorazioni o trasformazioni successive, compresi taglio e/o confezione, fatta eccezione per i vizi occulti. Ciò fatta salva la possibilità di richiedere dichiarazione di conformità da parte del committente. Qualora il reclamo sia ammissibile, la merce deve essere esaminata preferibilmente presso il trasformatore, il quale ha la facoltà di procedere a rilavorazioni per consentire la limitazione del danno.

Art. 52 - Limiti di responsabilità

Il trasformatore non risponde:

- a) dei risultati tecnicamente non realizzabili a causa di difetti dovuti al filato, alla tessitura, o a causa di precedenti lavorazioni di nobilitazione già subite dalla merce. Ciò, nel caso tali difetti non fossero risultati accertabili prima della lavorazione e sia comprovata la loro responsabilità nel risultato insoddisfacente della lavorazione stessa;
- b) di difetti ed errori di lavorazione, quando la scheda tecnica o, in mancanza, la disposizione di lavorazione contenga indicazioni imprecise o errate;
- c) di tollerabili differenze di colore tra la campionatura (prova colori) e la prima partita industriale;
- d) di tollerabili differenze di colore e di aspetto tra la campionatura eseguita con stampa ink-jet e la produzione eseguita secondo le tecnologie di stampa tradizionali (quadro, cilindro);
- e) dei risultati, quando le lavorazioni debbano essere eseguite su quantitativi di merce insufficienti per una normale lavorazione, purché i quantitativi minimi che possono garantire la qualità siano stati preventivamente comunicati al committente dal trasformatore;
- f) di tollerabili differenze di colore risultanti tra diverse partite o frazioni di una stessa partita lavorate separatamente (vedasi art.

71); la tollerabile differenza deve essere valutata con riferimento alla destinazione del prodotto finito, fermi restando i parametri di cui agli standard qualitativi di SMI (Sistema Moda Italia), salvo accordi preventivi tra le parti;

- g) dei cali di peso, degli allungamenti e degli accorciamenti, purché naturali.

Art. 53 - Indennizzi

Accertata la sua responsabilità, il trasformatore deve ridurre il corrispettivo della propria lavorazione riconoscendo al committente un bonifico fino al massimo del prezzo della lavorazione stessa.

Fermo restando il bonifico di cui sopra, esclusivamente nel caso in cui le lavorazioni abbiano intaccato in modo sostanziale la resistenza e la consistenza della merce, l'indennizzo è proporzionale al deprezzamento subito dalla stessa valutata rispetto al suo costo di rimpiazzo.

Art. 54 - Accorciamento e allungamento delle pezze

Quando il committente richiede la lavorazione di articoli di cui sono già note le caratteristiche di accorciamento e restringimento (poiché già lavorate in precedenza dallo stesso trasformatore), si applica una tolleranza del $\pm 2\%$, salvo accordi diversi tra le parti.

Nel caso di articoli nuovi, di cui non sono noti i comportamenti, il committente deve precisare le altezze finite delle pezze e i cali in lunghezza cui il trasformatore si deve attenere, sempre che tali valori possano essere raggiunti senza compromettere i requisiti di utilizzabilità del tessuto finale.

Art. 55 - Solidità del colore

Il trasformatore (tintore e stampatore) esegue le lavorazioni fornendo solidità delle tinte adeguate all'uso finale dichiarato del tessuto/filato.



Il trasformatore è tenuto a rispettare i requisiti minimi richiesti dagli Standard di Qualità di SMI (Sistema Moda Italia).

Art. 56 - Carica polimerica dei filati di seta

Quando è richiesta la carica polimerica dei filati di seta, è ammessa una tolleranza di 10 punti.

Art. 57 - Disegni di stampa

I disegni (originali o in copia) e le carte prove a disposizione dello stampatore per le produzioni di stampa sono di proprietà del committente e lo stampatore li riceve senza responsabilità verso terzi per quanto riguarda l'originalità e il diritto esclusivo.

Lo stampatore è però responsabile per eventuali abusi o sottrazioni dovuti a sua colpa, negligenza o custodia non protetta.

Art. 58 - Quadri - cilindri - supporti informatici per la stampa

Se i quadri, cilindri o supporti informatici vengono forniti dal committente rimangono di sua proprietà.

Se il committente intende conservarli, o li ritira dal domicilio dello stampatore oppure paga al medesimo un compenso di custodia.

Se i quadri, i cilindri o i supporti informatici per la stampa vengono forniti dallo stampatore, rimangono di proprietà di quest'ultimo. Il committente ha diritto alla conservazione, a cura dello stampatore del quadro e del cilindro per 24 mesi, a far tempo dalla consegna, o 12 mesi dall'ultima disposizione di stampa. Lo stampatore, alla scadenza dei termini, avverte il committente e questi ha facoltà di rinnovare il periodo di conservazione dietro pagamento del relativo compenso da concordare tra le parti o decidere l'eventuale destinazione.

Il danneggiamento parziale o totale di uno o più quadri conseguente a incidente o deterioramento per cattiva custodia comporta la

riparazione o rifacimento degli stessi a carico dello stampatore.

Art. 59 - Campionatura

Per campionatura di un tessuto o filato si intende la messa a punto delle lavorazioni di tintura-stampa-finissaggio da effettuare sulla merce per definirne l'aspetto finale come richiesto dal committente.

La campionatura è vincolante per le successive produzioni industriali, salvo le normali tolleranze.

Art. 60 - Magazzinaggio della merce e assicurazione dei rischi

Il trasformatore deve usare nella custodia della merce la diligenza del buon padre di famiglia.

Qualora il committente non fornisca, entro un ragionevole periodo di tempo, disposizioni di lavorazione sulla merce consegnata, il trasformatore ha la facoltà, previa comunicazione al committente e trascorsi 15 giorni dalla data della stessa, di restituire al committente la merce o chiedere il costo del deposito per i tempi successivi.

4.4 TESSUTI DI SETA, FIBRE NATURALI, ARTIFICIALI E SINTETICHE (SERICI) CONDIZIONI DI VENDITA

Art. 61 - Conferma d'ordine

L'ordine, sia esso conferito direttamente dall'acquirente o fatto pervenire per il tramite di agenti o ausiliari di commercio, è impegnativo per il compratore stesso, ma non impegna il venditore se non in quanto sia da esso accettato, mediante conferma, preferibilmente scritta, entro 10 giorni.

Art. 62 - Pezza Tipo

Le vendite all'acquirente si intendono, salvo patto contrario, effettuate su "tipo di



campione”, tenendo come campione di riferimento i “tagli campione” e/o la “pezza tipo”. Sul “tipo di campione” l’acquirente effettua tutte le prove necessarie per verificare l’idoneità in funzione dell’uso cui è destinato.

Al medesimo “tipo di campione” si riferiscono le successive forniture per quanto riguarda l’aspetto, la mano, il colore della variante e il comportamento all’uso a cui è destinato. Tutto ciò a eccezione delle modifiche concordate eventualmente tra acquirente e venditore. Le caratteristiche suddette si intendono riferite alla pezza tipo che non ha subito ulteriori trattamenti, in assenza di scheda anagrafica. L’acquirente deve segnalare preventivamente al venditore eventuali coordinamenti di tessuti/disegni/colori diversi fra loro per peso e/o composizione.

Art. 63 - Scheda anagrafica

Per gli articoli dei quali l’acquirente richiede “il taglio” per preparare il campionario e/o la pezza tipo, viene fornita la scheda anagrafica indicante le caratteristiche tecniche del prodotto.

L’acquirente, presa visione della scheda anagrafica, decide se utilizzare o meno l’articolo proposto in funzione dell’uso da lui previsto. Se l’acquirente richiede altri dati tecnici non compresi nella scheda allegata, essi possono essere forniti, ma con addebito a lui dei costi delle analisi.

In caso di contestazioni le analisi di verifica devono essere effettuate presso laboratori riconosciuti.

Art. 64 - Lunghezza delle pezze - tolleranze sulle quantità fornite

Normalmente la vendita delle pezze è a metri. Il venditore dichiara la lunghezza delle pezze fornite.

La verifica della misurazione della lunghezza delle pezze da parte dell’acquirente deve essere effettuata prima di aver eseguito

qualsiasi lavorazione e senza aver tagliato il tessuto per prove di Laboratorio o altro fine. Per la determinazione della lunghezza delle pezze fa fede il valore rilevato su idonee specole che devono essere mantenute in corretto stato di taratura, attraverso verifica periodica, con una pezza campione misurata secondo la norma UNI EN 1773.

La lunghezza di ogni pezza alla consegna deve corrispondere a quella dichiarata nella scheda anagrafica, restando accettabili pezze di lunghezza del $\pm 10\%$ rispetto a quella dichiarata. Per la fornitura di ogni singolo ordine e per ciascuna qualità e variante/colore, le tolleranze sono le seguenti:

- fino a 1.000 m: $\pm 5\%$
- da 1.000 a 5.000 m: $\pm 3\%$
- oltre 5.000 m: $\pm 2\%$

fermo restando che il corrispettivo è riferito alle quantità effettive.

Per le eccedenze o per l’ammancio oltre le soglie predette, l’acquirente ha il diritto di restituire l’eccedenza o di richiedere il supplemento.

Art. 65 - Lunghezza delle pezze - tolleranze fatturazione

Tra la lunghezza fatturata e quella riscontrata, l’acquirente accetterà una tolleranza in meno dell’1% per i tessuti trama/catena; del 2% per i tessuti elasticizzati in catena e per i tessuti a maglia, senza avere tagliato il tessuto per prove.

Art. 66 - Altezza utile del tessuto

L’altezza utile del tessuto deve corrispondere a quanto indicato nella scheda anagrafica per ogni singolo articolo e ripetuto nelle conferme d’ordine.

La misurazione dell’altezza avviene sul tessuto che non abbia subito ulteriori trattamenti salvo accordi diversi tra acquirente e venditore.

È ammessa la tolleranza del -1% per i tessuti



trama/catena; del -2/-3% per i tessuti elasticizzati in catena e per i tessuti a maglia (UNI EN 1773).

Art. 67 - Peso del tessuto

Il peso del tessuto è riferito al prodotto finito, e deve corrispondere a quanto dichiarato nella scheda anagrafica, con una tolleranza del -4/+6% al metro quadrato (UNI EN 12127). Per tessuti elasticizzati in catena e per i tessuti a maglia, le eventuali maggiori tolleranze ammesse sono quelle concordate tra le parti e indicate nella scheda anagrafica.

Art. 68 - Scarto angolare e sinuosità

Salvo diversa indicazione nella scheda anagrafica, sono ammesse le seguenti tolleranze: Scarto angolare (BS 2819): trama rettilinea:

- a) tessuti a trama visibile inclusi gli stampati: < 2,5%
- b) tessuti a trama non visibile: < 4%

sinuosità:

- a) tessuti con trama visibile inclusi gli stampati: < 1%
- b) tessuti con trama non visibile: < 2%

Art. 69 - Misura dei pannelli

Nel caso di tessuti a pannelli è ammessa una tolleranza del ± 2% sulle misure del pannello stesso per tessuti trama/catena, ± 3% per tessuti elasticizzati in catena e tessuti a maglia, salvo diversa indicazione nella scheda anagrafica.

Art. 70 - Stabilità dimensionali

La stabilità dimensionale del tessuto deve corrispondere alle indicazioni della scheda anagrafica.

Art. 71 - Riproducibilità dei colori - Tolleranza

I colori, salvo diverso accordo tra le parti, sono sempre da valutare sotto una sorgente

luminosa che sia conforme all'illuminante D65 della Commissione Internazionale dell'Illuminazione (C.I.E.).

Se l'acquirente dichiara che il tessuto è destinato a coordinati, allora la misura della metameria si esegue con almeno 2 illuminanti. Non può essere garantita su scala industriale la perfetta riproduzione dei colori realizzati in campionario con prove di laboratorio, stampa ink-jet e tirellatura di stampa.

Nell'ambito dello stesso ordine, laddove sia necessario per cause tecniche suddividere la produzione in lotti di tintura/stampa, si possono verificare lievi differenze di colore tra un lotto e l'altro.

Tali differenze non devono superare, nel caso di lettura di tipo visivo, l'indice 4 della scala dei grigi (cambiamento di tono) - ammettendo uno scarto di mezzo punto per lettura soggettiva, e in caso di valutazione di tipo strumentale, limitatamente ai tessuti uniti parametri spettrofotometrici riportati nella seguente tabella:

| Tessuti uniti (tinti in pezza o tinti in filo)* | | |
|---|----------------------------|-----|
| Specifiche: CMC (2:1) - D65 | | |
| | Fibre | Δ E |
| 1 | Lana | 0,8 |
| 2 | Seta | 1,0 |
| 3 | Cotone / Viscosa / Acetato | 1,2 |
| 4 | Sintetici e Misti | 1,2 |

**nota: in caso di trattamenti particolari di finissaggio, eventuali maggiori tolleranze devono essere concordate tra le parti.*

Il riferimento al lotto di appartenenza è indicato dal venditore sulle etichette delle singole pezze, tenendo presente che una singola pezza, salvo accordi diversi, non può costituire un lotto. Resta stabilito che l'operazione di assemblaggio per ciascun capo è eseguita unicamente con parti tagliate dalla stessa pezza. Nel caso di taglio a materasso l'acquirente ha cura di mantenere una sicura separazione delle pezze.



Nel caso in cui l'acquirente abbia segnalato che più tessuti di differenti fibre e pesi sono coordinati fra loro, il venditore fa in modo di ottenere il colore, dello stesso o dei diversi articoli in ordine, il più corrispondente possibile, sottoponendoli eventualmente all'acquirente per l'approvazione definitiva.

Art. 72 - Variazione del colore per: centro-cimosa, testa-coda

La valutazione dell'uniformità viene eseguita sulla pezza e la relativa manichetta (vedi Norma UNI 9270), da persona qualificata, sotto illuminante D65, salvo diverso accordo tra le parti.

L'uniformità e il punto di colore sono valutati comparando:

- a) le differenze tra il centro e ciascuna cimosa;
- b) le differenze tra una cimosa e l'altra.

Nel caso di valutazione di tipo visivo le differenze di colore non devono essere superiori all'indice 4/5 della scala dei grigi - ammettendo uno scarto di mezzo punto per lettura soggettiva.

Nel caso di valutazione strumentale le differenze di colore misurate con spettrofotometro, formula CMC (2:1) - D65, non devono superare un $\Delta E = 0,5$ per tutti i tessuti uniti (tinti in pezza o tinti in filo).

Per i tessuti che subiscono trattamenti di finissaggio particolari fanno fede eventuali valori maggiori di tolleranza se riportati in scheda anagrafica.

S'intende per testa-coda la differenza di colore tra il centro della manichetta di testa e di coda.

In questo caso le differenze di colore misurate con spettrofotometro, formula CMC (2:1) - D65, non devono superare un $\Delta E = 0,6$ per tutti i tessuti.

Art. 73 - Solidità del colore e caratteristiche fisico-meccaniche

La scheda anagrafica è vincolante per tutti i valori in essa dichiarati.

In mancanza di scheda anagrafica, i valori di accettabilità per la solidità del colore e per le caratteristiche fisico-meccaniche sono quelli contenuti nelle seguenti norme UNI, applicabili in base alla destinazione d'uso e composizione fibrosa:

UNI 10882, UNI 10883, UNI 10884, UNI 11049, UNI 11050, UNI 11051, UNI 11052, UNI 11053, UNI 11054, UNI 11055, UNI 11056, UNI 11110, UNI 11111, UNI 11112, UNI 11113, UNI EN 14465.

In assenza di norme specifiche, si può fare riferimento agli Standard Qualità di Sistema Moda Italia (SMI).

Art. 74 - Difetti dei tessuti

Sono considerati difetti palesi o visibili quelli che possono essere rilevati a vista sul tessuto come consegnato.

Sono considerati difetti occulti, quelli che possono essere rilevati soltanto con apparecchiature scientifiche, oppure quelli che appaiono durante o dopo le normali operazioni di lavorazioni successive, confezione o durante l'uso o la manutenzione dell'articolo. Le pezze vengono accettate dall'acquirente, se l'incidenza dei difetti riguarda una porzione non superiore alla percentuale indicata in scheda anagrafica, maggiorata di 4 punti. In caso di difettosità superiore, il venditore deve informare preventivamente l'acquirente al fine di concordare l'accettabilità delle merci.

Non possono essere considerati difetti le caratteristiche intrinseche del tessuto e della fibra specificate nella scheda anagrafica.

Art. 75 - Bonifici

Le conseguenze commerciali dei difetti variano secondo quanto di seguito riportato.



È considerato come:

- 'difetto piccolo' un difetto le cui dimensioni in catena o in trama non superano i 10 cm;
- 'difetto medio' un difetto le cui dimensioni in catena o in trama sono comprese tra 10 cm e 70 cm;
- 'difetto grande' un difetto le cui dimensioni in catena o in trama sono superiori a 70 cm.
 - a un difetto piccolo corrisponde un bonifico di 15 cm;
 - a un difetto medio corrisponde un bonifico di 30 cm;
 - a un difetto grande in trama corrisponde un bonifico di 60 cm;
 - a un difetto grande in senso catena superiore a 70 cm, o a un difetto continuo, corrisponde un bonifico da trattare tra le parti, in relazione della tipologia dell'articolo e alla posizione del difetto stesso.

Art. 76 - Reclami

I difetti palesi devono essere denunciati entro 10 giorni dalla data di consegna della merce all'acquirente.

I difetti occulti devono essere denunciati entro 10 giorni dalla scoperta da parte dell'acquirente, e/o dalla comunicazione inviata all'acquirente, da parte del cliente finale, se scoperti da quest'ultimo.

La denuncia è ordinariamente comunicata per iscritto, con possibilità di essere anticipata telefonicamente.

Il proseguimento della lavorazione può essere concordato con l'assunzione delle rispettive responsabilità.

La merce oggetto di reclamo deve restare per 10 giorni a disposizione del venditore per ogni necessario esame e deve essere conservata con la normale diligenza.

Art. 77 - Reso di merce

I resi delle pezze a causa di difetti devono

essere autorizzati dal venditore per iscritto o per telefono entro 10 giorni dalla segnalazione, dopo l'accertamento della fondatezza del reclamo, quando richiesto dal venditore. Se non si effettua l'accertamento, la merce è resa automaticamente.

I resi concordati viaggiano a spese del venditore.

La pezza resa deve essere arrotolata con la dovuta diligenza.

Gli indicativi di segnalazione del difetto sono presenti in cimosa sulle pezze rese, se il motivo del reso è la difettosità rilevata durante il controllo della pezza da parte dell'acquirente. Quando le pezze rese possono essere rilavorate, esse devono ritornare all'acquirente entro la data concordata.

Qualora i tessuti resi risultino danneggiati a causa di una maldestra operazione di imballaggio, l'acquirente è tenuto a rispondere del danno al venditore.

Tale regola vale altresì per la normale operazione di consegna delle pezze dal venditore all'acquirente.

Per l'accettazione del reclamo, i contrassegni (numerici o altro) riportati dal venditore a inizio e fine pezza non devono essere eliminati dall'acquirente.

art. 78 - Condizioni economiche di vendita

Art. 78.1 - Termini di consegna

Per data di consegna si intende la data concordata.

In caso di modifica dell'ordine iniziale le parti concordano una nuova data di consegna. I ritardi della consegna per cause di forza maggiore non imputabili al venditore non danno luogo a responsabilità risarcitoria.

Art. 78.2 - Annullamenti

La richiesta di annullamento da parte dell'acquirente di ordini o impegni di greggio sarà valutata dal venditore in funzione dello stato di avanzamento della lavorazione e della



possibilità di ricollocamento del tessuto in questione.

In caso di annullamento di ordini in esclusiva saranno poste a carico dell'acquirente le spese sostenute per la realizzazione del prodotto (quadri, cilindri, supporti informatici e impianti per disegni jacquard).

Art. 78.3 - Condizioni di pagamento

Il mancato pagamento alla scadenza precisa fa perdere il diritto all'eventuale sconto pattuito.

Nei confronti di un acquirente inadempiente al pagamento di una fattura o di una rata di pagamento, il venditore è autorizzato, salvo accordi diversi, a sospendere l'esecuzione di ogni altro ordine, sino all'integrale pagamento del debito.

Eventuali contestazioni comportano la facoltà dell'acquirente di sospendere i pagamenti limitatamente agli importi contestati.

Art. 78.4 - Prezzi e listini di vendita

I prezzi sono impegnativi per il venditore esclusivamente nei limiti della relativa conferma.

Su richiesta, il venditore comunica all'acquirente i listini e la loro validità temporale, con relativi quantitativi minimi per articolo/variante.

Sono ammesse clausole di revisione in relazione a sensibili variazioni di situazioni valutarie o quotazioni di materie prime, non prevedibili all'atto della stesura del listino.

Capitolo 5

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

Sommario

A) LEGNO COMUNE

Sezione 1^ - Legname da opera, parte generale

| | |
|--|---------------|
| <i>Contrattazione</i> | <i>Art. 1</i> |
| <i>Quantità</i> | <i>» 2</i> |
| <i>Prezzi</i> | <i>» 3</i> |
| <i>Spedizione, trasporto e consegna.....</i> | <i>» 4</i> |
| <i>Collaudo e visita della merce.....</i> | <i>» 5</i> |
| <i>Reclami.....</i> | <i>» 6</i> |
| <i>Pagamenti.....</i> | <i>» 7</i> |

Sezione 2^ - Classificazione e declaratoria del legname stagionato, parte speciale

| | |
|--------------------------------|---------------|
| <i>Legname resinoso</i> | <i>Art. 8</i> |
| <i>Assortimenti</i> | <i>» 9</i> |
| <i>Perline e listoni</i> | <i>» 10</i> |
| <i>Legname latifolia.....</i> | <i>» 11</i> |

B) COMPENSATI - PANIFORTI - TRANCIATI - TRONCHI INTERI DI ESSENZE TROPICALI E SEGATI DI ESSENZE TROPICALI

| | |
|---|----------------|
| <i>Contrattazione - misure - tolleranze</i> | <i>Art. 12</i> |
| <i>Paniforti.....</i> | <i>» 13</i> |
| <i>Tranciati.....</i> | <i>» 14</i> |
| <i>Tronchi interi di essenze tropicali</i> | |
| <i>Forma di vendita</i> | <i>» 15</i> |
| <i>Requisiti della merce</i> | <i>» 16</i> |
| <i>Difetti.....</i> | <i>» 17</i> |
| <i>Rischio</i> | <i>» 18</i> |
| <i>Segati di essenze tropicali</i> | |
| <i>Spessori.....</i> | <i>» 19</i> |
| <i>Alburno</i> | <i>» 20</i> |

C) MOBILI ED INFISSI

Sezione 1^ - Mobili

| | |
|--|----------------|
| <i>Modalità di costruzione.....</i> | <i>Art. 21</i> |
| <i>Declaratoria relativa particolarmente ai mobili di costruzione tradizionale</i> | <i>» 22</i> |
| <i>Garanzia.....</i> | <i>» 23</i> |
| <i>Effetti della garanzia.....</i> | <i>» 24</i> |
| <i>Definizioni varie</i> | <i>» 25</i> |



| | |
|-------------------------------------|----|
| <i>Termini di consegna</i> » | 26 |
| <i>Pagamento</i> » | 27 |
| <i>Consegna della merce</i> » | 28 |
| <i>Posa in opera</i> » | 29 |

Sezione 2^ - Serramenti, infissi e simili

| | |
|--|---------|
| <i>Tipologia e modalità di costruzione</i> | Art. 30 |
| <i>Garanzia</i> » | 31 |
| <i>Condizioni di vendita</i> | » 32 |
| <i>Vendita a misura</i> | » 33 |

A) LEGNO COMUNE

Sezione 1^ - Legname da opera, parte generale

Art. 1 - Contrattazione.

Gli usi relativi al legname da opera riguardano il legname di qualsiasi specie, provenienza e lavorazione, impiegato per costruzioni edili, mobili, imballaggi, usi industriali in genere, carpenteria, ecc.. esclusa la legna da ardere ed escluso il legname destinato a trasformazioni chimiche. Per le vendite all'ingrosso ed a vagoni completi è d'uso il contratto scritto.

Art. 2 - Quantità.

La tolleranza d'uso è del 10% in più o in meno sui quantitativi contrattati; la merce va pagata al prezzo unitario sui quantitativi effettivamente consegnati.

Per ordinazioni su distinta e misure obbligate non è ammessa tolleranza di quantità. Allorché il contratto è fatto per "uno o più vagoni" senza altra specificazione, un vagone ferroviario si intende normalmente con carico da 10 a 15 tonnellate, a discrezione del venditore.

Quando si tratta di legname lungo, per il carico del quale siano necessari carri a quattro assi o due vagoni accoppiati (bilico), si intende un quantitativo da 30 a 40 tonnellate a discrezione del venditore.

Art. 3 - Prezzi.

Salvo diversi accordi, il prezzo è così stabilito:

- a) a volume per il legno rotondo, squadrato ed asciato o segato in tavole;
- b) a superficie per liste ad incastro, perline, listoni e tavolette per pavimenti;
- c) a peso per cortame e scarti;
- d) a peso od a volume per legnami latifoglie ed esotici.

Art. 4 - Spedizione, trasporto e consegna.

Di regola le spedizioni per ferrovia vengono effettuate in porto assegnato, a piccola velocità, fermo stazione destinatario. Né lo svincolo, né lo scarico della merce pregiudicano i diritti di reclamo e rifusione delle spese vive sostenute dal compratore.

Art. 5 - Collaudo e visita della merce.

Il compratore deve prestarsi al collaudo, all'approvazione ed alla visita della merce entro il termine convenuto. Decorso inutilmente tale termine il venditore diffida, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il compratore che deve provvedere entro 5 giorni; in difetto, il venditore può recedere dal contratto e farsi rifondere dal compratore i danni.

La clausola "vista e piaciuta" ed altre analoghe implicano che il compratore, quando il contratto sia stato concluso ed egli abbia visto ed approvato la merce, non possa più sollevare eccezioni.

Art. 6 - Reclami.

Il reclamo deve essere presentato entro 8 giorni dalla consegna.

La merce contestata non deve essere adoperata e deve rimanere a disposizione del venditore sino a che questi abbia risposto al reclamo.

Art. 7 - Pagamenti.

I termini di pagamento decorrono dal giorno



della effettiva consegna della merce al compratore, o dalla data della fattura emessa all'atto della spedizione della merce salvo diversi accordi.

Sezione 2^a - Classificazione e declaratoria del legname stagionato, parte speciale

Art. 8 - Legname resinoso.

(Conifere, abete, larice, pino, ecc.). Le varie denominazioni usate nelle contrattazioni del legname si intendono generalmente così precisate:

1) Da sega

In stato rotondo, normalmente scortecciato, senza residui di nodi sporgenti. Solitamente trattato "mercantile" escluso marcio e rotto. Per la cubatura il diametro deve essere calcolato a metà del tronco sotto corteccia.

2) Da costruzione

Sulle dimensioni del legname da costruzione è ammessa una tolleranza di misura dipendente dal sistema di lavorazione con l'ascia fino a 1 cm per lato. La misurazione va effettuata in testa dalla parte più grossa della base.

- Bordonali - Le travi squadrate vengono denominate "bordonali", quando la loro sezione è superiore ai cm 24x27.
- Smezzole - Legname segato in tavoloni sezioni cm 8x16, 8x20, 10x20; lunghezza da m 2,50 in su con progressione da 50 a 50 cm. È tollerato uno smusso fino al massimo di un quinto dal lato maggiore. Sulle sezioni vi è tolleranza di mm 5
- Murali e travetti - Legname segato in sezioni da cm 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 8x10, 10x10, 10x12; lunghezza da m 2,50 a 6 con progressione da 50 a 50 cm. Per le sezioni valgono le tolleranze ammesse per le smezzole.
- Listelli - È legname segato di regola in sezioni da cm 2x4; 2 ½ x4; 2x5; 2 ½ x5; 4x4; 5x5; lunghezza normale da m 2 a 4. È ammessa una parziale tolleranza di smusso

e di 2 mm sugli spessori.

- Cantinelle - Sono listellini con sezioni da mm 10x20, o 10x25, lunghezza da m 2 a 4.
- Travi uso Trieste - Sono travi squadrate vendute nelle seguenti sezioni: cm 9x9; 9x11; 11x11; 11x13; 13x13; 13x16; 16x19; 16x21; 19x21; 21x24; 26x29.

Tali sezioni si riscontrano alla base con tolleranza di 1 cm per lato e devono mantenere una relativa uniformità dalla base fino a m 1,5 della lunghezza.

- Travi lamellari - Sono composte da tavole in legno di essenze resinose congiunte longitudinalmente a pettine ed incollate sovrapponendole a formazione di trave avente sezione da 8 a 20 cm, altezza fino a 120 cm e lunghezza mercantile di m 12/13.
- Travi giuntate essiccate - Sono segati normali essiccati e giuntati a pettine mediante incollaggio. La sezione va da 8 a 20 cm, l'altezza massima è 24 cm, la lunghezza mercantile di m 12/13.

3) Da lavoro

Legname segato normalmente in tavole con spessore da mm 10 in su refilate. Le tavole sono sempre di larghezza da cm 16 in avanti, mentre se di larghezza da cm 8 a 15 si chiamano sottomisura. La lunghezza normale è di m 4. Il legname di lunghezza inferiore si chiama:

- Bottolame - Tavole corte refilate, ricavate dai cosiddetti bottoli che sono i peduli delle piante; larghezza da cm 16 in su, lunghezza da m 1,50 a 3,50.
- Cortame vero e proprio - Tavole con larghezza, senza impegno di media, da cm 7 in più, con lunghezza da m 1,00 a 3,50.
- Roversi - Si intendono le tavole non refilate anche se ricavate da tronchi curvi. Possono essere da m 2 in più.
- Tavolame in boules - Sono tavole ricavate da tronchi normalmente di primo fusto e poi ricomposti in tronco senza essere



refilati. La misurazione delle stesse avviene a metà smusso.

Tanto le tavole quanto le sottomisure possono essere:

- Coniche: se hanno differenza di larghezza tra il piede e la cima;
- Parallele: con la stessa larghezza fra le estremità;
- Primate: con eguale larghezza su tutta la tavola e a larghezza fissa a seconda dell'ordinazione.

Misurazione - Viene effettuata a metà della lunghezza della tavola.

Tolleranza - Si tollerano lievi smussi che non si estendano per tutta la lunghezza della tavola; se così fosse lo smusso va dedotto dalla misurazione. Per gli spessori è ammessa la tolleranza di mm 2.

Art. 9 - Assortimenti.

Gli assortimenti generalmente considerati in provincia di Como sono i seguenti:

- a) Tombante - È costituito dalle tavole prodotte nella segazione dei tronchi senza scelta.
- b) Primo netto - Si intende perfettamente sana, di fibra diritta, omogenea e compatta, priva di nodi, con tolleranza di qualche nodo a spillo (occhi di pernice) lavorata perfettamente. Sono ammesse spaccature da stagionatura alle estremità, di lunghezza non superiore al terzo della larghezza della tavola.
- c) Primo - Si intende merce perfettamente sana, di fibra diritta, regolare, compatta, ben lavorata. Si tollerano piccole macchie nere da umidità, leggere spaccature alle cime, piccoli nodi sani superficiali.
- d) Secondo - Si intende merce sana, ben lavorata, con nodi sani legati non cadenti, non eccessivamente grossi né numerosi. Tollerate le chiavi (nodi trasversali o a baffo) in numero non rilevante. Sono tollerate fenditure alle estremità di lunghezza non

superiore alla larghezza della tavola. Sono tollerate tracce di resina, strisce di rosato e leggere svenature.

- e) Secondo andante - Assortimento intermedio fra il secondo ed il terzo, quindi con difetti più accentuati di quelli ammessi per il secondo.
- f) Terzo - Si intende il legname in cui sono tollerati nodi grossi e numerosi, difetti di lavorazione, chiavi, macchie nere e blu, rosato, sventato, spaccature di lunghezza non superiore al doppio della larghezza della tavola, poco duro, poco tarlo. Sono escluse le tavole rotte, completamente annerite e il marcio tenero.
- g) Quarto - Si intende la merce che abbia difetti che la escludano dal terzo purché utilizzabile nel complesso per una metà della tavola con marcio a tenuta di chiodo.

Art. 10 - Perline e listoni

È legname prevalentemente di essenze resinose, lavorato ad incastro (maschio e femmina). Presenta una faccia a due fianchi piallati con sagome longitudinali.

La misurazione viene calcolata, sullo spessore, con tolleranza di mm 1 dal minimo indicato, sulla larghezza cm 1 in più della misurazione a filo di incastro.

Art. 11 - Legname latifoglia.

(Pioppo, faggio, noce, castagno, ecc.). Il legname latifoglia viene normalmente così distinto:

- 1) Da sega - In stato rotondo non scortecciato, con o senza parziale residuo di radice, compresi anche i rami grossi. Normalmente viene contrattato a peso.
- 2) Da trancia - In stato rotondo con esigenze particolari sia di misura che di qualità.
- 3) Da costruzione - Rotondo per lavori di sottotetti, sostegni, puntelli, pali, antenne, ecc.
- 4) Da lavoro - Normalmente segato in tavole da mm 25 in più di spessore, refilato o no,



in lunghezza da m 2 in più. Normalmente viene trattato mercantile o "in partita" con eventuale distinzione se ricavato da primo fusto, da secondi fusti o da rami. Viene trattato a peso o a misura. Se trattato a misura si calcola come pieno metà dello smusso. Nei legnami più pregiati il tavolame segato e ricomposto in tronchi, si denomina "boules" e il suo pregio è rapportato alla sua omogeneità.

- 5) Tavole - Per tavole sane e mercantili si intendono tavole segate a regola d'arte, scortecciate o no, senza gelo, tarlo, nodi marci e viziosi e cipollature. Sono tollerate spaccature naturali e diritte. È tollerata una deficienza di mm 2 sullo spessore, purché si tratti di tavole non subbollite.

B) COMPENSATI - PANIFORTI - TRANCIATI - TRONCHI INTERI DI ESSENZE TROPICALI E SEGATI DI ESSENZE TROPICALI

Art. 12 - Contrattazioni - misure - tolleranze.

I legnami compensati sono venduti a metro cubo o a metro quadrato, franco fabbrica, oppure franco magazzino del venditore.

I legnami compensati sono in commercio nei seguenti spessori e dimensioni:

- Spessori: mm 3, 4, 5, 6 costituiti da tre strati; mm 8 in più fino a 25 mm o più, costituiti da 5 e più strati (multistrati). Gli spessori di 5 o 6 mm possono anch'essi essere costituiti da 5 strati.
- Dimensioni: il primo numero dà la dimensione in cm nel senso della fibra dei fogli esterni; il secondo numero dà la dimensione nel senso ortogonale.

Le dimensioni si intendono approssimative ed ammettono variazioni di cm 5-10 in più o in meno. Il prezzo rimane invariato nel limite di una differenza di mezzo cm in più o in meno. Le lunghezze da cm 170 in su sono considerate

normali, quelle da cm 100 a 165 sono considerate di sottomisura.

Le larghezze variano di regola da cm 100 a 160. Si fanno anche compensati di larghezza minore o maggiore.

I legnami compensati di buona qualità commerciale devono essere bene incollati ed essiccati. I compensati possono essere costituiti di strati dello stesso legno o di legni diversi, incollati con colle consentite dalle norme vigenti. I compensati hanno una faccia migliore che è levigata ed una più scadente che non lo è. Anche nella faccia migliore sono di regola tollerati piccoli vizi. I compensati sono trattati di regola sulla base di diverse classifiche, le cui caratteristiche variano per alcuni particolari da fabbrica a fabbrica. La classifica più diffusa è:

- 1^ qualità - La faccia migliore, con tolleranza di piccoli nodi e vizi, levigata; la seconda faccia, con tolleranza di vizi più gravi, non levigata; la faccia migliore può avere delle giunte, la seconda ne ha sempre; lievi variazioni di colore non sono considerate vizio.
- 2^ qualità - Sulla faccia migliore si ammettono vizi di una certa consistenza, con nodi anche caduti di diametro superiore a ½ cm, e anche qualche sgranatura e spaccatura marginale; la prima faccia, levigata, può anche essere giuntata, sulla seconda faccia sono tollerati vizi più gravi; sono ammesse macchie di colore con qualche traccia o segno di subbollizione del legno.

Altra classifica che va diffondendosi, anche perché è adottata negli scambi internazionali, è quella per cui ogni qualità è rappresentata da lettere alfabetiche separate da una barra, delle quali le prime si riferiscono alla faccia migliore e le altre alla faccia più scadente.

Si possono quindi avere:

A/A - A/B - A/BB - A/C - B/B - B/BB - BB/BB - BB/C - C/C

Qualità A - uniformità nel colore naturale del



legno; giunte ben fatte, se ve ne sono; nessuno spacco; nodi vivi di diametro non superiore a ½ cm.

Qualità B - ammessa qualche variazione di colore, qualche leggero spacco marginale e qualche nodo vivo. È tollerato qualche nodo morto di diametro non superiore a ½ cm. Qualità BB - ammesse variazioni di colore, qualche spacco marginale, qualche giunto aperto, nodi morti di diametro superiore a ½ cm, qualche tassellatura e stuccatura.

Qualità C - ammessi difetti più accentuati di quelli della qualità BB. I sormonti che si ripercuotono su ambo le facce e i giunti interni fortemente aperti sono tollerati soltanto nella C/C e, se non troppo accentuati, anche nella BB/BB e BB/C.

Paniforti

Art. 13 - Paniforti.

I paniforti sono venduti a metro quadrato o a metro cubo. I paniforti sono in commercio in pannelli di spessore da 10 mm in avanti e in dimensioni da m 2,50 a 4,50 x 1,20 in avanti. Si dividono in quattro categorie: multistrato listellare truciolare, M.D.F.(fibra di legno a media densità), trupan (fibra di legno a media densità).

- a) Multistrato listellare: i listelli costituenti l'interno sono in abete, pino o pioppo. Le due facce esterne del paniforte sono entrambe levigate, praticamente esenti da vizi e con giunte perfette. Sono tollerati lievi vizi su una sola faccia. L'incollaggio deve essere eseguito a perfezione ed il pannello deve presentarsi piano.
- b) Truciolare: il truciolare è venduto a metro cubo o a metro quadro. Si trova in commercio in pannelli di spessore da 4 a 50 mm ed in dimensione massima da cm 420 x 186. Si tratta di legni triturati ed incollati. L'incollaggio deve essere eseguito a perfezione ed il pannello deve presentarsi piano.

c) M.D.F.(fibra di legno a media densità): l'M.D.F. è venduto a metro quadrato o a metro cubo. Si trova in commercio in pannelli di spessore da 4 a 50 mm ed in dimensione massima da cm 370 x 220. Si tratta di legni finemente triturati ed incollati. L'incollaggio deve essere eseguito a perfezione ed il pannello deve presentarsi piano.

d) Trupan: fibra di legno a media densità, super leggero. È costituito esclusivamente da pino radiato del Cile. Si distingue per la sua leggerezza. È venduto a metro cubo o a metro quadrato.

Tranciati

Art. 14 - Tranciati.

I legnami tranciati sono venduti a metro quadrato. Gli spessori trattati sono da mm 0,5 a mm 3

I tranciati sono venduti dietro visita ed accettazione della qualità da parte del compratore. La misura di larghezza dei tranciati si esegue a metà foglio, se di forma regolare; se il foglio è di forma non regolare la misura viene ricavata dalla media delle diverse larghezze. La misurazione dei tranciati è effettuata di 5 in 5 cm per la lunghezza e di centimetro in centimetro per la larghezza.

Per la lunghezza i centimetri intermedi e per la larghezza i millimetri intermedi sono a beneficio del compratore.

Per i vizi riscontrati si concedono normalmente i seguenti abbuoni:

- a) Per la rottura in lunghezza, che di solito si verifica alla punta dei fogli, si concede un bonifico di metà lunghezza della rottura per le rotture fino a 10 cm e di un quarto della lunghezza per l'eccedenza;
- b) Per i nodi caduti a circa metà foglio, si concede un bonifico pari alla larghezza del nodo per tutta la lunghezza del foglio.



Tronchi interi di essenze tropicali

Art. 15 - Forma di vendita.

Il tronco viene venduto per come appare nella sua esteriorità.

Art. 16 - Requisiti della merce.

- a) Lunghezza: viene rilevata di cm 10 in cm 10 con arrotondamento ai dieci centimetri inferiori quando non vengono raggiunti i cm 10 pieni. Nel caso di un tronco le cui testate risultino tagliate trasversalmente, la misura della lunghezza viene calcolata fra i punti più vicini.
- b) Circonferenza: il criterio base della misurazione di un tronco rimane quello della rilevazione, mediante nastro metrico, della sua circonferenza a metà lunghezza oppure rilevando i diametri medi delle due testate sotto corteccia.

Art. 17 - Difetti.

Gli eventuali difetti riscontrabili esternamente non influiscono sulla misurazione del tronco - che è sempre totale - bensì soltanto sulla sua classificazione di qualità e, di conseguenza, sulla pattuizione del relativo prezzo.

Art. 18 - Rischio.

- a) Rischio inerente all'acquisto del tronco: il tronco viene venduto in quanto tale, indipendentemente dall'utilizzo cui è destinato.
- b) Il contenuto interno del tronco rimane a completo ed esclusivo rischio del compratore.
- c) Vendita del tronco "compresa segagione": anche in questo caso, in cui è il venditore stesso ad effettuare la segagione del tronco, il rischio rimane totalmente a carico del compratore. La segagione è soltanto un servizio aggiuntivo che viene reso in un momento successivo alla vendita del tronco la quale rimane pertanto soggetta alle regole sopra descritte.

Segati di essenze tropicali

Art. 19 - Spessori.

Sono considerati standard gli spessori da mm 40 a 80 incluso, con progressione di mm 5 in 5. È ammessa una tolleranza sullo spessore del 5% in più o in meno su merce stagionata.

Art. 20 - Alburno.

La presenza dell'alburno sui segati semirefilati non costituisce in nessun caso difetto o diminuzione di valore del materiale tranne nel caso che esso presenti buchi, marcio o cotto. Pertanto l'alburno è considerato parte integrale delle tavole a tutti gli effetti. Tuttavia è necessario che, considerando la faccia minore delle tavole, la faccia di alburno in ogni caso non abbia larghezza media superiore a 1/3 della larghezza di ciascuna tavola considerata.

C) MOBILI ED INFISSI

Sezione 1^ - Mobili

Art. 21 - Modalità di costruzione.

La costruzione dei mobili deve essere fatta a regola d'arte; intendendosi con tale termine una esecuzione che si ispiri ai seguenti concetti:

- a) Materiali e loro impiego:
i materiali legnosi d'uso devono essere denominati secondo la loro reale essenza indicando, nel contempo, il loro stato naturale o tinto; anche nel caso di altri materiali dovrà essere dichiarata la loro natura e il loro tipo, con riferimento alla scheda prodotto prevista dalle normative italiana ed europea. L'impiego di materiali deve rispondere alla natura ed alla funzione che i materiali stessi devono assolvere.
- b) Metodi costruttivi:
la costruzione deve essere basata su



concetti razionali di solidità. In essa devono essere rispettati al massimo i caratteri tecnici e l'uso cui gli elementi costruttivi e il prodotto sono destinati.

Elemento di giudizio sull'entità di tali requisiti è anche il prezzo pattuito in relazione all'importanza e qualità del lavoro.

Con la semplice dizione "dorato" si intende eseguito a foglia ma non significa ad "oro fino"; tale doratura deve essere particolarmente convenuta.

La dizione lucidatura indica una lucidatura trasparente a spruzzo; la lucidatura a tampone è una particolarità che deve essere precisata a parte.

Per laccatura si intende una verniciatura che può essere a spruzzo o a pennello; laccature particolari che necessitano di processi speciali devono essere convenute espressamente.

Art. 22 - Declaratoria relativa particolarmente ai mobili di costruzione tradizionale.

La dizione corrente mobili di noce, di mogano, di palissandro, di radica ed in genere di qualsiasi legno d'ebanisteria inserita in un contratto d'ordinazione o di compravendita, non significa che i mobili stessi debbano essere interamente costruiti del legno o dei legni indicati, ma soltanto impiallacciati di essi, con sottoposta ossatura ed interno di legno comune o in altri materiali usuali, secondo le esigenze della tecnica costruttiva. La dizione corrente mobili in legno massiccio di noce nazionale, mogano, palissandro e altri legni di ebanisteria, non indica soltanto quelli interamente costruiti in tali legni ma anche quelli che presentano parti realizzate, per esigenze tecniche, in legno non dell'essenza precisata, rivestite di lastroni dei legni indicati, di spessore minimo di 2 millimetri, purché il compratore ne sia informato.

Le cornici, i listelli protettivi ed in genere le parti decorative riportate, scolpite o non,

debbono essere eseguite in legno massiccio, salvo il caso che si debba ottenere effetto di venature trasversali; in tale ipotesi potranno essi pure venire lastronati.

Non è permessa la utilizzazione di elementi surrogativi di tali materiali quali ad esempio la plastica, le resine sintetiche stampate ed i pannelli in laminato plastico e nobilitati che imitano perfettamente nei colori e nelle venature qualsiasi tipo di legno.

Art. 23 - Garanzia.

Il mobilio nuovo venduto a privati si intende venduto con garanzia per un anno dalla consegna, salvo diversa pattuizione tra le parti, in dipendenza degli eventuali vizi occulti. Per quanto riguarda la lucidatura, qualora dovessero verificarsi gravi difetti, il venditore è obbligato a ritirare i mobili stessi e a riconsegnarli in perfetto stato.

La vendita di mobili antichi, usati, d'occasione e come tali qualificati in contratto o fatture, esclude qualsiasi garanzia a carico del venditore. Per avere diritto alla garanzia è necessario che i mobili siano tenuti dal compratore in condizioni termiche ed igrometriche normali e ne sia curata la dovuta manutenzione ed il buon uso.

Art. 24 - Effetti della garanzia.

La responsabilità e gli obblighi del venditore in dipendenza della garanzia non comportano la risoluzione del contratto e, conseguentemente, non esonerano il compratore dall'osservanza delle condizioni contrattuali di pagamento; il compratore tuttavia, può sospendere il pagamento di quanto dovuto nel caso in cui il venditore, regolarmente invitato, non abbia provveduto alla riparazione cui è tenuto per effetto della garanzia.

L'azione redibitoria è ammessa solo per i vizi gravi e tali da compromettere gravemente la stabilità e l'uso dei mobili venduti.

La garanzia copre tutti i difetti e le avarie



manifestatesi dopo la consegna dei mobili ed obbliga il venditore ad eseguire gratuitamente (sempre che questi siano stati conservati nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 23) a richiesta del compratore, tutte quelle riparazioni ed eventuali parziali sostituzioni che risultassero necessarie per il ripristino delle condizioni pattuite e commerciali dei mobili. Il compratore deve consegnare al venditore i mobili da riparare e consentire l'uso del proprio domicilio per le riparazioni che possono essere eseguite sul luogo, senza eccezione alcuna e senza poter pretendere indennizzi per il temporaneo mancato uso dei mobili stessi o per il disagio avuto.

Il venditore deve provvedere senza indugio alle dovute riparazioni.

È a carico del compratore il trasporto dei mobili o delle parti di mobili da riparare dal suo domicilio a quello del venditore, quando gli stessi non si trovino nella medesima regione; è a carico del venditore il trasporto di riconsegna.

Nel caso in cui il fabbricante provveda alla costruzione di mobili su progetto e disegno forniti dall'acquirente e qualora il progettista non consenta alcuna modificazione sia per quanto riguarda l'estetica che, precipuamente, per quanto riguarda la parte tecnica e costruttiva, l'esonero della garanzia deve essere espressamente dichiarato dal fabbricante prima della esecuzione.

Art. 25 - Definizioni varie.

Si suole indicare nominativamente i vari elementi che compongono l'ammobiliamento oggetto della compravendita.

La composizione della camera da letto e della sala da pranzo, attualmente non più legata alla indicazione di elementi tradizionali, è costituita da tutto ciò che il cliente sceglie.

Art. 26 - Termini di consegna.

I termini di consegna sono usualmente

stabiliti dal venditore sulla base del suo ciclo di produzione - qualora sia fabbricante - ed in relazione alle esigenze dell'acquirente. Sulla data così fissata è osservata una tolleranza da otto giorni ad un mese, salvo ragioni di forza maggiore espressamente documentate, secondo l'entità della fornitura.

Qualora il venditore non sia fabbricante, i termini di consegna pattuiti rimangono stabiliti a mezzo di intesa tra le parti.

Eventuali penalità per ritardata consegna vanno espressamente pattuite.

Art. 27 - Pagamento.

Nella vendita a privati le spese di trasporto a domicilio sono comprese nel prezzo pattuito se il detto domicilio trovasi nell'ambito della provincia o, comunque, nel raggio di 50-60 Km; diversamente sono da computare a parte. L'eventuale trattenuta del prezzo fino al 10% per garanzia del mobilio deve risultare in contratto.

Il pagamento del prezzo, ove non sia stato diversamente pattuito, è dovuto al momento e nel luogo della consegna.

Art. 28 - Consegna della merce.

Nelle vendite a commercianti la consegna si effettua al domicilio del venditore, nelle vendite a privati la consegna si effettua al domicilio del compratore.

Art. 29 - Posa in opera.

Nelle consegne effettuate al domicilio del privato acquirente, la spesa di posa in opera - escluso solo il semplice collocamento dei singoli mobili nei locali indicati dallo stesso acquirente - è a carico del compratore.

Sezione 2^a - Serramenti, infissi e simili

Art. 30 - Tipologie e modalità di costruzione.

I serramenti devono essere costruiti a regola d'arte, intendendosi con tale termine una



esecuzione che tenga conto di una buona tenuta agli effetti dell'infiltrazione di aria e di acqua. In modo particolare per quanto riguarda l'abete massiccio, esso non deve presentare cipollature e nodi cadenti, che dovranno essere asportati e tassellati.

Inoltre gli infissi dovranno essere dotati di tutti i dispositivi di sostegno e chiusura idonei. Le porte sono normalmente costituite da un pannello tamburato, dallo stipite, dai coprifili, dalle cerniere e dotate di serratura. Possono essere piene o con specchiature dotate di fermavetri.

Art. 31 - Garanzia.

Gli infissi sono garantiti per un anno per il buon funzionamento e tale garanzia pone a carico del venditore le eventuali riparazioni, senza tuttavia diritto a risarcimento di danni e sospensioni o protrazioni di pagamento da parte del committente.

Per quanto riguarda la qualità del materiale impiegato, le eventuali contestazioni dovranno essere promosse entro otto giorni dalla consegna; oltre tale termine decade ogni diritto a reclamo.

Art. 32 - Condizioni di vendita.

Nella vendita di serramenti, infissi e simili, quando la posa in opera è contrattualmente a carico del venditore, sono di uso le seguenti condizioni:

- a) Le spese di viaggio, vitto e alloggio degli operai posatori fuori sede sono a carico del venditore;
- b) È obbligo del committente di fornire muratori e manovalanza a sue spese, a tempo debito e nella misura necessaria, oltre che per la posa, anche per lo scarico e la distribuzione sul posto di posa dei serramenti;
- c) La proprietà dei serramenti non passa al committente se non a posa in opera compiuta, anche se gli infissi sono stati dati in consegna al committente stesso;

d) Il committente deve apprestare in cantiere locali idonei per la custodia degli infissi e del materiale da porre in opera ed è responsabile della loro conservazione ed integrità;

e) Il montaggio e la posa in opera sono ritenuti continuativi; il tempo perduto dagli operai e le maggiori spese relative a vitto ed alloggio per cause non dipendenti dal venditore devono essere pagati a parte dal compratore;

f) Il committente è tenuto a ritirare e pagare tutti i lavori ordinati anche se una parte di questi non dovesse più andare in opera.

Art. 33 Vendita a misura.

Quando il prezzo degli infissi è stabilito a misura, questa viene usualmente calcolata sulla misura esterna del telaio portante.

Per i serramenti da mettersi in opera su falsotelaio, la misurazione viene effettuata all'esterno del telaio portante.

Per le persiane avvolgibili (tapparelle) la misura è calcolata sulla luce del vano, maggiorata di cm 5 in larghezza e cm 25 in altezza. Per i serramenti e le griglie, in ogni caso, si riconosce una quadratura minima di mq 1,50 se a battente unico e di mq 2,00 se a due battenti.

Il prezzo delle porte è normalmente stabilito a corpo. Il prezzo degli infissi comprende gli stipiti, i normali meccanismi di chiusura e la ferramenta di montaggio.

Sono esclusi dal prezzo i falsostipiti per le porte ed i serramenti. Vengono pure esposti a parte i riquadri interni, gli scossini, gli imbotti, i cielini, i controstipiti, le bussole, i cappelli o cimase, se richiesti dal committente.



Capitolo 6

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, DELL'INDUSTRIA GRAFICA E CARTOTECNICA

Sommario

A) CARTA E CARTONI

| | |
|---|--------|
| Unità di base di contrattazione | Art. 1 |
| Peso ed imballaggi | » 2 |
| Tolleranza di peso sulle ordinazioni speciali | » 3 |
| Tolleranze | » 4 |
| Peso da fatturare | » 5 |
| Reclami..... | » 6 |

B) PRODOTTI DELL'INDUSTRIA GRAFICA

| | |
|---|--------|
| Preventivi | Art. 7 |
| Ordinazione | » 8 |
| Consegna | » 9 |
| Materie prime | » 10 |
| Pagamenti spese vive..... | » 11 |
| Reclami | » 12 |
| Esecuzione..... | » 13 |
| Modificazioni di lavoro | » 14 |
| Esecuzione clichés e pellicole | » 15 |
| Proprietà dei clichés, zinchi, fotolito e lastre litografiche | » 16 |
| Quantitativi - Tolleranze | » 17 |
| Stampa periodica..... | » 18 |

C) PRODOTTI DELL'INDUSTRIA CARTOTECNICA

| | |
|-------------------------------|---------|
| Unità di contrattazione | Art. 19 |
| Allestimenti speciali..... | » 20 |

A) CARTA E CARTONI

Art. 1 - Unità di base di contrattazione.

La carta è contrattata a peso, a metri quadri, oppure a risme o a rotoli del peso convenuto. La risma di carta è composta in genere di 500 fogli.

Art. 2 - Peso ed imballaggi.

Nel peso nominale della carta, indicato per

metri quadri, per risma, pacchi o rotoli, è compreso il peso della confezione e precisamente il peso della carta da involti, dei cartoncini di rinforzo, dei nastri e dei cordoncini.

Le bobine di cartone sono fatturate al cliente, lordo per netto. L'imballaggio è sempre fatturato.

Art. 3 - Tolleranza di peso sulle ordinazioni speciali.

Nei casi di ordinazione per speciali fabbricazioni, il committente è obbligato ad accettare, alle condizioni contrattuali, il fabbricato in più fino al 10% per le commissioni di almeno 1.000 kg; se la commissione è inferiore ai 1.000 kg, il limite di tolleranza è del 30%. Nel limite del comma precedente il committente è obbligato ad accettare la seconda scelta sino al 15%. La seconda scelta comporta una riduzione di prezzo del 10%.

Per le carte filigranate il committente è obbligato a ritirare anche l'eventuale quantitativo in mezzo formato fino al 10%.

Art. 4 - Tolleranze.

La carta, i cartoni, le tele e qualsiasi altro materiale sono forniti e venduti con le medesime tolleranze e norme cui le cartiere e gli altri produttori usano subordinare le loro vendite ai grafici.

Art. 5 - Peso da fatturare.

Se la carta è contrattata a prezzo per risma il peso eventualmente da fatturare è quello nominale; se la carta è contrattata a peso, il prezzo da fatturare è quello del peso effettivo. Per differenze di peso dovute a cause igrometriche non è ammesso alcun abbuono o carico.

Art. 6 - Reclami.

Per le contestazioni di carattere tecnico, si ricorre all'accertamento della Stazione Sperimentale carta cartoni e paste per carta di Milano.



B) PRODOTTI DELL'INDUSTRIA GRAFICA

Art. 7 - Preventivi.

I preventivi che espongono il solo prezzo del lavoro sono gratuiti e a carico dell'azienda offerente. I preventivi sono validi per ordini confermati entro 15 giorni e con riserva di esame, da parte della ditta, degli originali da riprodurre. I progetti di esecuzione di lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le composizioni, le prove od altro, quando siano eseguite su richiesta del cliente, sono a carico dello stesso, qualora non segua l'ordinazione.

I bozzetti esecutivi, i progetti di composizione e stampa, l'esecuzione di ogni tipo di copie di prova, i clichés, le fotolito e pellicole, le selezioni, i punzoni, ecc., quando non siano dettagliatamente specificati nel preventivo di lavoro, si intendono sempre esclusi dal prezzo preventivato e saranno conteggiati a parte. Sono pure escluse le spese occorrenti per adattare alla regolare lavorazione fotografie, disegni, scritti, ecc...

Art. 8 - Ordinazione.

Il committente deve specificare nell'ordinativo:

- a) la quantità;
- b) la denominazione, la qualità e le caratteristiche tecniche;
- c) i disegni, i campioni, i bozzetti e gli altri requisiti necessari per la conclusione del contratto;
- d) l'eventuale imballaggio speciale desiderato;
- e) il luogo di consegna del prodotto.

Art. 9 - Consegna.

I termini di consegna si intendono prorogati per un periodo almeno pari all'eventuale ritardo nella consegna di materie prime di espressa fabbricazione, ovvero per scioperi, serrate, interruzioni di forza motrice, guasti non volontari di macchine, altre cause di forza maggiore.

I ritardi nell'invio degli originali e nella restituzione delle bozze, rispetto ai termini concordati, danno luogo alla revisione dei termini di consegna.

Se la merce deve essere trasportata al domicilio del cliente od in altro luogo da lui indicato, il fornitore adempie all'obbligo della consegna rimettendo la merce al vettore o allo spedizioniere.

Art. 10 - Materie prime.

Per le materie prime di speciale fabbricazione può essere richiesto al committente il pagamento anticipato, totale o parziale delle stesse, specialmente per quei lavori che per la loro mole hanno durata superiore ai tre mesi.

Art. 11 - Pagamenti spese vive.

Gli importi occorrenti per spese vive quali spedizioni postali, altre spedizioni, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli ecc.. devono essere sempre corrisposti anticipatamente.

Art. 12 - Reclami.

Le merci contestate dal cliente devono essere tenute a disposizione del fornitore per i suoi accertamenti per quindici giorni dalla data del reclamo, fermo l'onere del cliente di provare rigorosamente le sue contestazioni. Per le contestazioni di carattere tecnico ci si rivolge all'accertamento del laboratorio di Cartotecnica Speciale dell'Ente Nazionale Cellulosa e Carta di Locate Triulzio o a quello della Stazione Sperimentale carta cartoni e paste per carta di Milano.

Art. 13 - Esecuzione.

L'azienda grafica garantisce l'esatta riproduzione dei colori, dei bozzetti e degli originali a colori solo nei limiti delle possibilità tecniche del sistema di riproduzione pattuito.

Il committente ha diritto:

- per i lavori editoriali, al ritiro di due copie di bozze in colonna e due delle seconde



bozze impaginate; ulteriori copie di bozze saranno fatturate a parte.

- per i lavori commerciali, al ritiro di una sola copia delle prime e delle seconde bozze.
- L'azienda non assume alcuna responsabilità per errori sfuggiti all'attenzione del committente nella correzione di bozze di stampa e delle prove.

Il committente dovrà restituire le bozze corrette ed approvate con il "visto si stampi"; qualora si limiti a dare una semplice autorizzazione alla stampa, l'azienda grafica è esente da qualsiasi responsabilità per eventuali errori non segnalati.

Art. 14 - Modificazioni di lavoro.

Iniziato il lavoro, le spese per qualunque modificazione richiesta dal committente sono a carico di quest'ultimo. Le comunicazioni o variazioni riflettenti i lavori devono essere date per iscritto, o sulle bozze o sulle prove o a parte.

Art. 15 - Esecuzione clichés e pellicole.

I clichés per la stampa tipografica e le fotolitografie per la stampa lito-offset sono eseguiti su disegno o fotografie fornite dal committente; gli eventuali ritocchi alle fotografie e disegni sono a carico del committente. I clichés e le fotolito sono fatturati a superficie; per la fatturazione la superficie utile si ottiene moltiplicando la base per l'altezza, entrambe maggiorate di un centimetro.

Per la determinazione delle superfici minime dei vari tipi di incisione e di pellicole, nonché il calcolo dei formati ottimali delle selezioni a colori, valgono i prontuari emanati dai Consorzi Industriali Fotomeccanici Italiani.

Art. 16 - Proprietà dei clichés, zinchi, fotolito e lastre litografiche.

I clichés, le fotolito, gli zinchi, le lastre litografiche, se non sono state fatturate a parte al committente, rimangono di proprietà dello

stampatore che non può farne uso alcuno. Restano comunque di proprietà dello stampatore le lastre litografiche impiegate per la stampa, le negative di fotografie, i cilindri di rame incisi per la rotocalco e qualsiasi altro materiale impiegato per l'esecuzione del lavoro.

La consegna da parte del committente degli originali da riprodurre, implica per il committente stesso garanzia del diritto di proprietà e di riproduzione degli originali stessi.

Art. 17 - Quantitativi e tolleranze.

I quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza dal 3 al 10% in più o in meno a seconda della natura ed entità del lavoro.

Il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente consegnata.

Quando il materiale sia fornito dall'azienda grafica, valgono per le forniture le tolleranze qualitative e quantitative e le norme cui i produttori delle materie prime usano subordinare le loro vendite.

Se il committente fornisce la carta, nel rendiconto di questa è ammesso uno scarto dal 3% al 10% a seconda della natura e dell'entità del lavoro; per i lavori stampati con carta in bobina è ammesso uno scarto fino al 20%.

Per la legatoria è ammesso uno scarto dall'1% al 10% sul materiale consegnato a seconda della natura e dell'entità del lavoro. Questa percentuale non supera il 3% quando si tratti di volumi in formato superiore a cm 20x30 od inferiore a cm 10x15 a pieghe speciali o stampati su carta patinata o su carta "tipo india" od in tiratura inferiore alle seimila copie. Lo scarto può raggiungere il 10% nel caso di volumi stampati su carta di grammatura inferiore a 45 g per metro quadrato.

I fogli di scarto, se portanti il timbro della Società degli Autori, sono addebitati al rilegatore in base alla percentuale spettante all'autore, oppure restituiti al cliente.

Tutte le copie che, per disposizione di legge o



di regolamento, debbano essere riservate ad enti o autorità, sono a carico del committente.

Art. 18 - Stampa periodica.

La stampa di giornali, di riviste, di bollettini e di ogni altra pubblicazione di carattere periodico, si intende assunta con il reciproco impegno per tutta la durata dell'anno solare in corso. L'impegno è tacitamente rinnovato se una delle due parti non ne abbia dato disdetta entro il 31 ottobre.

La composizione delle testate delle rubriche e della pubblicità fissa nei giornali e nella stampa periodica sono fatturate a parte.

Sono pure conteggiate a parte le composizioni inutilizzate, le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato, l'uso dei corpi più piccoli del normale e tutte quelle varianti nel corpo del giornale che comportano una maggiore spesa rispetto alla composizione corrente. Il pagamento della stampa dei periodici viene effettuato alla consegna di ogni numero e prima della composizione del numero successivo.

C) PRODOTTI DELL'INDUSTRIA CARTOTECNICA

Art. 19 - Unità di contrattazione.

La merce è venduta a peso, a metro quadrato o a numero.

Nel prezzo del chilogrammo è compreso anche l'imballaggio e l'eventuale anima di cartone.

Per allestimenti speciali la quotazione viene fatta per mq; il prezzo dell'imballo, quando richiesto dal committente, è pattuito a parte.

Art. 20 - Allestimenti speciali.

Per merce in allestimenti speciali il fornitore può chiedere una maggiorazione di prezzo.



TITOLO V

Credito, Assicurazioni, Borse Valori



Capitolo 1

USI BANCARI

Sommario

| | |
|--|--------|
| <i>Operazioni di credito documentario</i> | Art. 1 |
| <i>Termine usuale per il preavviso di recesso del contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (art.1845 cod. civ.)</i> | » 2 |
| <i>Fondi - o somme - a disposizione, significato bancario</i> | » 3 |
| <i>Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia</i> | » 4 |

Art. 1 - Operazioni di credito documentario

Gli Istituti ed Aziende di Credito nelle operazioni di credito documentario si attengono alle “Norme ed usi uniformi relativi a crediti documentari” accertati dalla Camera di Commercio Internazionale.

Art. 2 - Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (art.1845 cod. civ.).

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all’art. 1855 del cod. civ., il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, decorrente dal ricevimento della relativa comunicazione, ferma restando la sospensione immediata dell’utilizzo del credito.

Questo uso non ricorre nei rapporti tra banca e cliente consumatore ai sensi dell’art. 1469 bis cod. civ.

Art. 3 - Fondi - o somme - a disposizione, significato bancario.

Le espressioni “fondi a disposizione” o “somme a disposizione” stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di Credito in attesa di

ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

Art. 4 - Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia.

Il termine d’uso, richiamato dall’art.1850 cod. civ., è di giorni cinque.

Capitolo 2

CREDITO AL CONSUMO

Sommario

| | |
|--|--------|
| <i>Definizione</i> | Art. 1 |
| <i>Prestito finalizzato</i> | » 2 |
| <i>Rimborso del finanziamento</i> | » 3 |
| <i>Divieto di versamenti al venditore</i> | » 4 |
| <i>Decadenza dal beneficio del termine</i> | » 5 |
| <i>Credito rotativo (revolving)</i> | » 6 |
| <i>Scelta del venditore</i> | » 7 |
| <i>Modalità di utilizzo del credito</i> | » 8 |
| <i>Smarrimento e furto della carta di credito</i> | » 9 |
| <i>Accordo di convenzionamento (convenzione)</i> | » 10 |
| <i>Richiesta di finanziamento</i> | » 11 |
| <i>Identificazione della clientela</i> | » 12 |
| <i>Documentazione probatoria</i> | » 13 |
| <i>Divieto di pagamento al venditore convenzionato</i> | » 14 |
| <i>Obblighi di rimborso da parte del venditore convenzionato</i> | » 15 |
| <i>Pubblicità</i> | » 16 |

Art. 1 - Definizione

Per credito al consumo si intende la concessione, nell’esercizio di una attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività



imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).

Nell'ambito del credito al consumo, hanno assunto grande rilevanza due forme contrattuali, comunemente denominate "prestito finalizzato" e "credito rotativo" o "revolving", che consentono al consumatore di ottenere il finanziamento per l'acquisto di determinati beni o servizi direttamente presso il venditore, a cui il finanziatore, sulla base di un accordo generale comunemente chiamato "convenzione", eroga direttamente l'importo finanziato. Di seguito sono quindi indicati gli usi negoziali relativi ai due richiamati contratti (prestito finalizzato e credito rotativo) tra finanziatore ed acquirente del bene o del servizio finanziato ed alla convenzione tra finanziatore e venditore dei beni o servizi medesimi.

Art. 2 - Prestito finalizzato

Si denomina prestito finalizzato la forma di finanziamento volta all'acquisto di determinati beni/servizi da parte di persone fisiche mediante erogazione della somma direttamente al venditore dei beni/servizi stessi.

Art. 3 - Rimborso del finanziamento

Il cliente rimborsa l'importo convenuto (somma finanziata ed interessi al tasso contrattuale = montante) alle scadenze e con le modalità contrattualmente previste senza obbligo da parte del finanziatore di inviare avvisi di scadenza per la riscossione delle singole rate.

Art. 4 - Divieto di versamenti al venditore

L'acquirente effettua il pagamento delle rate direttamente a favore del finanziatore e non a mani del venditore.

Art. 5 - Decadenza dal beneficio del termine

Il finanziatore ha facoltà di dichiarare il cliente decaduto dal beneficio del termine nell'ipotesi di mancato pagamento alle scadenze stabilite e di chiedere il pagamento di tutte le somme contrattualmente dovute.

Art. 6 - Credito rotativo (revolving)

Si denomina contratto di credito rotativo o revolving la messa a disposizione, a titolo oneroso, di una linea di fido che una persona fisica può utilizzare totalmente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetaria. Il cliente ha la disponibilità di riutilizzo delle somme man mano che le stesse vengono reintegrate mediante il pagamento delle rate mensili concordate.

Il contratto di credito relativo può essere connesso all'utilizzo di una carta di credito.

Art. 7 - Scelta del venditore

Il cliente sceglie il venditore del bene nell'ambito dei venditori convenzionati a ciò abilitati dal finanziatore e concorda preventivamente con lui tutto ciò che attiene alla compravendita di beni e servizi.

Art. 8 - Modalità di utilizzo del credito

Le transazioni effettuate dal cliente con la carta di credito sono convalidate per via elettronica o con altro mezzo preventivamente concordato con il finanziatore. Il cliente rimborsa l'importo minimo convenuto alle scadenze e con le modalità contrattualmente previste senza obbligo da parte del finanziatore di inviare avvisi di pagamento. Il cliente ha facoltà di rimborsare in un'unica soluzione l'intero debito con possibilità di riutilizzo della linea di fido.

Art. 9 - Smarrimento e furto della carta di credito

In caso di smarrimento o furto della carta il cliente dà immediata comunicazione al finanziatore ed invia copia della denuncia sporta.

Art. 10 - Accordo di convenzionamento (convenzione)

Si denomina accordo di convenzionamento il contratto tra il finanziatore ed il venditore volto a disciplinare in via generale i rapporti



relativi alla canalizzazione della clientela al finanziatore.

Art. 11 - Richiesta di finanziamento

Il venditore convenzionato inoltra la richiesta di finanziamento utilizzando i moduli predisposti dal finanziatore debitamente compilati e sottoscritti dall'acquirente, completati in ogni loro parte. La richiesta di finanziamento contiene tutti gli elementi richiesti dal finanziatore per valutare la situazione patrimoniale di tali soggetti. La richiesta contiene altresì, in conformità alla normativa vigente, gli elementi indispensabili ai fini della esatta determinazione delle condizioni e modalità del finanziamento stesso nonché tutti gli elementi che consentano l'individuazione del bene oggetto del finanziamento.

Art. 12 - Identificazione della clientela

L'identificazione del cliente, la verifica della sua sottoscrizione, nonché l'acquisizione dei documenti di identità e di quant'altro previsto dalla vigente normativa, vengono effettuate a cura del venditore convenzionato, anche per il tramite di propri incaricati, con piena assunzione di responsabilità ai sensi di legge.

Art. 13 - Documentazione probatoria

Il venditore-convenzionato fornisce, su richiesta del finanziatore, la documentazione comprovante la fornitura dei beni/servizi oggetto del finanziamento ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal finanziatore in relazione al contratto.

Art. 14 - Divieto di pagamento al venditore-convenzionato

Il venditore-convenzionato non accetta pagamenti diretti dal cliente in relazione al finanziamento.

Art. 15 - Obblighi di rimborso da parte del venditore-convenzionato

Il venditore-convenzionato rimborsa al finanziatore, su richiesta di quest'ultimo, l'importo erogato secondo le modalità concordate nei seguenti casi:

- mancata fornitura del bene e/o mancata effettuazione del servizio e/o prestazione oggetto del contratto di finanziamento;
- mancata presentazione della documentazione eventualmente richiesta comprovante la fornitura del bene e/o servizi e/o prestazioni al cliente;
- pagamenti effettuati dal cliente direttamente al Convenzionato;
- restituzione del bene o rinuncia alla fornitura del bene e/o prestazione ovvero risoluzione e/o annullamento del contratto di compravendita.

Art. 16 - Pubblicità

Il venditore-convenzionato tiene a disposizione dei clienti il materiale informativo/pubblicitario fornito dal finanziatore.

Capitolo 3

USI NEGOZIALI IN MATERIA DI LEASING

Sommario

Sezione 1^ - Leasing mobiliare

| | |
|---|--------|
| <i>Definizione</i> | Art. 1 |
| <i>Scelta del fornitore e del bene</i> | » 2 |
| <i>Forma del contratto</i> | » 3 |
| <i>Ordine al fornitore</i> | » 4 |
| <i>Consegna</i> | » 5 |
| <i>Versamento del corrispettivo</i> | » 6 |
| <i>Assicurazione</i> | » 7 |
| <i>Uso e ubicazione del bene</i> | » 8 |
| <i>Divieto di cessione e vincoli</i> | » 9 |
| <i>Facoltà di scelta al termine del contratto</i> | » 10 |

Sezione 2^ - Leasing del fornitore o diretto

| | |
|--------------------------|------|
| <i>Definizione</i> | » 11 |
|--------------------------|------|



| | |
|--|------|
| Sezione 3^ - Leasing immobiliare | |
| Definizione | » 12 |
| Forma del contratto | » 13 |
| Acquisto di fabbricato costruito | » 14 |
| Consegna del fabbricato | » 15 |
| Fabbricato da costruire: area progetto | » 16 |
| Fabbricato da costruire: edificazione | » 17 |
| Consegna del fabbricato | » 18 |
| Pagamento del corrispettivo | » 19 |
| Assicurazione | » 20 |
| Uso dell'immobile e oneri relativi | » 21 |
| Facoltà di scelta al termine del contratto | » 22 |

Sezione 1^ - Leasing mobiliare

Art. 1 - Definizione

Si intende per "leasing mobiliare" o locazione finanziaria mobiliare il contratto con il quale un soggetto, detto concedente, si obbliga a mettere a disposizione di un altro soggetto, detto utilizzatore, per un tempo prestabilito, un bene mobile verso un corrispettivo a scadenze periodiche.

Detto corrispettivo viene determinato in relazione al valore di acquisto del bene, alla durata del contratto e ad altri elementi.

Detto bene è acquistato o fatto costruire dal concedente su scelta ed indicazione dell'utilizzatore, con facoltà per quest'ultimo di acquisirne la proprietà, alla scadenza del contratto, dietro versamento di un importo prestabilito.

Art. 2 - Scelta del fornitore e del bene

L'utilizzatore sceglie il fornitore, indica il tipo e le caratteristiche del bene, negozia il prezzo e le modalità di fornitura.

I rischi dipendenti dalla scelta del fornitore e del bene, compresi quelli derivanti dall'eventuale versamento di acconti da parte del concedente, sono a carico dell'utilizzatore.

Art. 3 - Forma del contratto

Il contratto di leasing è, di solito, stipulato per iscritto.

Art. 4 - Ordine al fornitore

Il concedente, sulla base delle indicazioni fornite dall'utilizzatore circa le sue precorse intese col fornitore, ordina a quest'ultimo il bene.

Si conviene che anche l'utilizzatore possa proporre tutte le azioni derivanti dal contratto di compravendita, con la sola esclusione di quella di risoluzione.

Art. 5 - Consegna

Il bene viene consegnato dal fornitore all'utilizzatore e da questo momento ogni rischio connesso con il bene è a carico dell'utilizzatore.

Art. 6 - Versamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo viene effettuato al domicilio del concedente e non può essere sospeso a motivo di contestazioni sul bene, o per il verificarsi di eventi concernenti lo stesso.

Art. 7 - Assicurazione

Per tutta la durata del contratto il bene viene assicurato a spese dell'utilizzatore con apposita polizza vincolata a favore del concedente, che copre i rischi di responsabilità civile nonché quelli di perimento totale o parziale del bene.

Art. 8 - Uso e ubicazione del bene

L'utilizzatore usa il bene curandone a proprie spese anche la manutenzione straordinaria, senza mutarne l'utilizzazione e l'ubicazione se non con il consenso del concedente.

L'utilizzatore ottempera, sostenendone gli oneri, a tutte le relative disposizioni di legge e di regolamento; inoltre deve ottenere e rinnovare le prescritte licenze ed autorizzazioni.



È in facoltà del concedente di verificare lo stato del bene.

Art. 9 - Divieto di cessione e vincoli

L'utilizzatore non può cedere in uso il bene senza il consenso per iscritto del concedente, non può vincolarlo ed ha l'obbligo di avvertire il concedente nel caso che terzi pretendano di avere diritti sul bene stesso.

Art. 10 - Facoltà di scelta al termine del contratto

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore adempiente ha facoltà di:

- restituire il bene al concedente;
- acquistare il bene previo pagamento del prezzo prestabilito.

Sezione 2^ - Leasing del fornitore o diretto

Art. 11 - Definizione

Il leasing si denomina "leasing del fornitore o diretto" quando il concedente è anche produttore del bene mobile oggetto del contratto.

Sezione 3^ - Leasing immobiliare

Art. 12 - Definizione

Viene denominato "leasing immobiliare" o "locazione finanziaria immobiliare" il contratto con il quale una parte, detta concedente, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, detta utilizzatore, un bene immobile verso un corrispettivo periodico, determinato in relazione al valore di acquisto dell'immobile, alla durata del contratto e ad altri elementi, con facoltà per l'utilizzatore di acquisirne la proprietà, alla scadenza del contratto, dietro versamento di un importo determinato fin dall'inizio, in misura inferiore al valore di acquisto o dei costi di costruzione. Gli immobili sono acquistati o fatti costruire dal concedente su scelta ed indicazione dell'utilizzatore.

Art. 13 - Forma del contratto

La stipulazione del contratto di leasing immobiliare richiede la forma scritta.

Art. 14 - Acquisto di fabbricato costruito

Se l'immobile oggetto del leasing è già costruito, il concedente lo acquista sulla base delle trattative intercorse tra il venditore e l'utilizzatore.

Art. 15 - Consegna del fabbricato

L'immobile viene consegnato dal venditore all'utilizzatore unitamente ad una relazione peritale.

Art. 16 - Fabbricato da costruire: area progetto

L'utilizzatore, individuata l'area, e verificatane l'edificabilità, fa elaborare da professionista abilitato per specifica attività, in accordo con il concedente, il progetto di costruzione. Il concedente acquista l'area al prezzo concordato dall'utilizzatore con il venditore.

Art. 17 - Fabbricato da costruire: edificazione

L'utilizzatore procura le necessarie autorizzazioni e/o concessioni per edificare e fornisce gli elaborati tecnici firmati dal progettista per la costruzione del fabbricato. Il concedente, in accordo con l'utilizzatore, stipula il contratto per la costruzione del fabbricato, nomina o conferma il direttore dei lavori e controlla i lavori di costruzione fino alla consegna.

Art. 18 - Consegna del fabbricato

L'immobile ultimato viene collaudato coll'intervento dell'utilizzatore. A collaudo avvenuto si redige un verbale di consistenza e il costruttore provvede a consegnare l'immobile all'utilizzatore.

Art. 19 - Pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo viene eseguito



al domicilio del concedente e non può essere sospeso a motivo di contestazioni sul bene, o per il verificarsi di eventi concernenti lo stesso.

Art. 20 - Assicurazione

Per tutta la durata del contratto il bene viene assicurato, a spese dell'utilizzatore, con apposita polizza, vincolata a favore del concedente, che copre i rischi di responsabilità civile nonché quelli di perimento totale o parziale del bene.

Art. 21 - Uso dell'immobile e oneri relativi

L'utilizzatore usa l'immobile curandone anche la manutenzione straordinaria, autorizzata dal concedente; ottempera, sostenendone gli oneri, alle relative disposizioni di legge e di regolamento e cura, altresì, il rinnovo delle prescritte concessioni ed autorizzazioni. È in facoltà del concedente di accedere all'immobile per verificarne lo stato. L'utilizzatore può cedere a terzi l'uso totale o parziale dell'immobile previa autorizzazione scritta del concedente.

Art. 22 - Facoltà di scelta al termine del contratto

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di:

- riconsegnare l'immobile al concedente nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, salvo il naturale degrado;
- acquistare l'immobile previa corresponsione del prezzo predeterminato.

Capitolo 4

USI IN MATERIA DI FACTORING

Sommario

| | |
|---|--------|
| <i>Definizione</i> | Art. 1 |
| <i>Forma del contratto</i> | » 2 |
| <i>Durata del contratto</i> | » 3 |
| <i>Obblighi del fornitore - cedente</i> | » 4 |
| <i>Obblighi del factor</i> | » 5 |
| <i>Notifica di cessione del credito</i> | » 6 |
| <i>Approvazione dei crediti ceduti</i> | » 7 |
| <i>Revoca dell'approvazione</i> | » 8 |
| <i>Conti periodici</i> | » 9 |

Art. 1 - Definizione

Si denomina factoring il contratto con il quale un imprenditore, detto cedente o fornitore, trasferisce o si obbliga a trasferire in via esclusiva ed a titolo oneroso mediante cessioni di credito ad altro soggetto, detto cessionario o factor, la totalità o parte dei crediti anche futuri, derivanti dall'esercizio dell'impresa, verso i propri clienti, detti debitori-ceduti, ottenendone la controprestazione in servizi e/o denaro.

Il factor anticipa in tutto o in parte l'importo dei crediti ceduti.

Art. 2 - Forma del contratto

Il contratto di factoring si stipula generalmente in forma scritta.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato.

Il contratto a tempo determinato si intende tacitamente rinnovato per un egual periodo, se una delle parti non comunica all'altra disdetta con lettera raccomandata, il contratto a tempo indeterminato può essere disdetto con un congruo preavviso, mediante lettera raccomandata.



Art. 4 - Obblighi del fornitore-cedente

Il fornitore-cedente deve consegnare al factor, al più presto e, normalmente, entro 30 giorni dall'esecuzione della fornitura, tutti i documenti probatori del credito, ivi compresi gli eventuali effetti cambiari emessi o girati dal debitore-ceduto e tutti i documenti di garanzia concernenti il credito, previa apposizione della propria girata sui documenti che ne siano suscettibili.

È altresì tenuto, nei confronti del factor a:

- a) trasmettere le somme eventualmente ricevute a fronte dei crediti ceduti;
- b) consentire i necessari accertamenti amministrativi e contabili;
- c) comunicare tutte le notizie che possano modificare la valutazione dei rischi assunti e la solvibilità dei debitori-ceduti;
- d) eseguire tutte le formalità occorrenti per portare a conoscenza del debitore-ceduto la cessione del credito e per consentire al factor ogni azione, anche stragiudiziale, a tutela del credito ceduto;
- e) cedere al factor, salvo patto contrario, la globalità dei crediti vantati nei confronti del singolo debitore-ceduto.

Il fornitore-cedente, inoltre, non può concedere riduzioni di prezzo al debitore-ceduto, nè autorizzare restituzioni di merce o modificare i termini di pagamento, senza il preventivo benestare scritto del factor.

Art. 5 - Obblighi del factor

Il factor è tenuto a:

- a) gestire ed incassare i crediti ceduti e liquidare il relativo importo secondo le modalità pattuite;
- b) tenere informato il fornitore-cedente della gestione dei crediti;
- c) assumere, per i crediti approvati ai sensi del successivo art.7, il rischio di insolvenza del debitore ceduto, accreditando al fornitore-cedente il relativo importo, entro 150-210 giorni dalla data della scadenza.

Art. 6 - Notifica di cessione del credito

Il fornitore-cedente comunica al debitore-ceduto l'avvenuta cessione del credito solitamente con lettera raccomandata.

Art. 7 - Approvazione dei crediti ceduti

Nel contratto di factoring il cedente garantisce la solvibilità del debitore-ceduto, salvo che il factor, approvando il credito ceduto, rinunci a tale garanzia. L'approvazione da parte del factor dei crediti ceduti implica l'assunzione del rischio di insolvenza e sulle avvenire mediante restituzione, da parte del factor, di apposita richiesta redatta dal fornitore-cedente e controfirmata dal factor stesso. L'approvazione potrà essere data dal factor, sempre per iscritto, invece che per i singoli crediti, sino alla concorrenza di un determinato ammontare, in relazione ad ogni debitore-ceduto.

Art. 8 - Revoca dell'approvazione

Il factor può revocare l'approvazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al fornitore; la revoca ha effetto purché il fornitore-cedente ne venga a conoscenza prima che abbia eseguito la fornitura.

Art. 9 - Conti periodici

Il factor deve inviare almeno mensilmente al fornitore-cedente:

- a) estratto conto con l'indicazione, per ciascun debitore, dell'importo dovuto;
- b) estratto conto relativo alla situazione di dare e avere tra le parti.

Gli estratti conto si intendono approvati se il fornitore-cedente non li contesta entro 20 giorni dalla ricezione.



Capitolo 5

USI NEGOZIALI IN MATERIA DI FRANCHISING

Sommario

| | |
|---|--------|
| Definizione..... | Art. 1 |
| Modalità del corrispettivo | 2 |
| Forma del contratto | 3 |
| Prestazioni ed obblighi dell'affiliato | 4 |
| Prestazioni ed obblighi dell'affiliante .. | 5 |
| Esclusiva..... | 6 |

Art. 1 - Definizione

Con il contratto di franchising un'impresa, detta affiliante, concede ad un'altra, detta affiliata, contro corrispettivo, di utilizzare un insieme di diritti relativi a proprietà industriale o intellettuale (marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d'autore, know-how, brevetti) per la rivendita di beni o per la prestazione di servizi.

Art. 2 - Modalità del corrispettivo

Il corrispettivo può essere costituito da:

- il pagamento di un diritto di entrata;
- corresponsione di royalties commisurate al giro d'affari;
- acquisto minimo dei prodotti;
- contributo sulle spese pubblicitarie e promozionali.

Art. 3 - Forma del contratto

Il contratto di franchising viene stipulato solitamente in forma scritta.

Art. 4 - Prestazioni ed obblighi dell'affiliato

Di solito il contratto prevede:

- la messa a disposizione delle strutture necessarie alla vendita o l'erogazione di servizi oggetto del contratto;
- il rispetto degli standards di qualità pattuiti;

- il rispetto delle procedure, dei sistemi di gestione ed informatici in atto nell'azienda affiliante indicati nel "manuale operativo" esistente;
- l'utilizzazione adeguata all'immagine del marchio e/o dell'insegna;
- la verifica da parte dell'affiliante del rispetto delle clausole relative a standards qualitativi ed anche quantitativi stabiliti in caso di pattuizione di royalties;
- il divieto di trasferire a terzi il know-how fornito dall'affiliante durante il rapporto o per un periodo determinato dalla scadenza del contratto.

Art. 5 - Prestazioni ed obblighi dell'affiliante

L'affiliante solitamente fornisce all'affiliato:

- assistenza tecnica e commerciale per avviare o adeguare l'impresa;
- consulenza commerciale, promozionale e di marketing e supporto pubblicitario;
- addestramento periodico del personale dell'impresa affiliata;
- istruzioni operative e l'eventuale manuale;
- consulenza e progettazione dell'arredamento e del lay out (struttura degli spazi espositivi);
- know-how, beni e/o servizi contrattualmente pattuiti alle condizioni e nei termini stabiliti;
- adeguato sostegno pubblicitario e/o promozionale del marchio oggetto del franchising.

Art. 6 - Esclusiva

Di solito le parti concordano reciprocamente un'esclusiva territoriale e di vendita.



TITOLO VI

Altri Usi





Capitolo 1

LAVATURA, PULITURA A SECCO ED A UMIDO - TINTURA DI ABITI ED INDUMENTI

Sommario

Sezione 1^ - Rapporti tra pulitintolavanderie e privati

| | |
|--|---|
| <i>Ricevimento della merce e disposizioni per la lavorazione</i>Art. | 1 |
| <i>Riuscita della tintura</i>» | 2 |
| <i>Termini della riconsegna</i>» | 3 |
| <i>Termini per il ritiro</i>» | 4 |
| <i>Verifica degli oggetti</i>» | 5 |
| <i>Smarrimento degli oggetti</i>» | 6 |
| <i>Risarcimento danni</i>» | 7 |

Sezione 2^ - Rapporti tra industriali ed esercenti pulitintori

| | |
|---|---|
| <i>Rapporti tra industriali e pulitintori</i> ...Art. | 8 |
|---|---|

Sezione 3^ - Rapporti tra lavanderia e privati

| | |
|---|----|
| <i>Ritiro e consegna</i>Art. | 9 |
| <i>Reclami</i>» | 10 |
| <i>Smarrimento degli oggetti</i>» | 11 |

Sezione 4^ - Lavorazione per conto di altre lavanderie

| | |
|--|----|
| <i>Ritiro della biancheria</i>Art. | 12 |
| <i>Biancheria e indumenti di particolare valore</i>» | 13 |
| <i>Responsabilità della lavanderia</i>» | 14 |
| <i>Riconsegna</i>» | 15 |
| <i>Termine della riconsegna</i>» | 16 |
| <i>Verifica</i>» | 17 |
| <i>Smarrimento degli oggetti</i>» | 18 |

Sezione 1^ - Rapporti tra pulitintolavanderie e privati

Art. 1 - Ricevimento della merce e disposizioni per la lavorazione.

All'atto del ricevimento della merce, il pulitintore verifica il capo e l'etichetta. Il committente è tenuto a segnalare i capi di particolare pregio e valore.

La pulitintolavanderia rilascia al committente una ricevuta che costituisce documento indispensabile per il ritiro della merce lavorata.

Art. 2 - Riuscita della tintura.

Nelle commissioni di tintura secondo campione la tintoria è tenuta a raggiungere il più possibile il colore desiderato dal committente, ma non a garantirne la perfetta imitazione. Se il risultato della prima tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiedere la seconda tintura, in colore più scuro o diverso da quello di prima ordinazione, pagando una maggiorazione del 50% del prezzo originariamente pattuito.

Art. 3 - Termini della riconsegna.

Per la riconsegna della merce al committente è ammessa una tolleranza a favore della pulitintolavanderia per un tempo pari al termine originariamente indicato.

Art. 4 - Termini per il ritiro.

Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di 30 giorni da quello indicato per la riconsegna, salvo l'applicazione della norma di cui all'articolo precedente.

Trascorso il termine di cui sopra, la pulitintolavanderia ha facoltà di applicare un supplemento in ragione del 10% del prezzo pattuito per la lavorazione e per ogni mese o frazione di mese dalla scadenza del termine suddetto.



Art. 5 - Verifica degli oggetti.

Il committente deve verificare gli oggetti che ritira al momento della riconsegna. In ogni caso non sono ammessi reclami oltre i due giorni lavorativi successivi alla riconsegna suddetta.

Art. 6 - Smarrimento degli oggetti.

La merce si considera smarrita dopo 60 giorni dalla data in cui il cliente ne ha chiesto la restituzione.

Art. 7 - Risarcimento danni.

I reclami non sono comunque ammessi dopo una, anche parziale ma alterante, smacchiatura da parte del committente.

La pulitintolavanderia ha diritto di trattenere l'oggetto per il quale ha corrisposto l'indennizzo.

Sezione 2[^] - Rapporti tra industriali ed esercenti pulitintori

Art. 8 - Rapporti tra industriali e pulitintori.

Nei rapporti tra lavanderie e tintorie propriamente dette ed i pulitintori che non eseguono le lavorazioni in laboratori propri, si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2. L'articolo 3 si applica integrato dai seguenti commi.

Il termine per la riconsegna è di due giorni per il lavaggio a secco, di 5 per il lavaggio chimico e di 10 per la tintura.

Quando le esigenze tecniche richiedano termini più ampi per la lavorazione, intervengono tra le parti interessate accordi particolari.

Non si risponde della merce non reclamata dopo 180 giorni dal termine per la riconsegna.

L'articolo 4 si applica sempreché il ritiro e la riconsegna degli indumenti non debbano essere eseguiti dall'industriale.

Al termine dei due giorni lavorativi, di cui all'articolo 5, è sostituito il termine di giorni 10.

I reclami non sono comunque ammessi dopo una, anche parziale, smacchiatura da parte del pulitintore.

Al termine di giorni 60 di cui all'articolo 6, è sostituito il termine di giorni 30.

Sezione 3[^] - Rapporti tra lavanderia e privati

Art. 9 - Ritiro e consegna

Gli indumenti da lavare possono essere ritirati al domicilio del committente da parte dell'incaricato della lavanderia.

Il committente deve comunque unire al sacchetto la nota dei capi consegnati o l'indicazione del peso.

Il committente ha l'obbligo di segnalare i capi di particolare valore.

Per le consegne di una certa entità, effettuate da alberghi, convitti, ecc., il committente può richiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed esigere una copia della distinta, firmata in segno di ricevuta.

Il ritiro e la riconsegna degli indumenti a domicilio del committente ha luogo a periodi (intervalli) prestabiliti.

Art. 10 - Reclami

I reclami da parte del committente devono essere fatti non oltre 7 giorni dalla riconsegna.

Art. 11 - Smarrimento degli oggetti

Gli oggetti mancanti alla riconsegna si considerano smarriti dopo sei settimane dal termine di riconsegna.

Sezione 4[^] - Lavorazione per conto di altre lavanderie

Art. 12 - Ritiro della biancheria.

La biancheria da lavare viene, di regola, ritirata presso il domicilio del committente da un incaricato della lavanderia, il quale redige, in duplice copia, la distinta dei capi ritirati, sottoscrivendola e facendola sottoscrivere



dal committente, al quale rilascia una copia a titolo di ricevuta.

Art. 13 - Biancheria e indumenti di particolare valore.

Il committente ha l'obbligo di segnalare alla lavanderia i capi di particolare valore.

La mancata segnalazione esonera la lavanderia da qualsiasi particolare responsabilità.

Art. 14 - Responsabilità della lavanderia.

La lavanderia deve eseguire il lavoro commesso a regola d'arte.

La lavanderia non garantisce la resistenza dei colori dei tessuti che non abbiano tinte solide. La lavanderia non assume responsabilità per la consegna della biancheria a persona che si presenti munita della ricevuta di cui all'articolo 12, salvo che il committente non abbia comunicato tempestivamente di aver subito furto della ricevuta o di averla smarrita.

Art. 15 - Riconsegna.

Nessun oggetto può essere riconsegnato senza restituzione della distinta-ricevuta di cui all'articolo 12.

Salvo i casi in cui il ritiro e la riconsegna della biancheria vengono eseguiti dall'industriale, gli oggetti devono essere ritirati entro il termine di due mesi dalla loro consegna.

Art. 16 - Termine della riconsegna

La riconsegna viene effettuata, di regola, settimanalmente.

Per quantitativi di una certa entità, la lavanderia può richiedere un termine più ampio.

Art. 17 - Verifica

Il committente deve effettuare la verifica dei capi al momento della riconsegna.

In ogni caso non sono ammessi reclami sulla lavorazione dopo trascorsi due turni di presa e di consegna.

Art. 18 - Smarrimento degli oggetti.

Se l'oggetto consegnato per la lavorazione non è reperito alla scadenza del termine di riconsegna ai sensi dell'articolo 16, non si considera smarrito prima del ventesimo giorno dalla scadenza di tale termine e dalla richiesta.

Capitolo 2

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI NAZIONALI

Sommario

| | |
|--|---------------|
| <i>Carico e scarico.....</i> | <i>Art. 1</i> |
| <i>Luogo di destinazione della merce</i> | <i>» 2</i> |
| <i>Giacenze</i> | <i>» 3</i> |
| <i>Spedizioni inferiori ai 20 kg</i> | <i>» 4</i> |
| <i>Spese di sosta.....</i> | <i>» 5</i> |
| <i>Determinazione del corrispettivo</i> | <i>» 6</i> |
| <i>Itinerario</i> | <i>» 7</i> |
| <i>Franco fabbrica</i> | <i>» 8</i> |
| <i>Porto franco</i> | <i>» 9</i> |
| <i>Porto assegnato</i> | <i>» 10</i> |
| <i>Dichiarazione di valore</i> | <i>» 11</i> |

Art. 1 - Carico e scarico.

Le operazioni di carico della merce sull'automezzo incombono al mittente.

Le operazioni di scarico incombono al destinatario.

Nelle consegne a persone fisiche le operazioni di scarico vengono svolte dal mittente. Le suddette operazioni in ogni caso avvengono sotto il controllo dell'autista del vettore. Nel trasporto a collettame il carico e lo scarico della merce viene effettuato dal vettore senza ulteriori oneri.

Quando per il carico o lo scarico è necessario l'impiego di gru o altri mezzi di sollevamento, vi può provvedere il vettore su richiesta e a spese del richiedente, qualora lo stesso



vettore o suo dipendente sia in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia di utilizzo dei mezzi di sollevamento da impiegare.

Art. 2 - Luogo di destinazione della merce.

Il luogo di destinazione della merce deve essere indicato in forma scritta. Gli eventuali dirottamenti richiesti di tutto il carico o di parte di esso dal luogo originario di destinazione danno luogo ad una variazione del corrispettivo da convenirsi caso per caso.

Art. 3 - Giacenze.

Trascorsi 15 giorni dalla notifica della giacenza, ove nel frattempo non siano state impartite opportune disposizioni, la merce verrà resa al mittente con le spese di andata, ritorno e diritti accessori a carico del mittente stesso.

Art. 4 - Spedizioni inferiori ai 20 kg

Per il trasporto di merci fino a 20 kg, i concessionari postali accettano dette spedizioni limitando le proprie responsabilità a quelle previste dal Regolamento delle Poste Italiane Spa stesse.

Art. 5 - Spese di sosta.

La franchigia per la merce in sosta è di 24 ore decorrenti dal giorno successivo a quello della data di comunicazione al mittente della giacenza.

Art. 6 - Determinazione del corrispettivo.

Nel rispetto delle leggi vigenti, il corrispettivo del trasporto è commisurato di norma al peso. Per le merci aventi peso specifico inferiore a 0,3333, si applica il peso teorico pari a kg 333,33 per ogni metro cubo trasportato, salvo diversa pattuizione tra le parti.

Il corrispettivo è inoltre in rapporto al percorso e alla destinazione.

Per merci fragili o pericolose il prezzo è proporzionato al valore della merce, alla portata

legale ed alla idoneità del tipo di automezzo impiegato.

Art. 7 - Itinerario

Nei trasporti l'itinerario è scelto a discrezione del vettore.

Art. 8 - Franco fabbrica

Con la clausola "franco fabbrica" al mittente incombe soltanto di indicare nel documento di trasporto il luogo di consegna della merce al destinatario, allo spedizioniere o al vettore.

Art. 9 - Porto franco

Con la clausola "porto franco" tutte le spese di trasporto fino alla consegna al destinatario sono a carico del mittente.

Art. 10 - Porto assegnato

Con la clausola "porto assegnato" tutte le spese di trasporto fino alla consegna sono a carico del destinatario.

Art. 11 - Dichiarazione di valore

Il committente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità lo speciale valore e la speciale qualità delle merci che richiedono l'adozione di precauzioni.



Capitolo 3

USI IN MATERIA DI INTERNET PROVIDERS

Sommario

| | |
|--|--------|
| <i>Definizione</i> | Art. 1 |
| <i>Forma del contratto</i> | 2 |
| <i>Durata</i> | 3 |
| <i>Obblighi del cliente</i> | 4 |
| <i>Prestazioni ed obblighi del provider</i> | 5 |
| <i>Responsabilità del cliente</i> | 6 |
| <i>Responsabilità del provider</i> | 7 |
| <i>Utilizzo dell'accesso alla rete e dei servizi</i> | 8 |
| <i>Termini di pagamento</i> | 9 |
| <i>Riservatezza</i> | 10 |

GLOSSARIO

Art.1 - Definizione

Il contratto di fornitura di servizi internet è il contratto col quale una parte, il provider, concede ad un'altra, il cliente, l'accesso alla rete internet e fornisce ulteriori servizi, quali posta elettronica (e-mail), servizi di hosting ed e-commerce, gratuitamente o verso un corrispettivo.

Art. 2 - Forma del contratto

Il contratto viene concluso anche on-line e suole essere confermato per iscritto.

Art.3 - Durata

Il contratto suole avere durata di un anno, tacitamente rinnovabile.

Art. 4 - Obblighi del cliente

Il cliente si impegna a rispettare le regole di buon uso dei servizi di rete talora denominate netiquette.

Il cliente, identificato da un codice (username) e da una parola chiave (password), potendo utilizzare anche pseudonimi per l'accesso ai servizi, garantisce la veridicità e l'esattezza dei dati anagrafici forniti al provider.

cliente custodisce le parole chiave (password), per l'accesso ad internet e agli ulteriori servizi, nella massima riservatezza e con la massima diligenza. Il cliente, informato, accetta l'esistenza del registro dei collegamenti (log) e del registro di accesso agli spazi dei clienti tenuti in hosting, tenuti dal provider ai soli fini di gestione del servizio

Art.5 - Prestazioni ed obblighi del provider

Il provider si impegna a fornire al cliente l'accesso alla rete ed i servizi Internet previsti dall'abbonamento, salvo sospensioni per manutenzioni previo preavviso.

Il provider custodisce i dati anagrafici, i codici di identificazione e le parole chiave (password) attribuite al cliente nella massima riservatezza e con la massima diligenza, attivando tutte le procedure atte a garantire il rispetto delle leggi sulla privacy e la sicurezza della inviolabilità dei dati da parte di terzi. Il provider dämpila e custodisce il registro dei collegamenti (log) e il registro degli accessi agli spazi dei clienti tenuti in hosting e su di essi mantiene la massima riservatezza. In caso di formale richiesta di informazioni da parte delle autorità autorizzate, il provider è tenuto a fornirle.

Art. 6 - Responsabilità del cliente

Il cliente assume ogni responsabilità in ordine ai dati ed alle informazioni immesse in rete, nonché in ordine al loro contenuto e forma.

Art. 7 - Responsabilità del provider

Il provider garantisce la continuità nell'erogazione dei predetti servizi, nei limiti di cui all'art.5, salvo nei casi di:

- forza maggiore o caso fortuito;
- manomissioni su servizi o su apparecchiature effettuati dal cliente o da terzi;
- errata utilizzazione dei servizi da parte del cliente;
- malfunzionamento degli apparecchi di



- connessione utilizzati dal cliente, anche quando siano derivati dal mancato rispetto di leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e infortunistica;
- mancato rispetto delle clausole contrattuali da parte del cliente.

Art. 8 - Utilizzo dell'accesso alla rete e dei servizi

L'accesso alla rete ed ai servizi presuppone il perfezionamento del contratto e la fornitura dei dati anagrafici del cliente.

L'abbonamento consente un accesso alla volta tramite un singolo collegamento.

L'utilizzo della posta elettronica presuppone l'assegnazione di un indirizzo e-mail sempre accessibile regolato da un codice user name e password.

Il contratto normalmente definisce lo spazio in MB assegnato ad ogni casella di posta elettronica. I contratti sono soliti indicare se più utenti possono avvalersi contemporaneamente di un singolo accesso.

I costi relativi al collegamento sono a carico del cliente.

Il collegamento e l'utilizzo dei servizi presuppongono la corretta configurazione del proprio computer e l'installazione dei software specifici da parte del cliente.

Art. 9 - Termini di pagamento

Nei contratti a titolo oneroso il cliente paga anticipatamente il corrispettivo dell'abbonamento e, in caso di rinnovo tacito, entro la data di rinnovo per i successivi periodi annuali.

Art.10 - Riservatezza

Il provider tratta i dati del cliente con la finalità di registrarli ed attivare nei suoi confronti i servizi oggetto del contratto. I dati trattati dal provider, salvo espressa autorizzazione, vengono esibiti soltanto su richiesta delle autorità.

GLOSSARIO DEI TERMINI AVENTI SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO NEGLI USI INTERNET PROVIDERS

Accesso: possibilità di entrare in un sistema informatico o telematico utilizzando le risorse e le applicazioni. L'accesso ad un sistema può essere libero o limitato a determinati Utenti dotati di un Personal Identification Number (PIN) o di una password. In particolare, riferita ad Internet, l'espressione indica la possibilità di connettersi alla Rete tramite un computer.

Cliente: soggetto che stipula l'abbonamento con il Provider.

Configurazione: predisposizione delle risorse tecniche del computer per consentire l'accesso.

E-commerce: abbreviazione di electronic commerce, ovvero commercio elettronico. Sistema di compravendita di beni e servizi attraverso Internet.

E-mail: abbreviazione di electronic mail, ovvero posta elettronica. Nel linguaggio comune può indicare "il sistema di trasmissione e ricezione di messaggi tramite una rete di calcolatori", in senso lato "il messaggio inoltrato o ricevuto (inviare una e-mail, ricevere una e-mail)" e "l'indirizzo di un utente su un mail server (avere l'e-mail di qualcuno, dare la propria e-mail)".

Hosting: servizio offerto dai providers, che consiste nell'assegnare ad un cliente una certa quantità di spazio sui propri server (tipicamente macchine dedicate, con elevata capacità di calcolo e di memorizzazione), consentendogli di implementare sistemi di qualsiasi genere accessibili da Internet.



Internet: Agglomerato di reti telematiche connesse tra loro.

A loro volta le reti telematiche connettono fra loro più computers, attraverso cavi telefonici, fibre ottiche, ponti radio, satelliti, ecc.. Su reti di questo tipo possono transitare velocemente grandi quantità di dati. I dati possono viaggiare da una rete all'altra tramite apposite configurazioni.

Log: registrazione della singola azione elementare effettuata dall'utente suscettibile, in aggregato, di costituire tracciati dei percorsi di navigazione effettuati dallo stesso utente.

Netiquette: norme di buon comportamento per gli utenti.

Online: stato di trasmissibilità in rete dei dati.

Password: parola chiave, costituita da una stringa di caratteri alfanumerici, che costituisce informazione riservata dell'utente. È richiesta per consentire l'accesso in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza.

Provider: soggetto che fornisce a terzi servizi telematici, tra cui l'accesso alla rete, gratuitamente o a pagamento.

Rete: vedi Internet

Username: nome che identifica un cliente o utente.

Utente: colui che accede alla rete e naviga al suo interno nell'ambito di un abbonamento con un determinato provider che gli consente almeno il servizio di accesso alla rete.

Capitolo 4 USI NEL SETTORE EDILE

Sommario

| | |
|--|---------------|
| <i>Metodi di lavorazione nel settore edile, ovvero modalità per il calcolo delle misurazioni e delle tolleranze.....</i> | <i>Art. 1</i> |
| <i>Imbiancatura, tinteggiatura, verniciatura di locali interni.....</i> | <i>» 2</i> |
| <i>Imbiancatura, tinteggiatura, verniciatura di facciate e superfici esterne</i> | <i>» 3</i> |
| <i>Ponteggi.....</i> | <i>» 4</i> |
| <i>Verniciatura di manufatti in legno e ferro... »</i> | <i>5</i> |

Art. 1 - Metodi di lavorazione nel settore edile, ovvero modalità per il calcolo delle misurazioni e delle tolleranze

Per la misurazione delle murature e degli intonaci nonché per il calcolo delle tolleranze di lavorazione in materia edile si fa riferimento ai criteri riportati nel listino delle opere in edilizia in Como pubblicato dalla Camera di Commercio, vigente all'epoca dei lavori. I prezzi delle opere edili ordinarie sono generalmente conformi a quelli riportati nel listino.

Art. 2 - Imbiancatura, tinteggiatura, verniciatura di locali interni

Le imbiancature e tinteggiature a calce, a tempera e similari, eseguite su pareti e plafoni, ed in genere in locali interni, vengono misurate in base alla loro superficie sviluppata con la sola decurtazione dei vuoti superiori ai 4 mq. Le verniciature con idropitture, vernice opaca o grassa, smalto o similari eseguite su pareti e plafoni, ed in genere in locali interni, vengono misurate in base alla loro superficie effettiva sviluppata deducendo solo i vani o i vuoti superiori ad 1 mq e le fasce di larghezza superiori a 30 cm.

Zoccolini, sagome, filettature, profilature, campiture, scurettili e cordonature, sia per le



imbiancature che per le verniciature come sopra descritto, si misurano a parte a metro lineare, secondo la linea più lunga.

Qualunque tipo di imbiancatura, tinteggiatura e verniciatura da eseguirsi su vani e corpi scala, androni e passaggi, viene misurato nella superficie effettiva sviluppata, senza nessuna deduzione dei vani o dei vuoti di qualunque grandezza.

Sottorampe, sottopiani, sottoripiani, limoni e frontali vengono misurati a parte nella loro superficie sviluppata, maggiorata con coefficiente 1,50.

Art. 3 - Imbiancatura, tinteggiatura, verniciatura di facciate e superfici esterne.

Le imbiancature e tinteggiature a calce, in affresco od altro, le verniciature con idropitture, o qualunque altro materiale, eseguite su facciate e superfici esterne, vengono misurate nella massima altezza e massima larghezza senza alcuna deduzione dei vani e dei vuoti di qualsiasi grandezza (vuoto per pieno) e con l'aggiunta dello sviluppo delle gronde, delle fasce marcapiano, dei risvolti, degli architravi, dei parapetti, dei sottobalconi, dei frontali, e di qualunque altra sporgenza o rientranza. Zoccolini, sagome, filettature, profilature, campiture, scuretti e cordonature, se eseguite a diverso colore, si misurano a parte a metro lineare, secondo la linea più lunga.

Art.4 - Ponteggi.

I ponteggi sia interni che esterni, per lavori di imbiancatura, tinteggiatura e verniciatura, da eseguirsi fino a quattro metri di altezza, sono a carico della ditta esecutrice; per altezze superiori, in condizioni disagiate, la formazione dei ponteggi è a totale carico del committente.

Art. 5 - Verniciatura di manufatti in legno e ferro.

Le verniciature in genere di manufatti in legno

ed in ferro vengono misurate calcolando la loro massima superficie che, in relazione alla maggiore o minore complessità della loro esecuzione, viene moltiplicata in base ad un sistema convenzionale di coefficienti stabiliti come segue:

1. griglie, persiane, tapparelle ed avvolgibili, serrande metalliche in lamiera stampata, ondulata od a giorno sia a maglia che ad elementi rettilinei tubolari: verniciatura dalle due parti, superficie massima del manufatto - coefficiente 3,00
2. cancelli articolati, griglie di intercapedine, grigliati e similari: verniciatura dalle due parti, superficie massima del manufatto - coefficiente 4,00
3. guide, apparecchi a sporgere, tiranti, sostegni, zanche, piastre ed altri accessori: vengono misurati a parte, a metro lineare, secondo la linea più lunga oppure conteggiati a numero - coefficiente 1,00
4. antiporte, portine piene, impennate fodriate o tamburate, ante d'oscuro, senza vetri, sia in legno che in ferro: vengono misurate moltiplicando per una volta il prodotto della massima altezza per la massima larghezza per ogni faccia; le sporgenze, rientranze, sagomature, battute, modanature e risvolti si sviluppano a parte se di spessore superiore a 2 cm: verniciati da una sola parte - coefficiente 1,00
5. antiporte, portine, impennate a vetro con un solo scomparto vuoto per ogni faccia: verniciatura da una sola parte, misurazione vedi p. 4 - coefficiente 1,00
6. antiporte, portine, impennate a vetri con più di due scomparti vuoti per ogni faccia: verniciatura da una sola parte, misurazione vedi p. 4 - coefficiente 1,50
7. impennate a vetro di negozi o botteghe, di tipo fisso, e con un solo scomparto vuoto per ogni faccia: verniciatura da una sola parte, misurazione vedi p. 4 - coefficiente 0,75



8. impennate a vetri di negozi o botteghe del tipo con portina d'accesso o con sopraluce mobile: verniciatura da una sola parte, misurazione vedi punto 4 - coefficiente 1,00
9. serramenti da finestra normale fissi, in ferro, a vetro con un solo scomparto vuoto, sopraluci, cartelle a vetro: verniciatura da una sola parte, misurazione della superficie massima del serramento - coefficiente 0,75
10. serramenti da finestra normale fissi, in ferro, a vetro con due o più scomparti vuoti: verniciatura da una sola parte, misurazione della superficie massima del serramento - coefficiente 1,00
11. serramenti da finestra normale apribili (anche solo in parte) sia a libro che a Vasistas, in ferro, a vetro con due o più scomparti vuoti: verniciatura da una sola parte, misurazione della superficie massima del serramento - coefficiente 1,25
12. finestre normali, fisse, in legno, sopraluci, cartelle a vetro: verniciatura da una sola parte, misurazione della superficie massima - coefficiente 0,75
13. finestre normali, a due battenti, con un solo scomparto: verniciatura da una sola parte, misurazione della superficie massima - coefficiente 1,00
14. finestre normali, con più di due battenti o scomparti: verniciatura da una sola parte, misurazione della superficie massima - coefficiente 1,25
15. per le finestre a doppio vetro, i coefficienti sopra descritti vanno raddoppiati
16. stipiti, controstipiti, stipitoni, telai od altro, scossini, davanzali, bussole, celini, cassonetti, imbottiti, cassoncini laterali di finestre: vengono misurati a parte calcolando la superficie massima sviluppata - coefficiente 2,00
17. perlinature e similari: verniciatura da una sola parte, superficie massima senza sviluppo delle scanalature - coefficiente 1,50
18. cancellate, parapetti, inferriate, divisori, di tipo liscio e semplice, di ferro leggero: verniciatura in un solo colore dalle due parti, massime dimensioni - coefficiente 1,50
19. cancelli semplici, cancellate, parapetti, inferriate, divisori, di tipo lavorato in modo lineare e leggero: verniciatura in un solo colore dalle due parti, massime dimensioni - coefficiente 2,50
20. cancelli semplici, cancellate, parapetti, inferriate, divisori, in ferro pesante, di tipo lavorato con ornati: verniciatura in un solo colore dalle due parti, massime dimensioni - coefficiente 3,00
21. reti metalliche, maglia, lamiere stirate: verniciatura dalle due parti, massime dimensioni - coefficiente 3,00
22. lucernari e velari: verniciatura dalle due parti, massime dimensioni - coefficiente 2,00
23. carpenteria e strutture metalliche: superficie effettiva senza deduzione delle parti combacianti - coefficiente 2,00
24. termoconvettori, elementi scaldanti speciali, tubi alettati di riscaldamento: superficie completamente sviluppata - coefficiente 2,00
25. zanche, mensole di sostegno, allacciamenti ed accessori per caloriferi e termoconvettori a parte, a numero - coefficiente 1,00
26. tubazioni in genere, cordonature, paraspiogli od oggetti similari: fino ad un equivalente di 15 cm di diametro vengono misurati a metro lineare secondo la linea più lunga - coefficiente 1,00
27. tubazioni in genere, cordonature, paraspiogli od oggetti similari con diametro oltre i 15 cm: vengono misurati a metro quadrato sviluppando la superficie effettiva - coefficiente 1,25
28. scossaline, converse, copertine, canali di gronda ecc.: verniciatura da una sola



parte, sviluppo della superficie massima
- coefficiente 1,50

29. cassette scarico, mensole, zanche, bocchette immondezzai, cassette antincendio ed in genere manufatti di piccole dimensioni: vengono conteggiati a numero - coefficiente 1,00. Quando il manufatto venga verniciato in colori diversi, il coefficiente convenzionale sopra riportato viene aumentato di uno per ogni colore
30. profilature, filettature, campiture, salvaguardia di accessori vari su qualsiasi tipo di manufatto: vengono conteggiati a parte.



TAVOLA I

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE

| | VENDITORE | COMPRATORE |
|--|--------------|------------|
| AFFITTO (v.immobili e fondi rustici) | | |
| AZIENDE - cessioni (v.immobili) | | |
| BESTIAME DA ALLEVAMENTO IN GENERE | 1,50% | 1,50% |
| BESTIAME DA MACELLO | | |
| Manzi, equini, vitelli, suini e puledri giovani | 1,50% | 1,50% |
| Caprini, ovini | 1,00% | 1,00% |
| CAPRINI (v.bestiame) | | |
| EQUINI (v.bestiame) | | |
| FONDI RUSTICI | | |
| compravendita | 2,00% | 2,00% |
| IMMOBILI | | |
| Compravendita immobili urbani e industriali | max 3,00% | max 3,00% |
| | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
| c) Locazione | | |
| Locazioni residenziali e commerciali - affitto di azienda (dovuta e calcolata solo sul primo canone annuo di locazione) | 10,00% | 10,00% |
| Locazioni di villeggiatura (dovuta sul canone dell'intero periodo) | 5,00% | 5,00% |
| Locazioni transitorie (sul canone dell'intero periodo) | 5,00% | 5,00% |

LOCALI DI VILLEGGIATURA (v.immobili)

LOCAZIONI (v.immobili)

MANZI (v.bestiame)

OVINI (v.bestiame)

SUINI (v.bestiame)

VITELLI (v.bestiame)



**Camera di Commercio
Como**



www.co.camcom.gov.it